# DEL
# SENATO ROMANO,
## TRATTATO
DIVISO IN DUE PARTI.

*DI*

CONYERS MIDDLETON

Custode Primario della Biblioteca
dell' Università di Cambridge.

TRASPORTATO ESATTAMENTE DALL'INGLESE.

IN VENEZIA,
MDCCXLVIII.

Presso GIAMBATISTA PASQUALI.
*Con Licenza de' Superiori, e Privilegio.*

# TAVOLA

## DE' CAPI PRINCIPALI

*Che si contengono in questo* TRATTATO

SOPRA IL

## SENATO ROMANO.

DEL

# DEL
# SENATO ROMANO.

## *PARTE PRIMA.*

L defunto Milord *Hervey*, che da gran tempo aveami dati molto onorevoli e chiari contrasegni della sua amicizia, prese motivo in una delle sue Lettere, ha circa dodici anni, di chiedermi la mia opinione, sopra due o tre punti, che han relazione alla classica antichità, e spezialmente, *sopra la maniera di creare i Senatori, e di riempire i luoghi vacanti del Senato nell' Antica Roma*; sopra di che, la risposta di M. *Vertot* alla medesima Questione, propostagli dal fu Conte *Stanhope*, non lo avea appagato.

Per condiscendere adunque alla richiesta di sua Eccellenza, gli mandai subito, quello ch' io pensava intorno agli altri punti sopraccennati; e in una lettera separata, mi studiai di ben dichiarare lo stato del Senato Romano, da quel tempo, in cui prima la plebe

di Roma s' aperſe la ſtrada ai pubblici onori della Città, ſino alla finale oppreſſione della ſua libertà, che oſſervai eſſere il periodo, a cui riferivaſi particolarmente la quiſtione del Conte *Stanhope*.

Ma il mio breve diviſamento su tal materia, non corriſpoſe all' intento della ricerca di Milord *Hervey*, nè ſciolſe le particolari difficoltà, che gli pareano renderla avviluppata ed oſcura. Stabilì perciò di torſi la briga d' indagarla da sè, e di rintracciare l' origine, ed il progreſſo del Senato, dalla prima ſua inſtituzione per mezzo di *Romolo*, ſino al regno d' *Auguſto*: l' eſito ne fu, che la ſua opinione venne finalmente a diſcordar dalla mia; e ch' ei la diſpiegò con grande eloquenza, ed avvalorò con grande erudizione, tolta da' principali ſcrittori delle coſe *Romane*, sì *Greci* come *Latini*.

Ecco però inaſpettatamente ſuſcitata fra noi una Controverſia, e ſcritte a vicenda diverſe lettere su tal argomento. Ed io bramerei da buon ſenno, che tutte le controverſie della medeſima ſpezie ſi trattaſſero e promoveſſero col medeſimo ſpirito. Imperocchè quantunque ciaſcun di noi aderiſſe ad una ipoteſi differente, da

cui

cui non parea che ci ſaremmo ned egli, nè io, all'ultimo dipartiti; nulladimeno queſto aderimento alle noſtre diverſe opinioni, non pregiudicò punto alla noſtra amicizia, anzi la reſe più gioconda da ambe le parti, come fondata su quell'ingenua libertà, e mutua connivenza alla maniera di penſare di ciaſcheduno; ſenza di che non può eſſervi amicizia pregevole o durabile.

Siccome l'argomento di queſte lettere non è ſtato exprofeſſo trattato da alcuno degli antichi; nè, per quant' io m'avviſo, ſuffizientemente dichiarato da alcuno de' Moderni; così mi luſingo, che la divolgazione di quanto io ho raccolto ſopra d'eſſo, in difeſa della mia ipoteſi, eſſer poſſa di qualche profitto, o piacere a' curioſi; porgendo un'idea più diſtinta, ch' egli non verrà fatto probabilmente di trovare altrove, del genio del Governo *Romano* in generale, e inſieme una illuſtrazione più preciſa della coſtituzion del Senato *Romano*; ch'eſſer può chiamato, l'anima, od il vitale principio di quella potente Repubblica; (*a*) e che diede na-

 ſcita

(a) Ἐοικέναι τε τὸ καθ' ἕνα τὸ κοινὸν ἔφη. ψυχῆς μὲν γὰρ ἀνδρὸς ἀνάλογον ἐχούσης τὸ τῆς βουλῆς, σώματος δὲ τὸ τοῦ δήμου. Dionyſ. Hal. 5. 67. Edit. Oxon.

ſcita e moto a tutte quelle celebri geſta, che ſucceſſivamente furono in lei oprate.

In riſpoſta adunque alla quiſtione ſopramentovata, circa *il diritto ed il modo di creare i Senatori*, e di riempire i luoghi vacanti di quel corpo, io ſcriſſi a Milord *Hervey* la Lettera ſeguente.

MILORD.

1. Aprile, 1735.

Io vorrei bene, che foſſe in poter mio di dare all' E. V. qualche ſoddisfazione, e nell' occaſion preſente, ed in qualunque altra, dove per avventura a voi ne abbiſogni; lo che ſiccome io procurai di fare nell' ultima mia lettera, ſopra una queſtione di ſpezie diverſa, così tenterò di nuovo in queſta, ſul punto del Senato Romano, per cui io m' immagino d' aver forſe maggiore capacità, ſiccome più degno della ricerca di V. E. reputo l' argomento. Vergognomi di confeſſare, che quando ricevei l' onore della Voſtra, non avea letta la riſpoſta di M. *Vertot* al Conte *Stanhope*: ma l' ho di poi procacciata, affin di vedere diſtintamente, che coſa poteſſe ancor reſtare di oſcuro a Voi, in una Queſtione, ch' era ſtata trattata da

sì

sì valente maestro, e che di per sè m' era paruta sempre essere bastevolmente chiara. Io non attedierò l' E. V. colla recita delle mie particolari eccezioni al Divisamento di quel dotto Antiquario, ma vi darò solo in breve i miei proprj sentimenti sul medesimo soggetto, presi, secondo ch' io credo, da evidenti ed autentiche testimonianze degli Scrittori antichi.

Dal tempo, che i Plebei s' ebbero aperta la strada a' primi onori dello Stato; regolarmente e costantemente i luoghi del Senato furono suppliti e riempiuti dalle persone decorate degli annui magistrati; che in virtù de' lor diversi carichi acquistavano un diritto immediato di sedere e di dare il voto in quell' Assemblea. La consueta gradazione di tali cariche, era quella di *Questore*, *Tribuno del Popolo*, *Edile*, *Pretore*, e *Console*; che ogni Candidato, giusta le ordinarie forme del Governo, dovea ricevere nel lor ordine; con questa sola eccezione, che egli potea lasciare o il Tribunato, o l' Edilità, a sua scelta propria, senza necessità di passare per ambedue. La Questura era chiamata il primo grado d' onore; ed i Questori, che generalmente venivano im-

piegati fuori nelle Provincie, assegnate a chi l'una a chi l'altra per sorte; non eran sì tosto ritornati dalla loro amministrazione Provinciale, che prendevano i luoghi loro nel Senato, e già fin d'allora, dall'ordine di Equestri, o Cavalieri, come d'ordinario li chiamiamo, diventavano Senatori in vita.

Tutti questi Magistrati erano eletti dal popolo nelle sue pubbliche Assemblee, e promiscuamente e indifferentemente presi dall' intero corpo de' Cittadini; lo che spiega quello che *Cicerone* dice in moltissimi luoghi delle sue Opere, " Che la dignità Senatoria veniva conferita per voto e giudizio di tutto il popolo Romano; e che l' accesso al supremo concilio della Repubblica era aperto alla virtù ed all' industria d' ogni privato Cittadino (*a*). "

Ma

(a) *Qui cum regum potestatem non tulissent, ita magistratus annuos creaverunt, ut concilium Senatus reip. proponerent sempiternum; deligerentur autem in id concilium ab universo populo, aditusque in illum summum ordinem omnium civium industriae ac virtuti pateret*. Cic. pro Sext. 65.

*Si populum Romanum, cujus honoribus in am-*

Ma ancorchè questi uffizj dassero e un immediato diritto e un attuale ingresso nel Senato, tuttavolta il carattere Senatorio non riputavasi completo, sinchè i nuovi Senatori non fossero da' Censori posti nel ruolo, nel prossimo *Lustro*, o sia nella generale rassegna di tutti gli ordini della Città, che tenevasi generalmente ogni cinqu' anni. Quest' arrolamento però non era che un' affare di formalità, e non potea essere negato ad alcuno di loro, salvochè per qualche legale incapacità, o per qualche notorio delitto, od infamia, onde il carattere delle lor persone denigrato fosse; per le quai cagioni i medesimi Censori poteano scacciare o privare ogni altro Senatore, di qualunque ordine o condizione. Era una parte eziandio della giurisdizione censoria, riempire i luoghi vacui del Senato, in caso di qualche notabile deficienza nel numero, con nuovi membri, presi dall' ordine equestre, che non avevano per



*amplissimo concilio collocati sumus*. Post red. in Sen. 1.

*In eo loco, in quo me honores populi Romani collocaverunt*. Pro Dom. 31.

*Cujus beneficio in hunc ordinem venimus*. In Verr. 4. 11.

anche sostenuto alcun Magistrato: ma ciò non si faceva arbitrariamente, o senza il consenso e l'approvazione del popolo. Imperciocchè con l'osservar la maniera di procedere in alcune occasioni straordinarie, raccoglier possiamo il legittimo e regolar metodo ne' casi ordinarj. Per esempio, dopo la battaglia di *Canne*, essendo il Senato grandemente esausto, nè v'essendo Censori in ufizio, fu creato un Dittatore, per lo solo fine ed uopo di riempire i luoghi vuoti: il quale ascese immantinente su' Rostri, ed alla presenza del popolo radunato nel Foro, ordinò, che fossero prima chiamati tutti quelli, che erano rimasti in vita, dell' ultima lista censoria, e che di nuovo s' arrolassero; poscia quelli, che dopo quel tempo avean sostenuto un Magistrato curule, ma non erano stati arrolati, ciascheduno secondo l' ordine della sua creazione; appresso, quelli ch' erano stati *Edili*, *Tribuni del Popolo*, o *Questori*; e finalmente, quei dell' ordine equestre, che non avean avuto magistrato alcuno, ma che s' erano segnalati nella guerra, ed avean prese delle spoglie al nemico: e dopo d' avere così aggiunti cento e settanta sette nuovi Senatori all' ultimo ruolo, con l'appro-

va-

vazione universale del popolo, egli depose il suo ufizio (*b*). In un'altra occasione parimenti, allorchè *Silla*, il Dittatore, dopo la distruzione da lui fatta colle sue Guerre civili e colle sue proscrizioni, conobbe necessario riempire l'esausto Senato, con trecento Cavalieri, diede la scelta di essi al popolo in un' Adunanza delle loro Tribù (*c*).

Il poter de' Censori, essendo di natura sua odioso e non popolare, generalmente veniva esercitato con moderazione e cautela; tolsone, quando la straordinaria licenza e corruttela de' tempi parea che chiedesse una severità particolare, ed un rinvigorimento di disciplina. Le lor Censure nulladimeno non erano perpetue, nè irrevocabili, nè considerate come obici ad ogni avanzamento nell'avvenire: imperocchè ciò che era inflitto da un Censore, era bene spesso gittato a terra dall' altro; e ciò che avean fatto ambedue, distruggevasi con un'appellazione al popolo; o dai Censori che succedevano in offizio; i quali ordinariamente rimettevano la persona disgraziata nella sua prima di-

(b) Liv. l. 23. 23.
(c) App. de Bell. civ. l. 1. p. 413.

# TAVOLA

## DE' CAPI PRINCIPALI

*Che si contengono in questo* TRATTATO

SOPRA IL

## SENATO ROMANO.

dall' approvazione del popolo. M. *Vertot*, pare che involga ed oſcuri la quiſtione; primieramente conſiderando l'autorità del popolo, e quella de'Cenſori, come oppoſte ed incompatibili l' una coll' altra nella creazion de' Senatori; dovechè erano ambedue congiuntamente neceſſarie, per fare l'atto completo: in ſecondo luogo coll' aſſerire, che il potere Cenſorio foſſe l' originale ed il principale in queſta faccenda; mentre infatti non era ſe non ſecondario, o, direm così, ſubſerviente, alla ſuprema prerogativa del popolo.

CIRCA un meſe dopo la data di queſta Lettera, Sua Eccellenza mi mandò la ſua propria opinione ſul medeſimo ſoggetto, eſpoſta e trattata a dilungo, nella forma di Diſſertazione; cui ravvalorò e ſoſtenne di poi, e maggiormente dichiarò con una ſeconda; e difeſe ultimamente con la terza.

Toſto ch'io ebbi ricevuta la prima, mi poſi a conſiderare l' argomento di bel nuovo più preciſamente: e uniformandomi al metodo di Sua Eccellenza ſtudiai di abbozzare e deſcrivere il legale e genuino ſtato del Senato Romano, per tutti i diverſi periodi, ne'quali

li egli avea sofferta qualche notabile alterazione, sotto i Re, i Consoli, ed i Censori: attenendomi al qual disegno, a misura che quello ch' io scriveva era arrivato alla giusta mole d' una Lettera, io trasmettealo a Sua Eccellenza, e ciò feci per replicate volte, e in diversi plichi. Tutte le quali Considerazioni, io ho stimato opportuno in oggi, per cagion di brevità e chiarezza, di connettere in una continuata Lettera, e di riferire colle proprie parole degli originali, per quanto si poterono raccappezzare dalle note o copie imperfette, ch' io ne avea prese; o almeno con una conformità esatta a quel senso, in cui furono da prima scritte.

MILORD.

Quando V. Eccel. mi ricercò del mio sentimento, *sopra la maniera di riempire i luoghi del Senato Romano*, io lo diedi nella semplicità del mio cuore, il meglio, che mi venne fatto, e mi occorresse alla mente di dire sopra un argomento, per cui non m'era allora particolarmente preparato. M'immaginai, di poter rispondere a V. E. nello stesso tuono e stile, che M. Vertot al Conte *Stanhope*; e ricordandomi ch' io scriveva ad un Cortigia-

giano, stimai dovere di civiltà e di tratto gentile, l' astenermi da Greco e da Latino. Ma Voi, Milord, m'avete destramente colto; e colla vostra elaborata Dissertazione, mi avete additato un modello, secondo cui di scrivere sopra una questione di erudizione, o almen di scrivere a Milord *Hervey* mi si conveniva.

Nella mia prima Lettera, volli cominciare il mio ragionamento intorno al Senato, sol da quel tempo, in cui la sua gloria ed il suo potere erano nel loro colmo, e la sua storia, la più degna della nostra notizia; quando egli era libero nelle sue deliberazioni, e d' un accesso aperto alla virtù d' ogni Cittadino. Ma dopo che a V. E. è paruto a proposito di rifarsi fin alla sua origine, e descrivere il suo progresso per ciascun periodo della sua durazione, mi stimo obbligato di seguitare lo stesso metodo, e dichiarare i miei pensamenti sopra la sua originale costituzione, e sopra la legittima maniera di riempirlo, dalla prima fondazione di Roma, fin all'oppressione della sua libertà. Ma affine di mettere il soggetto della nostra disputa nel suo vero lume, sarà necessario, ben determinare, e fissare precisamente le differenti

opi-

opinioni, alle quali circa ciò ognun di voi aderisce particolarmente.

La nozione, che voi avete, Milord, sopra di questo punto è, " che sotto i
" Re di *Roma* l' elezione e la nomina
" di tutti i Senatori dipendeva total-
" mente dalla volontà del Principe sen-
" za alcun diritto nel popolo, o di-
" retto o indiretto: che i Consoli, i
" quali succedettero al real potere,
" goderono della medesima prerogati-
" va, fin alla creazione de' Censori;
" i quali sempre dappoi possedettero il
" singolare ed assoluto diritto di fare e
" disfare i Senatori. "

La mia opinione all' opposto si è,
" che i Re, i Consoli, ed i Censori
" adoperavano in quest' affare sol mini-
" sterialmente, e subordinatamente al-
" la suprema volontà del popolo; in
" cui il proprio ed assoluto potere di
" creare i Senatori, sempre risiedet-
" te. "

Io procederò adunque, nel metodo sopra proposto, ad esaminare, qual prova di fatti, o quai fondamenti di probabilità trovar si potranno, in favore della mia ipotesi, per tutti i diversi periodi della Storia Romana.

Debbo confessare in primo luogo, che,

fin

ſin dove il noſtro argomento ha che fare col regio Governo di Roma, l'E. V. ha dal ſuo canto gli Scrittori Latini, i quali parlano coſtantemente della creazione de' Senatori, come d' un ramo della regia prerogativa. Ma nello ſcandagliare la vera forza di queſta prova, ci dobbiam riſovvenire, che niuno di coteſti Scrittori tratta exproſeſſo la queſtione, ma la tocca ſolo incidentemente; e che è naturale a tutti, qualor per occaſione s'ha a mentovare in poche parole un evento, l'aſcriverlo all' agente principale, intereſſato nella ſua produzione; e sì, attribuire gli atti delle aſſemblee popolari al Principe, o Magiſtrato reggente, il quale convocava, e preſiedeva in eſſe, ed aveva forſe il principale influſſo o potere, nelle deciſioni degli affari. Così quando *Livio* ci dice, *che il Prefetto della Città creò i primi Conſoli; e che Bruto uno d' eſſi creò P. Valerio, ſuo collega in coteſto ufizio;* o che l' *Interrege, in altre occaſioni, creò i Conſoli*; o *che il Pontefice Maſſimo ebbe ordine dal Senato di creare i primi Tribuni* (*f*), egli non inten-

(f) *Duo Conſules inde, Comitiis-Centuriatis a Præfecto urbis, ex commentariis Servii Tullii, creati ſunt.* Liv. l. I. 60.

tende, altro, se non, che que' Magistrati convocarono e radunarono il popolo, per fare tali creazioni, dove eglino intervennero e presiedettero (*g*). E siccome questo è lo stile consueto di tutti gli Scrittori, così è particolarmente di quelli che scrivono la Storia del loro paese, e per informazione de' lor popoli; simili Autori non han la pazienza di trattare minutamente di cose, che suppongono tanto note ai lor Lettori, quanto a se stessi; e quindi avviene spesso, che l'origine de' costumi e delle costituzioni della maggiore importanza, viene lasciata oscura, non solo pegli stranieri, ma ancora per li nativi de' Secoli posteriori.

La cosa però va altrimenti, se parliam di *Dionisio* d' *Alicarnasso*; il quale professa di scrivere per istruzione de' forastieri, e di spiegare il civile Governo di *Roma*, e l'origine delle sue Leg-



*Brutus collegam sibi Comitiis centuriatis creavit P. Valerium*. Ibid. 2. 2.

*Is Consules creavit Q. Publilium Philonem & L. Papirium Curionem*. Ibid. 9. 7.

*Factum S.C. ut Q. Furius, Pont. Max. Tribunos pl. crearet*. Ibid. 3. 54.

(g) *Ibi extemplo Pontifice Maximo Comitia habente, Tribunos plebis creaverunt*. Ibid.

gi con la diligenza d' un Antiquario, egualmente che colla fedeltà d' uno Storico. Questo celebre Autore c' informa dunque, che quando Romulo ebbe formato il progetto del suo Senato, composto di cento membri, si riservò la nomina solamente del primo, o del presidente dell' Assemblea, e lasciò l' elezione di tutti gli altri al popolo, perchè ella si facesse col voto delle sue Tribù, e delle sue Curie. Preferiremo noi dunque un Greco a tutti gli Scrittori Latini? Sì; appunto come preferiamo un argomento od una prova credibile e positiva, a molte negative; ovver come preferiamo uno, il quale investiga le cose a fondo, a molti e molti, i quali, senza la briga di cercare, ricevono a braccia aperte i popolari e volgari racconti delle cose.

Ma siccome di tutti gli Scrittori Romani, che V. E. ha citati, *Livio* è il principale, così troverassi per avventura il solo, che nel caso presente meriti da noi qualche riguardo; il resto di essi per la maggior parte, essendo soltanto trascrittori o epitomatori di lui, piuttosto che Storici: così che in fatti, il solo credito di *Livio* è quello, che nella questione che abbiam tra mani,

ni, stassi in opposizione a *Dionisio*; e dove accada che questi due discordino, non può riuscir difficile, decidere qual de' due debba avere la preferenza; anzi, è già deciso dal giudizio di tutti i migliori Critici, che, nel paragone, hanno universalmente preferita la diligenza ed accuratezza di *Dionisio*, alla fretta, ed alla negligenza di *Livio* (*h*).

Procediamo adesso colla nostra Storia. Dopo la Pace, e la lega d' unione fatta tra *Romulo* e *Tazio* Re de' *Sabini*, il numero del Senato, come scrive *Dionisio*, fu raddoppiato coll' aggiunta di altri cento nuovi membri,



(h) *Multa enim Dionysius de Romanorum ceremoniis religionibusque in Deos; non pauca de variis ritibus atque institutis, deque eorum legibus ac tota politia accurate diligenterque scripsit, quæ Livius ceterique historici partim omnino prætermiserunt, partim leviter tantum strictimque attigerunt*. H. Steph. in Dionys. cap. 6.

*Cujus major fides in historia, quam* Livii, Tranquilli, Taciti, Arriani. Ant. Possev. *Multis argumentis mihi persuasi, antiquissima hæc populi Romani gesta longe diligentius a* Dionysio. Onuph. Panvin. Com. in Fast. p. 62. Vedi i Testimonj degli Autori, premessi all' Edizione Hudsoniana di Dionisio.

presi dalle famiglie *Sabine*; ed eletti tutti dal popolo nella stessa maniera di prima: nel qual racconto, egli dice, che tutti gli antichi Scrittori concorrono, eccettuatine pochi, i quali dicono che il numero aggiunto de' *Sabini* fu sol di cinquanta (*i*): lo che servir può come un saggio della diligenza delle ricerche di quest' Autore; laddove *Livio* non solamente tace intorno a quest'aumentazione del Senato, ma, come V. E. confessa, espressamente la contradice. Ad ogni modo tutti gli Scrittori posteriori, e V. E. cogli altri, s'appigliano al partito di seguitar *Dionisio*, in opposizione a *Livio*; e se in questo caso dell'aumentazione, perchè nò nell'altro, della nomina de' Senatori? Imperocchè, per quanto può la cosa essere coll'autorità determinata, il carattere di *Dionisio* ci farà abbastanza forti, qualor aderiremo a lui, preferibilmente a tutti gli altri; massime in punti d' antichità, o in cose rimote dalla lor propria cognizione. Esaminiamo perciò in secondo luogo, que' fatti che raccor potremo dentro questo periodo, per confermare la testimonianza di *Dionisio*.

Tutti

(i) Lib. 2. 47. Edit. Hudson.

Tutti gli Storici convengono, che grandi poteri e privilegj furono originalmente concessi al popolo da *Romulo*: il quale appena ebbe assicurata la sua nuova Città con un muro, ch'ei cominciò a provedere leggi per li Cittadini, perchè niuna altra cosa potea meglio unire una moltitudine in un corpo comune (k). Questa fu la sua prima cura, secondo *Livio*, ed una delle sue prime leggi, secondo *Dionisio*, fu dividere il popolo in *tre Tribù*; ed ogni Tribù in *dieci Curie*; per un più comodo metodo di votare, e di comporre e finire i pubblici affari nelle sue Assemblee (*l*). Egli avea regnato undici o dodici anni avanti la sua unione co' *Sabini*: il che rende probabile, che avesse fatta questa divisione del popolo innanzi di quell' epoca; ed avesse dato sesto a ciò che era la prima cosa necessaria alla forma del suo politico governo.

Ognuna delle trenta *Curie* di Roma



(k) *Vocata ad concilium multitudine, quæ coalescere in populi unius corpus nulla alia re, præterquam legibus poterat, jura dedit.* Liv. 1. 8.

(l) Dionys. l. 2. 7.

antica aveva un Tempio, od una Cappella, assegnatale, perchè in comune ivi s'adempissero le sacre funzioni, si offerissero i sacrifizj, ed altri riti si celebrassero della lor religione: e non erano però molto dissimili dalle nostre parrocchie. Alcune reliquie de' quai piccioli templi par che sieno state in piedi per molti secoli dopo, sul colle Palatino (*m*), dove prima *Romolo* fabbricò la Città, e sempre risiedette: donde inferisce Manutio, che l'instituzione delle *Curie* fu previa all'unione co' *Sabini*, poichè questi avean la loro sede separatamente da' Romani, su i colli *Capitolino* e *Quirinale* (*n*): lo che parimenti conferma il racconto di *Dionisio*, e rimove, e distrugge ciò che V. E. allega come una obbiezione contro di esso, cioè che le *Curie* non erano per anche stabilite, quando egli suppone che il Senato sia stato eletto per mezzo di esse.

In oltre, non vi è parimenti chi neghi, aver *Romulo* instituiti i *Comizj Curiati*; o sia le pubbliche Adunanze del popolo, chiamato a dare il voto nel-

(m) Tacit. Annal.
(n) Dionys. l. 2. 50.

nelle ſue diverſe *Curie*; e le materie, ſoggette alla lor deciſione, eſſere ſtate, l'elezion di tutti i Magiſtrati, e il diritto di fare leggi, di far la guerra, e la pace. Giurisdizione ampia, e ne' capi i più importanti del governo, non però del tutto aſſoluta, come *Dioniſio* dice, ſe il Senato non concorreva con eſſe (*o*).

Ma queſto metodo di comporre tutti i più grandi affari col mezzo del popolo, adunato nelle ſue *Curie*, dopo d' aver durato per cinque regni ſucceſſivi, trovoſſi ſconvenevole. Imperocchè in adunanze così coſtituite, dove ogni particolar perſona avea un egual voto, l' eſito di tutte le deliberazioni doveva in conſeguenza dipendere dai più poveri, che ſono ſempre il maggior numero, e non ſempre i più ragionevoli o incorrotti; di maniera che *Servio Tullio*, il ſeſto Re, affin di rimediare a queſt' inconveniente, inſtituì una nuova diviſione del popolo in *ſei claſſi*, a norma d'un *cenſo*, o calcolazione de' loro beni: quindi ſuddiviſe queſte claſſi in *cento e novanta tre Centurie*, e fece in modo che il maggior numero di queſte Centurie, cioè no-



(o) Id. c. 14.

vanta otto di esse entrasse nella prima classe de' più ricchi Cittadini : colla qual regolazione , benchè ogni uno dasse ora il voto nella sua *Centuria*, come prima nella sua *Curia* , nulladimeno , siccome decidevansi tutte le materie col maggior numero delle *Centurie* , così la bilancia del potere fu totalmente trasferita nelle mani de' ricchi ; e quei della più povera condizione furono privati del loro primo influsso ed autorità negli affari dello Stato (*p*) : la qual così fatta instituzione si osservò sempre da poi per le susseguenti etadi, nell'elezioni de' principali magistrati , e nella determinazione di tutte le principali faccende della Repubblica.

Questi fatti, confermati da tutti gli Scrittori, mostrano, essere sempre stato assai grande il potere del popolo , anche sotto il governo regio . Egli s' estendeva alla elezione , non sol de' loro Re , ma di tutti gli altri Magistra-

(p) *Non enim viritim suffragium eadem vi eodemque jure promiscue omnibus datum est : sed gradus facti , ut neque exclusus quisquam suffragio videretur , & vis omnis penes primores civitatis esset* . Liv. I. 43. Dionys. lib. 4. 20. 21.

strati; nè io trovo ragione di pensare, che i Senatori venissero eccettuati; o almeno non ne trovo alcuna che basti per far contrappeso al testimonio in contrario di così grave Autore, come *Dionisio*.

Quando fu demolita *Alba* da *Tullo Hostilio*, alcune delle famiglie principali di quella Città furono parimenti arrolate nel Senato. *Livio* ne conta sei, *Dionisio* sette (q); e *Manuzio*, per far accordare i lor computi con quello che dicesi circa il numero limitato del Senato, pensa che cotesti *Albani* non fossero creati Senatori, ma *Patrizj* soltanto, e per tal mezzo resi capaci d'essere eletti membri del Senato, in occasione di vacanza. Ma forse più probabilmente è da supporre, che il numero degli *Albani*, presi nel Senato in quel tempo, non fosse niente più di quello, che occorreva per empire i luoghi vuoti d'allora, sì che avesse il Senato il suo complemento fisso e certo di due cento. Questo affare nulladimeno, come accenna *Dionisio*, non fu composto e terminato senza il consenso e del Senato e del popolo.

L'ul-

(q) Liv. 1. 30. Dionys. 3. 29.

L'ultima aumentazione del Senato, sotto de' Re, fu fatta da *Tarquinio Prisco*, il quale vi aggiunse cento nuovi membri, da famiglie plebee, e sì fe gire fino a *trecento* il numero intero. Fece egli ciò, al dir di *Livio*, per rafforzare il suo particolare interesse, e suscitare una sicura fazione a suo pro, ne' nuovi Senatori creature sue (*r*): dal che M. *Vertot* conchiude, *che il popolo non ebbe parte in questa elezione*. Ma egli è incredibile, che un'innovazione di tanta importanza, la qual dovette certamente disgustare i Nobili, si fosse tentata e stabilita da un Re elettivo, se non fosse stata sostenuta col potere e co' suffragj del popolo: e spezialmente da un Principe, così guardingo e circospetto, in non dare gelosia a' suoi sudditi, che non accettò le vesti e le insegne del potere supremo, che furongli presentate dai *Toscani*, i quali egli avea soggiogati in guerra, finchè non n'ebbe chiesto l'avviso del Senato o del popolo, ed ottenutane l'approvazione (*t*).

Ma

(r) *Factio haud dubia Regis, cujus beneficio in curiam venerant*. Liv. 1. 35.

(s) Vedi la Risposta di M. *Vertot* a E. *Stanhope*. (t) Dionys. 3. 62.

Ma voi, Milord, osservate quì, che *Dionisio* stesso ascrive quest' atto al Principe, senza fare alcuna menzione del popolo (*u*): A che io rispondo, che dopo ch' egli avea precisamente e più volte spiegato l' intero metodo ed ordine, onde s' empiva il Senato, non potè egli credere superfluo di ripetere il cerimoniale ad ogni occasione? non dovea egli immaginarsi, che quello ch' era stato da lui così particolarmente descritto, s' applicherebbe da' Lettori ad ogni caso susseguente della medesima spezie? E poichè una volta questo punto era stato ben dichiarato, chi non vede che naturalmente egli, come gli altri Scrittori, per motivo di brevità, potea imputare l' atto fatto in conseguenza dell' ordinario procedere, al suo principale motore e direttore? Poichè *Dionisio* adunque, il più accurato di tutti i Romani Storici, e che tutta la particolar questione che da noi si ventila, più per disteso e con maggior chiarezza tratta, che alcuno di essi, è espressamente dal canto mio; e poichè tutti gli altri, che paion discordare da lui, la toccano sol leggiermente e incidentemente; nè però assolutamente

te

(u) Id. 67.

te gli contradicono; non posso non pensare, che, per quanto l'autorità vale, la mia ipotesi parer dee meglio fondata che quella dell'Eccellenza Vostra.

Considererò perciò in ultimo luogo, quanto ella venga avvalorata e confermata con argomenti, presi dalla natura e da' principj fondamentali del Romano Governo, com' egli era amministrato sotto de' Re. I primi Cittadini di Roma erano tutti volontarj avventurieri, i quali *Romulo* il lor giovane Duce, non potea indurre, o pensar di attaccare al servizio suo, se non se colla promessa di grandi immunità, e diritti, e con dar loro una parte, insiem con essoi, nell' amministrazione de' lor comuni affari. Questa condiscendenza era necessaria in quelle circostanze, e però troviamo, ch' egli accordò loro tutti i privilegj, anche d'una *Democrazia; il diritto di far le leggi, la guerra, e la pace, con l'elezione di tutti i lor Magistrati*, e probabilissimamente perciò de' *Senatori*. Ora, una volta che tai diritti sono stati accordati, e goduti dal popolo, non è credibile, che mai egli soffrisse d'esserne privato; o che Re elettivi, e di una giurisdizione così limitata, fossero disposti o idonei a spogliar-

gliarneli affatto. Il loro primo Re, *Romulo*, appena incominciò a violare le costituzioni, fatte da lui medesimo, che, siccome viene creduto comunemente, fu di nascosto levato di vita (*x*): e l'ultimo loro Re *Tarquinio*, per avere più apertamente e violentemente offese le lor Libertà, non solo perdè la corona, ma diede occasione alla total estinzione del regio governo (*y*). I Re di mezzo, non par, che abbiano tentata alcuna cosa in onta della libertà e de' Privilegj del popolo: imperocchè nel sopramentovato caso, allorchè *Servio Tullio* pensò di diminuire l'autorità de' più vili e poveri, ciò fu un accrescere nel medesimo tempo quella de' ricchi; e cambiare soltanto le mani, non il potere de' suoi signori, cioè del popolo; a cui, siccome Cicerone l'addita, e come dichiara Se-

(x) Οἱ δὲ τὰ πιθανώτατα γράφοντες, πρὸς τῶν ἰδίων πολιτῶν λέγουσιν αὐτὸν ἀποθανεῖν. Dionys. 2. 56. it. Appia. de Bell. Civ. 2.

(y) *Hic enim regum primus traditum a primoribus morem de omnibus Senatum consulendi solvit. Domesticis Conciliis remp. administravit, bellum, pacem, fœdera, societates per se ipse cum quibus voluit, injussu populi ac Senatus, fecit diremitque.* Liv. 1. 48.

Seneca con la di lui autorità, vi fu sempre *appellazione* dai Magistrati, e sin dai Re medesimi (z).

I Re per verità, dovettero, in virtù del loro ufizio, avere un grande influsso su le deliberazioni del popolo. Prerogativa de' Re si era, convocare il popolo, presiedere nelle sue assemblee; proporre gli affari da ventilarsi; o le persone da eleggersi; e dare la lor propria opinione, i primi (*a*). Di maniera che non occorre maravigliarsi, che gli Scrittori, i quai non trattavano le materie con critica, ascrivessero ai Re il risultato di tutti i pubblici consigli. Ciò sempre fanno, quando parlano dell'affar della *guerra* e della *pace*; che pur era l' indubitabile prerogativa del Popolo; e quando però

(z) *Partim regiis institutis, partim etiam legibus auspicia, cærimoniæ, provocationes, &c.* Cic. Tusc. Qu. 4. 1. *Æque notat Romulum periisse solis defectione. Provocationem ad populum etiam à Regibus fuisse. Id ita in pontificalibus libris aliqui putant, & Fenestella.* Senec. Epist. 108.

(a) *βουλήν τε συνάγειν, καὶ δῆμον συγκαλεῖν καὶ γνώμης ἄρχειν, καὶ τὰ δόξαντα τοῖς πλείοσιν ἐπιτελεῖν. ταῦτα μὲν ἀπέδωκε βασιλεῖ τὰ γέρα.* Dionys. l. 2. 14.

rò fanno l' isteſſo nel caſo, che noi trattiamo, non ſi può ſervirſi del loro teſtimonio, quaſi d' un argomento di qualche peſo, contro il diritto del popolo *di eleggere i Senatori*.

In ſomma, poichè l' origine di *Roma* ſteſſa è involta in favole ed oſcurità, non è ſtrano, che le prime geſta de' ſuoi Cittadini ſieno parimenti oſcure ed incerte: ma dopo una rigoroſiſſima ricerca dello ſtato della preſente quiſtione *, come andaſſe la coſa ſotto il governo de' Re, ſono addotto a conchiudere, dall' eſpreſſa teſtimonianza del miglior Storico, dal concorſo di fatti conſimili, e dalla probabilità della coſa ſteſſa, che *il diritto di eleggere Senatori* originalmente e coſtituzionalmente riſiedeva nel Popolo.

Noi ſiamo ora arrivati allo ſtato Conſolare di *Roma*: ed in coteſto memorabile cambiamento di governo, e nell' eſpulſione de' Re effettuata da un popolo ingiuriato con tanto ſpirito e riſoluzione per il racquiſto de' loro giuſti diritti, aſpettar dobbiamo di trovare i Romani in poſſeſſo di ogni privilegio, cui legalmente pretender poteſſero. Imperocchè la noſtra ragione ſola ci ſuggerirebbe, quello che tutti gli Au-

tori

tori atteſtano, che ne' principj, e nello ſtato non ben compoſto di queſta rivoluzione, dovette neceſſariamente il Senato uſare verſo il corpo della plebe e de' Cittadini (*b*) una grande condiſcendenza e riguardo. Io eſaminerò dunque, que' fatti e quelle teſtimonianze che allegar ſi poſſono, nel corſo di queſto primo periodo del Governo Conſolare, ſino alla creazione de' Cenſori, che inchiude ſeſſanta ſette anni.

Il primo eſercizio del potere del popolo, fu eleggere due Conſoli, per ſupplire in luogo del diſcacciato Re: i quali furono allora eletti, ſiccome lo furon ſempre da poi nei *Comizj Centuriati*, o con le voci del popolo radunato nelle ſue *Centurie*, giuſta l' iſtituzione di *Servio Tullio*: e la prima cura de' nuovi Conſoli, fu aſſicurare al popolo tutti i ſuoi diritti, che l' ultimo Re *Tarquinio* avea violati; particolarmente la deciſione di tutti i grandi affari di Stato nelle lor pubbliche aſſemblee (*c*).

P. *Vale-*

(b) *Multa blandimenta plebi per id tempus a Senatu data*. Liv. 1. 9.

(c) Dionyſ. 5. 2.

P. *Valerio*, il Collega di *Bruto* nel Consolato, fu così ardente vendicatore ed assertore dell' autorità del popolo, che acquistò per questo il nome di *Poplicola* (*d*). Tuttavolta essendo avvenuto, ch' egli si edificasse la propria casa sopra d' un' eminenza, diede ombra ai Cittadini, come se la destinasse per rocca, ed affettasse un potere pregiudiziale alla lor libertà. Per lo che, ei demolì quella parte che avea già alzata, e radunato il popolo, affine di giustificarsi, comandò a' suoi ministri, che entrando nell' Assemblea, abbassassero, e lasciassero cadere i *fasci*, o le insegne del suo Magistrato, quasi per confessare, che *la maestà della Plebe* era superiore a quella de' Consoli (*e*). Se dunque il potere de' Consoli era lo stesso che quello de' Re, come tutti gli Scrittori antichi dichiarano (*f*), è cer-

C to

(d) *Qui populi majestatem venerando* Poplicolæ *nomen assecutus est*. Val.Max. 4. 1.

(e) *Gratum id multitudini spectaculum fuit, submissa sibi esse imperii insignia; confessionemque factam, populi quam Consulis majestatem, vimque majorem esse*. Liv.2. 7. Vid.Dionys.5.19.

(f) *Sed quoniam regale civitatis genus probatum quondam, postea non tam regni quam regis vitiis*

to che il potere del popolo fu sempre ad entrambi superiore.

Questo era lo stato delle cose nell'infanzia della Repubblica; in cui il popolo fu grandemente accarezzato, finchè durò qualche apprensione di pericolo, per parte del loro deposto Re, o della sua famiglia (*g*): e in cotai circostanze, il Senato, ch' era stato ridotto, per lo regno arbitrario di *Tarquinio*, alla metà del suo legittimo numero, ebbe il suo primo complemento di *trecento*, per opera di *Bruto* e di *Valerio*; o d'uno o dell'altro de' due, riferendo ciò gli Scrittori diversamente. Tutto quello che *Dionisio* infatti, e *Livio* ne dicono, è, che *fu scelto il numero de' migliori Cittadini, prendendoli dalla plebe, per empire i luoghi vuoti* (*h*). Ma

*vitiis repudiatum est, res manebat, cum unus omnibus magistratibus imperaret*. Cic. de Legib. 3.

*Libertatis autem initium inde magis, quia annuum imperium Consulare factum est, quam quod diminutum quicquam sit ex regia potestate: omnia jura, omnia insignia primi Consules tenuere*. Liv. 2. 1.

(g) *Plebi, cui ad eum diem summa ope inservitum erat*. Ibid. 21.

(h) Liv. 2. 1. Dionys. 5. 13.

Ma non possiamo immaginarci, che un atto di così gran momento si compiesse senza lo speziale comando e voto del popolo, in un tempo, in cui niuna altra cosa di qualche importanza facevasi senza di lui: la ragion della cosa, ed il potere del popolo in tutti i casi simili, devono persuaderci del contrario.

Il fatto che vien appresso, e che riguarda la nostra questione, è, l'ammission d'*Appio Claudio* nel Senato. Egli era uno de' Capi della Nazione *Sabina*, che avea disertato, e s'era ridotto a *Roma*, con un corpo di suoi amici e dipendenti, fin al numero di cinque mila; a' quali la libertà Romana, e alcune terre furono assegnate, e ad *Appio* stesso, un luogo nel Senato. *Livio* non dice, con quale autorità questo si facesse; ma *Dionisio* scrive, che fu con *un ordine del Senato e del popolo* (i): cioè, con un previo decreto del Senato, approvato e ratificato da una assemblea del popolo: ch'era la regolare e legittima maniera di transigere tutti i pubblici affari, fin dal principio della Repubblica, e che durò generalmente

 ad

(i) Ἀνθ' ὧν ἡ βουλὴ καὶ ὁ δῆμος εἰς τε τοὺς πατρικίους αὐτὸν ἐνέγραψε. Dion. l. 5. 40. Liv. 2. 16.

ad esser tale in tutti i tempi quieti e pacifici, fin al fine di essa (k).

Questi sono i soli esempj che troviamo, del riempimento del Senato, dall'espulsione de' Re, fin alla creazione de' Censori: e quantunque non abbiamo un'informazione diretta, per quale autorità ciò s'eseguisse, nulladimeno è certo, che fu sempre coll'intervenzione, e per lo potere del popolo; giusta l'espressa testimonianza di Cicerone, e la parlata di *Canuleio* Tribuno, a cui ci manda l'E. V. dove dichiarasi, che dopo l'estinzione del Regio governo, l'ammission di tutti i membri nel Senato fu data *per lo comando del popolo* (*l*).

Dal-

(k) *Brutus ex S. Co. ad populum tulit*. Liv. 2. 2.

*Per intercessionem Collegarum, qui nullum plebiscitum nisi ex autoritate Senatus, passuros se perferri, ostendunt, discussum est*. Liv. 4. 49.

*Potestas in populo, auctoritas in Senatu est*. Cic. de Leg. 3.

*Decreverunt Patres, ut cum populus regem jussisset, id sic ratum esset si patres auctores fierent, hodieque in legibus magistratibusque rogandis usurpatur idem jus, vi adempta, priusquam populus suffragium ineat, in incertum comitiorum eventum patres auctores fiunt*. Liv. 1. 17.

(l) *Deligerentur autem in id consilium ab uni-*

Dalle aumentazioni, poco anzi mentovate, sino all'instituzione della Censura, vi è un intervallo di sessanta anni o più, senza che facciasi menzione veruna di riordinamento e redintegrazione de' luoghi del Senato, di qualsisia sorte: ma pur vi debbe essere stato qualche metodo costante di compirne il numero, durante tal tempo, altrimenti sarebbesi intieramente estinto. I Consoli, la cui provincia era allora, tenere il *Censo*, e celebrare la *generale lustrazione* de' Cittadini, ogni volta che lo giudicavano necessario, aveano, in conseguenza di tale ufizio, la cura e l'impegno parimenti di comporre ed accertare il ruolo o la lista del Senato nel medesimo tempo. Pure non vien registrato alcun esempio, dell' esercizio di questo potere, nè fatto alcuno che v'abbia relazione, sia d'ammissione, sia d'ejezione di Senatori: di maniera che lo stato del Senato in cotesto periodo ci vien lasciato totalmente all'oscuro dagli anti-



*verso populo, aditusque in illum summum ordinem omnium civium industriæ ac virtuti pateret*. Cic. pro Sex. §. 137.

*Aut ab regibus lecti, aut post reges exactos, jussu populi*. Liv. 4. 4.

tichi, ned è ſtato illuſtrato, per quanto io mi ſappia, da alcun de' moderni.

Il più probabile diviſamento, che poſſa farſi intorno a queſt' affare, ſi è, che il Senato cominciò oramai ad eſſere regolarmente ſupplito co' Magiſtrati annui, che furono verſo coteſto tempo inſtituiti, ed eletti dal popolo. Queſti erano due *Queſtori* di famiglie *Patricie*, e *cinque Tribuni* del popolo, con due *Edili* di famiglie *plebee*; ai quali furono aggiunti *cinque altri Tribuni* in appreſſo: e ſe ſupponiamo che tutti queſti abbiano avuto l'ammiſſione nel Senato in virtù del loro ufizio, e per conſeguenza il diritto d'eſſere arrolati da' Conſoli, nel *Luſtro* ſuſſeguente, ciò darebbe un competente ſupplemento agli ordinarj poſti vacanti di quell' Aſſemblea; e qualche acceſſione potè ella eziandio ricevere da' *Decemviri*, che non erano tutti *Patricj*, e nè men Senatori per avventura, prima della loro elezione al Decemvirato. Se il fatto procedette a queſto modo, ſiccome io m'avviſo, ciò ne darà maniera facile di ſpiegare il ſilenzio degli Autori ſu queſto propoſito; come ſendo una coſa appunto, che andava co' ſuoi piedi, sì che non v'era niente

di

di notabile, o che sembrasse meritare un particolare racconto.

L'ufizio di *Questore*, che fu instituito il primo, sempre è mentovato dagli antichi come il primo passo d'onore nella Repubblica, e quello che dava ingresso nel Senato (*m*). In quanto a' *Tribuni*, l'autorità di Valerio Massimo, ha presto determinato ognuno a credere, che alla lor prima creazione, non venissero ammessi nel Senato, ma avessero sedie, collocate per essi, davanti alla porta, nel vestibolo (*n*). Ma noi possiamo ragionevolmente conchiudere, che un Magistrato così ambizioso e potente, che potea, colla sua semplice negativa, fermare, e por obice a tutto quello che si faceva dentro il Senato, non per lunga pezza contentato siasi di starsene fuori. *A. Gellio* dice, che i *Tribuni* non fur fatti Senatori, prima della Legge d'*Atinio* (*o*); il quale credesi essere *Atinius*



(m) *Quæstura, primus gradus honoris*. Cic. in Ver. Att. t. 4.

(n) *Illud quoque memoria repetendum est; quod Tribunis plebis intrare Curiam non licebat; ante valvas autem positis subselliis, decreta patrum attentissima cura examinabant*. Val. Max. l. 2. c. 2. 7.

(o) *Nam & Tribunis plebis Senatus habendi jus*

*Labeo*, Tribuno del popolo, A. U. 623. (*p*) Ma ciò non può essere vero; poichè dall'autorità di Dionisio abbiam manifestamente, che presso a quattro secoli innanzi, i *Tribuni*, per la mera autorità e per lo gran potere della loro Carica, avean conseguita una attuale ammissione nel Senato, due anni dopo la lor prima creazione (*q*): e nel Senato appunto noi li troviamo con gran calore promovere e rafforzare le dimande della Plebe, perchè fosse libero *contrar matrimonj tra plebei e nobili*, e fosse accordata la *scelta d'un Console plebeo* (*r*): di maniera che lo scopo di cotesta Legge *Atinia* non potè essere, siccome d'ordinario intendesi, che i Tribuni fossero Senatori in virtù del loro ufizio, poi-

*jus erat, quamquam Senatores non essent, ante Atinium Plebiscitum*. A. Gell. 14. 8.

(p) Vid. Pighii Annales. A. U. 623.

Ταῦτα δὲ ὁρῶντες οἱ δήμαρχοι· παρῆσαν γὰρ τῷ συνεδρίῳ, παρακληθέντες ὑπὸ τῶν ὑπάτων. Dionys. l. 7. 25. A. U. 263. Καὶ τοῦτο ἔπεισαν ἡμᾶς οἱ σύμβουλοι τὸ ἀρχεῖον ἐάσαι παρελθεῖν εἰς τὴν βουλήν. Ibid. 49.

(q) Ἔπειτα συναχθέντες εἰς τὸ βουλευτήριον οἱ σύνεδροι, παρόντων καὶ τῶν δημάρχων. Dionys. l. X. 11.

(r) Liv. 4. 1, 2, 3. Dion. XI. 57.

poichè l'erano già stati sin dal principio; ma che, per il tempo avvenire, fossero sempre eletti dal corpo del Senato, o, che è l'istessa cosa, fuor da quelli che aveano già sostenuto il carico di *Questore*.

Circa tredici anni avanti la creazione de' Censori, i Tribuni cominciarono ad assumere il diritto di convocare il Senato; e di proporgli, ciò ch'eglino giudicavano opportuno (*s*). Prerogativa, che i Consoli soli avean sempre dianzi esercitata; e che io reputo una chiara prova, dell' esser' eglino allora membri del Senato: e trovo parimenti, che due Patrizj, anche di dignità Consolare, furono eletti Tribuni della plebe verso il medesimo tempo, in una maniera straordinaria (*t*): del che appena si può render ragione, se non si suppone che cotesto Magistrato avesse già avuta ammission nel Senato.

Innanzi di questo tempo pochi anni, nella morte d' uno de' Consoli, e per la

(s) Dionys. x. 31.

(t) *Novi Tribuni plebis in cooptandis collegis Patrum voluntatem foverunt: duos etiam Patricios Consularesque Sp. Tarpeium, & A. Aterium cooptavere.* Liv. 3. 65.

la malattia dell'altro, in un tempo di grande costernazione in *Roma*, il supremo potere, e governo del pubblico fu commesso agli *Edili* (*u*): il qual grande rispetto e la qual distinzione per il loro ufizio, fa con ragione conchiudere, che questi Magistrati pure erano in quel tempo nel Senato, siccome indubitabilmente vi furono di là a pochissimo tempo. Ma la veemente contesa, accennatasi di sopra, per il diritto di eleggere un *Console Plebeo*, la quale sussistè per un lungo tempo, par che dimostri la verità della mia opinione: essendo affatto incredibile, che la plebe dimandasse, d'avere un del suo corpo, messo alla testa del Senato, innanzi che vi avesse ottenuto almeno il mero ingresso, per alcuno degli altri plebei Magistrati.

Non posso tralasciare la menzione d'un altro fatto, che non è estraneo dal nostro scopo presente, quantunque non sia avvenuto se non circa 200. anni più tardi; ed è questo: Il *Flamen Diali*, od il sovrano Sacerdote di Giove, ravvivè

(u) *Circuitio & cura Ædilium plebis erant: ad eos summa rerum ac majestas consularis imperii venerat*. Liv. 3. 6. 7.

vò un'antica pretesa, di aver un seggio nel Senato, per diritto del suo ufizio, che, per la stupidità de' suoi antecessori, non era stato dimandato o goduto per più generazioni. Il Pretore rigettò cotal pretesa, nè comportò ch'egli sedesse in quell'Assemblea: ma avendo il Sacerdote appellato ai Tribuni, cioè al popolo, il suo diritto fu confermato, e gli fu permesso di prendere il suo posto come Senatore (*x*). Questo fatto mostra, che il privilegio del Senato ha potuto essere annesso ad una Carica, senza farsene alcuna menzione dagli Storici; imperocchè non abbiamo il menomo cenno appresso alcuno di essi, dell'origine di questo diritto del *Flamine*; nè alcuna ricordanza di lui come Senatore, salvocchè in questa occasione appunto, che abbiam toccata; quantunque dalla maniera della sua appellazione, la pretesa sembri essere stata fondata sopra qualche antica concessione avuta dal popolo.

Ma ci può forse venire opposto, che benchè gli annui Magistrati somministrassero un mediocre supplemento a' luoghi vuoti del Senato che accadean d'ordinario, vi doveva nulladimeno essere qual-

(x) Liv. 27. 8.

qualche altro metodo per le deficienze ſtraordinarie, cagionate dagl' infortunj delle guerre fuori, o dalle malattie domeſtiche, di che vi ſono diverſi eſempj nella Storia Romana. Per riſpondere a che, ſi dee confeſſare, che il Senato, in queſte particolari eſigenze, dimandava un più copioſo ſupplemento, di quel che ſomminiſtrar poteſſero le cariche pubbliche: ed il metodo di empire i luoghi vuoti in tali occaſioni ſtraordinarie, pare eſſere ſtato regolato a norma di ciò che fecero i primi Conſoli, nel primo arrolamento e complemento del Senato: imperocchè queſto dovette probabilmente ſervir d' eſempio coſtante per l' avvenire; ſecondo il quale tutti i futuri Conſoli, ſiccome ragionevolmente poſſiam preſumere, uſarono di ſceverare e additare un certo numero de' migliori e più riputati Cittadini dell' ordine Equeſtre, da proporſi all' elezione ed approvazione del popolo nella ſua generale aſſemblea; che con approvare e confermare la liſta, dava a' nominati un completo ed immediato diritto al rango ed al titolo di Senatori, in vita.

Ciò apparirà ancor più probabile, ſe

se si rifletterà sopra un fatto o due, narrati da tutti gli Storici. *Sp. Melio*, che tentò di farsi Re, era uno de' più ricchi e popolari membri tra la plebe, d'ordine equestre; e pure da ciò che scrive *Livio*, è manifesto, ch'ei fu Senatore: imperocchè la sua prima ambizione, dicesi che fosse stata solamente d'essere eletto Console, lo che pare che inchiuda e porti già seco lo stato di Senatore: ma la parlata del Dittatore intorno a lui, l'afferma direttamente: imperocchè osserva pieno di sdegno, che *colui, che neppur avea potuto essere Tribuno, e cui, per cagion della sua nascita, la Città non sel potea digerir Senatore, sperasse d'esser sofferto per Re* (y).

Circa quarant'anni dopo questo, *P. Licinio Calvo*, altro uomo della plebe famoso, fu eletto Tribuno militare con autorità consolare. Egli fu il primo plebeo, che sia stato innalzato a quella dignità; ma la Storia non ci ha infor-

(y) *Ex equestri Ordine, ut illis temporibus, prædives, — cui Tribunatus plebis magis optandus quam sperandus — ut quem Senatorem concoquere civitas vix posset, regem ferret.* Liv. 4. 13. 15.

indubitabili. Imperocchè tali orazioni dette in pubblico, e nel cospetto de' Censori medesimi, sarebbono state considerate come un insulto alla loro autorità, ed arebbono provocata la loro animadversione, se non fossero state dichiaratamente e incontrastabilmente vere. La testimonianza di Cicerone è confermata ancor da *Livio* (c), il che dà occasione a M. *Vertot* d'osservare, *che il singolare diritto di creare Senatori è attribuito al popolo da due i più celebri Scrittori della repubblica*. Ma dopo d'aver riconosciuta una così grande autorità, afferma, troppo inconsideratamente, colle parole che seguono appresso, *che tutti i fatti ed esempj della Storia sono chiaramente*

*Populi Romani tecto ac domo non invitet? qui honos non homini solum habetur, sed primum* Populo Romano, *cujus beneficio in hunc ordinem venimus*. In Ver. l. 4. xi.

*Si populum* Romanum, *cujus honoribus in amplissimo concilio & in altissimo gradu dignitatis atque in hac omnium terrarum arce collocati sumus*. Post red. in Sen. 1.

*Et palam fortissime atque honestissime dicerent, se potuisse judicio populi Romani in amplissimum locum pervenire, si sua studia ad honores petendos conferre voluissent*. Pro Cluent. 56.

(c) *Aut ab regibus lecti, (in Senatum) aut post reges exactos, jussu populi*. Liv. 4. 4.

*mente contro di essa* (*d*). Imperocchè qualunque cosa che cotesti fatti sembrino additare, leggiermente considerati, ed in tale distanza di tempo, pure è certo che si debbe dar loro un' interpretazione, la quale s'accordi con una testimonianza sì precisa ed autentica.

Ma in verità, il diritto del popolo d'eleggere i Magistrati, era l'istesso che quello di eleggere i Senatori; poichè i Magistrati per virtù del loro ufizio ottenevano un posto conseguentemente nel Senato: cioè, *i Questori*, *i Tribuni della plebe*, *gli Edili*, *i Pretori*, *i Consoli*; imperocchè questa era la regolar gradazione, od i passi d'onore, per li quali ognuno, nel corso della sua ambizione, aveva da ascendere ordinatamente. Metodo trovato con grande prudenza e politica; per lo quale, a niuno si potea commettere il potere supremo, con le redini del governo, che non avesse prima dato un saggio de' suoi talenti, per tutti gli ufizj inferiori, e per tutti i rami subordinati di esso: ed in conseguenza troviamo ne' vecchj Fasti od Annali, molti esempj di persone che

 avean

(d) *Reponse au Memoire de Lord Stanhope.*

avean proceduto regolarmente per tutti (*e*).

I giovani Patricj per verità, superbi per la loro alta nascita, e confidati nell' autorità delle loro famiglie, erano molte volte spinti alle più alte cariche, senza la briga di sollecitare per ottener le inferiori. Ma di questo fecero sempre risentimenti, e gravi querele i Tribuni, come d' una violazion della Costituzione; *che i nobili nel loro cammino al Consolato, saltassero i gradini intermedj, e trascurassero gli onori inferiori di Edile e di Pretore*: come nel caso di *T. Quinctio Flaminio*, il quale dopo aver avuta la carica di *Questore*, fu eletto Console coll' autorità del Senato (*f*): e ad oggetto di correggere appunto questa licenza ed irregolarità, Silla in decorso di tempo, con una legge spe-

(e) Q. Cassio Longino fu eletto Questore A. U. 575. Tribuno del P. 580. Edile 583. Pretore 586. Console 589. *Vide Pigh. Annales*.

(f) *Comitia per tribunos pleb. impediebantur, quod T. Quinctium Flaminium Consulatum ex Quæstura petere non patiebantur. Jam Ædilitatem Præturamque fastidiri, nec per honorum gradus documentum sui dantes, nobiles homines tendere ad Consulatum, sed transcendendo media imis continuare*. Liv. 32. 7.

speziale, ingiunse l'obbligazione di passare pegli ufizj inferiori, come qualificazion necessaria per il Consolato. Ma la pratica stessa non dirivava già la sua origine da questa Legge *Cornelia*, come par che voglia accennare l'Eccellenza Vostra: ma era fondata sopra una costituzione, od. un costume antichissimo.

Esaminiamo dunque, dopo ogni altra cosa, qual parte spettasse ai Censori, in quest'affar di creare i Senatori. La Censura fu prima istituita A. U. 311. non già per torre qualche parte di potere al popolo, ma solo per alleggerire le cure ed i pensieri de' Consoli: che oramai ne avean tante, che forse non vi potean bene accudire: e l'affar principale di questi Censori, fu sollevarli dalla fatica di tenere il *Censo* ed il *Lustro*, lo che i Consoli non avean potuto compiere per lo corso di diciasett'anni: cioè di fare una rassegna generale di tutto il popolo, sempre che ve ne fosse d'uopo: di fissare i veri distretti e le divisioni delle Tribù; assegnare ad ogni Cittadino il suo proprio ordine e rango, secondo un calcolo de' suoi beni, e fare un nuovo ruolo, con lasciar fuori i nomi de' morti, ed aggiu-

gner quelli che aveano acquiſtato il diritto a riempire i lor poſti; cioè i magiſtrati, ch' erano ſtati eletti ne' loro ufficj dopo l' ultima nomina.

Ma oltre queſta cura, ch' era meramente miniſteriale, avevano la particolar disamina ed inſpezione ſopra i coſtumi di tutt' i Cittadini, ed in conſeguenza di ciò, il potere di cenſurare, o riprendere qualunque vizio, o disordine nelle azioni, in tutti gli ordini di uomini; di adempire alla qual parte ſenza pregiudizj del favore o dell' affezione, ſolennemente giuravano. Ma queſto potere non giugneva più oltre, che all' infligere una pubblica nota d' ignominia, su le perſone libertine e vizioſe, a miſura dello ſcandalo, che dato aveano; con degradarle o ſoſpenderle dai privilegj di quell' ordine particolare, che occupavano nella Città. Queſta era la loro propria giurisdizione, ed il fondamento del lor potere ſopra il Senato; in virtù del quale, frequentemente il purgavano d' alcuni de' ſuoi indegni e diſcoli membri; con laſciar fuori dal nuovo ruolo i nomi di que' Senatori, che giudicavano immeritevoli d' aver ſeggio in quell' augusta aſſemblea, per i loro notorj delitti;

litti;

litti; ch' erano appunto le cagioni da loro ordinariamente assegnate, per le quali inflitto avevano la nota di questa disgrazia (*g*). Vi sono molti esempj di Senatori, discacciati così da' Censori, generalmente per giuste cause; ma pur qualche volta per mera fantastica perversità, per invidia, o vendetta (*h*): ma

(g) *Censor penes quem majores nostri judicium Senatus de dignitate esse voluerunt*. Cic. pro Dom. 51.

*Hic annus Censuræ initium fuit; rei a parva origine ortæ: quæ deinde tanto incremento aucta est, ut morum disciplinæque Romanæ penes eam regimen, Senatus, equitumque centuriæ, decoris dedecorisque discrimen sub ditione ejus magistratus*. Liv. 4. 8.

*Patrum memoria institutum fertur, ut censores Senatu motis adscriberent notas*. Id. 39. 42.

(h) Vedi la Storia della Censura di C. Claudio Nerone, e di M. Livio Salinatore, in cui ambedue s' affrontarono irragionevolmente, e l' un l' altro si fecer cadere in disgrazia con una nota censoria; e furono eziandio chiamati a render conto della loro amministrazione, da un de' Tribuni. *Itaque ibi fœdum certamen inquinandi famam alterius cum suæ famæ damno factum est ... Cn. Bæbius tribunus pl. ad populum diem utrique dixit*. Liv. 39. 37.

ma in tali casi, v'era sempre la libertà d'appellare al finale giudizio del popolo. A tal che il potere Censorio, propriamente parlando, non era quel di fare o disfare i Senatori, ma di arrolare sol quelli, che il popolo avea fatti; e d'invigilare sopra i loro costumi, e censurare i lor vizj; sopra di che aveano una speziale giurisdizione delegata dal popolo. La lor regola di censurare pare sia stata fondata sopra un'antica massima della politica Romana, che ingiungeva, *che il Senato dovesse essere puro da ogni disonore e turpitudine, ed un esempio di buoni costumi a tutti gli altri ordini della Città* (i).

Egli è certo, che diverse leggi furono fatte in diversi tempi, per regolare la condotta de' Censori, delle quali non abbiamo in oggi reliquie. *Festo* parla d'una, non mentovata da alcun altro Scrittore, cioè della *Legge Ovinia*; per la quale, eglino eran obbligati, componendo il rolo del Senato, *di prendere i più buoni d'ogni ordine, eletti*

(i) *Censores probrum in Senatu ne relinquunto. Is ordo vitio careto. Ceteris specimen esto.* Cic. de Leg. 3.

*eletti in un' adunanza delle Curie* (*k*). Questa Legge fu probabilmente fatta subito dopo la creazione de' Censori, o almeno subito che principiarono ad estendere il lor potere, e servirsene arbitrariamente; e ciò affine di ridurli alla costituzione originale. *Cicerone* prende motivo di osservare in una delle sue Orazioni (*l*): " che i lor antenati aveano provveduto, mettendo " più freni e ritegni alla potenza de' " Censori: che spesso i loro atti si rescindevano col voto del popolo: che " il popolo, notando un uomo d' infamia, o convincendolo di qualche " vile delitto, privavalo ad un tratto " di tutti i futuri onori, e di ogni " regresso nel Senato; ma che l' ani" madversione Censoria non avea tale " effetto; e che le persone messe in " disonore e nell' ignominia colla lor " censura, d' ordinario venivano ri" messe nel Senato, e talora eziandio " fatte anch' esse da poi Censori. "



(*k*) *Donec Ovinia Tribunitia intervenit, qua sanctum est, ut censores ex omni ordine optimum quemque curiatim Senatu legerent*. In Voc. Praeteriti.

(l) Pro Cluent. 42. 43. 44.

Ed in un altro luogo egli dice, "che
" il giudizio de' Censori non avea al-
" tra forza, che di far arrossire un uo-
" mo; e che quest'era chiamata igno-
" minia perchè era meramente nomi-
" nale (*m*)."

L. *Metello* fu censurato, mentre egli era *Questore*: pur, non ostante questa disgrazia, fu eletto Tribuno del popolo, l'anno seguente, A. U. 540: nel quale ufizio, chiamò i Censori a rendere conto davanti al popolo, dell'ingiuria, che avean fatta a lui; ma fu trattenuto dagli altri Tribuni, sì che non portò l'affare ad un formale giudizio (*n*). Troviamo parimenti *C. Claudio*, e *T. Sempronio* chiamati a sindacato davanti al popolo, per la loro amministrazione nella Censura (*o*): ed in una contesa fra loro, per l'assegnazione d'una conveniente Tribù ai figliuo-
li

(m) Fragm. de Repub. l. 4.

(n) *Extemplo Censoribus – a L. Metello Trib. pl. dies dicta ad populum est. Quæstorem eum proximo anno tribu moverant – sed novem tribunorum auxilio, vetiti causam in Magistratu dicere*. Liv. 24. 43.

(o) *Non recusantibus Censoribus, quo minus primo quoque tempore judicium de se populus faceret*. Liv. 43. 16.

li de' schiavi, fatti liberi, *Claudio* allegò, *che niun Censore potea levare a Cittadino veruno il suo diritto di suffragio, senza l' espresso comando del popolo* (*p*). *Q. Metello*, quando fu Censore, lasciò il nome d' *Atinio* Tribuno della plebe fuor del ruolo del Senato; ma il Tribuno arrabbiato dell' affronto, ordinò che il Censore fosse preso, e gittato dalla Rocca *Tarpeia*; lo che probabilmente sarebbesi eseguito, se gli altri Tribuni non l' avessero salvato. Il medesimo Tribuno tuttavolta ne pigliò la sua vendetta, con la solenne consecrazione de' *beni di Metello* (*q*). Ora questi fatti dimostrano, che il poter de' Censori in vece d' essere assoluto, come V. E. sostiene, nel caso di fare i Senatori, vi avea realmente poca o niuna par-

(p) *Negabat Claudius suffragii lationem injussu populi Censorem cuiquam homini, nedum ordini universo adimere posse*. Liv. 45. 15.

(q) *Atqui C. Atinius, patrum memoria, bona* Q. Metelli, *qui eum ex Senatu Censor ejecerat — consecravit; foculo posito in rostris, adhibitoque Tibicine*. Cic. pro Dom. 47.

*Q. Metellus — ab C. Atinio Labeone — revertens e campo, meridiano tempore, vacuo foro & capitolio, ad Tarpejum raptus ut præcipitaretur, &c.* Plin. Hist. Nat. 44.

parte; e fu molto eziandio limitato e ristretto nella faccenda di disfarli o degradarli, che pur si sa essere stata la lor propria giurisdizione.

Cerchiamo adunque, sopra quali ragioni M. *Vertot* abbia così perentoriamente dichiarato, che i fatti e gli esempj, riferiti nella Storia, sono contrarj a questa nozione del potere del popolo, nel caso che da noi si quistiona. Per questi fatti, egli intende gli esempj di Senatori creati e discacciati colla sola autorità de' Censori, senza verun apparente consenso, od interposizione del popolo: e fin quà dee concedersi, che rare volte e' facevano un nuovo ruolo del Senato, che non ne scacciassero fuori qualcheduno, secondo che o i loro temperamenti, o la particolar condizione de' tempi, disponevanli a maggiore o minore severità: e la loro amministrazione estimavasi per lo più moderata, quando *tre o quattro* solamente n'eran da loro così tralasciati (*r*). Ma si dee

(r) *Censores T. Quintius Flamininus & M. Claudius Marcellus Senatum perlegerunt, quatuor soli præteriti sunt, nemo curuli honore usus, & in equitatu recensendo mitis admodum censura fuit.* Liv. 38. 28.

si dee sempre richiamare all' animo, che i Senatori espulsi aveano il diritto d' appellare al popolo, e domandar ristoro se si stimavano ingiuriati; e se non se ne avvalevano, dobbiamo imputarlo alla debolezza della loro causa, ed alla coscienza della loro reità.

*Catone* il vecchio, essendo Censore, scancellò dal ruolo de' Senatori sette personaggj; e fra gli altri *T. Flaminino*. Ma la sublime qualità della persona da lui tocca, obbligò *Catone* ad esporre la grandezza del suo delitto in una severa parlata; sopra di che osserva *Livio*, " che se egli avesse fatta la
" medesima parlata, per modo d' accu-
" sa, al popolo, avanti la sua animad-
" versione, cui fece di poi, per giusti-
" ficarla, anche *T. Flaminino* stesso,
" se fosse stato allora Censore, come lo
" fu nel Lustro precedente, non avereb-
" be potuto ritenere il suo fratello nel
" Senato. " In fine di questa parlata, *Catone* fa risovvenire al Senatore espulso, " che, se egli negava il fatto, di
" cui accusato veniva, doveva difen-
" dersi, portando al tribunale la Cau-
" sa; se nò, niuno l' avrebbe creduto
" troppo severamente trattato (*s*). "

Que-

(s) Liv. 39. 42. 43.

Questo caso mostra, qual fosse l' ordinario metodo di ricorso e di risarcimento, siccome ancor la ragione, per cui pochi forse erano apparecchiati a farne uso.

I Censori erano per lo più uomini della prima dignità nella Città, e sempre del rango Consolare; cosicchè i loro atti aveano naturalmente un gran peso: e la severità della lor disciplina era considerata dagli onorati uomini di tutti gli ordini, come una gran guardia, e sicurezza per la Repubblica: e quando eziandio adoperavano con motivi di dispetto, e irragionevoli, nulladimeno le parti interessate non sempre pigliavansi la briga di passare per un giudizio, perocchè potevano venir compensati senza d'esso, o da' Censori nuovi, come infatti accadeva (t); o con ottenere un nuovo Magistrato, nelle annuali susseguenti elezioni, col qual mezzo venivano in conseguenza nel Senato rimessi. Ma se alcuna di queste animadversioni proseguì ad avere un effetto durevole, ciò sempre è provenuto dall' universale approvazione

(t) *Eorum notam successores plerumque solvebant*. Ascon. in Divinat. 3.

ne di tutti gli ordini della Città: imperocchè quandunque appariva ch'elleno fussero violente, o affatto ingiuste, nè il Senato nè il popolo le comportava o lasciava correre per un momento.

Così quando *Appio Claudio* Censore (A. U. 447.) per non so quale straordinaria deficienza nel Senato, empì il nuovo ruolo con alcuni di que' Cittadini, gli avoli de' quali erano stati schiavi, contro la regola stabilita e la pratica della Città, *non vi fu pur uno*, dice Livio, *che considerasse quell' elezione per valida* (u); e la prima cosa, che i nuovi Consoli fecero, fu annullarla con un'appellazione al popolo, e ridurre il Senato alla lista vecchia, com'era stata lasciata dai Censori precedenti (w).

L'ufi-

(u) *Appii Claudii censura vires nacta, qui Senatum primus libertinorum filiis inquinaverat: & posteaquam eam lectionem nemo ratam habuit.* Liv. 8. 46.

(w) *Itaque Consules – initio anni, questi apud populum deformatum ordinem prava lectione Senatus – negaverunt eam lectionem se, quæ sine recti pravique discrimine, ad gratiam libidinemque facta esset, observaturos.* – Ibid. 30.

L'ufizio di Censore, nella sua prima istituzione, era destinato ad esser *quinquenne*, o doveva continuare nelle medesime mani per anni cinque; ma questa lunghezza di magistratura, ignota innanzi a Roma, fu presto di poi ridotta a un anno e mezzo, per una legge di *Mamerco Emilio* Dittatore: la qual regolazione, benchè popolare, provocò i Censori così altamente, che in vendetta di tale accorciamento della loro autorità, offesero con la nota Censoria il Dittatore istesso, sbalzandolo eziandio e traendolo fuor della sua Tribù, e privandolo del suo voto come Cittadino. Ma un procedere così stravagante fu immediate represso e sovvertito, nè si permise che avesse il menomo effetto: ed il popolo n' ebbe tale indegnazione, che arebbe fatti in pezzi i Censori, se non fosse stato fermato dall'autorità di *Mamerco* istesso (x): il quale, di là ad otto anni, fu fatto di nuovo Dittatore per la terza volta. *Così poco riguardo si avea*, dice Livio, *alla no-*

(x) *Populi certe tanta indignatio coorta dicitur, ut vis a Censoribus nullius auctoritate, praeterquam ipsius Mamerci, deterreri quiverit*. Liv. 4. 25.

*nota censoria, quando ell' era inflitta immeritevolmente* (*y*): e circa un secolo dopo, troviamo uno de' Tribuni, accennare questo fatto medesimo, come una prova del pregiudizio, che la violenza di cotesto Magistrato recar potea nella Repubblica (*z*).

Io son venuto fin ora dichiarando il potere e la giurisdizione ordinaria de' Censori, per quanto ella avea relazione alla creazion de' Senatori. Ma come sotto i Consoli, così sotto questi Magistrati vi debbono essere state, siccome osservai, alcune creazioni straordinarie, occasionate dalle guerre, e da morbi contagiosi: ed in tutti questi casi, era certamente una regola fissa, di stendere un ruolo degli ottimi personaggi, fuor da tutti gli ordini della Città, per essere proposti al suffragio ed all'approvazione del popolo nella lor generale Adunanza.

Non incontriamo per verità alcuna tale creazione straordinaria, sotto l'autorità

(y) *Adeo nihil censoria animadversio effecit, quo minus regimen rerum ex notata indigne domo peteretur*. Ibid. 30.

(z) *Tenuit Æmilia lex violentos illos Censores -- qui, quid iste Magistratus in Repub. mali facere posset, indicarunt, &c.* Ib. 34.

tà de' Cenſori, nè tampoco alcuna ordinaria, ſe non a capo di cento e venti anni dopo la loro prima inſtituzione, nella Cenſura di *Appio Claudio*: nulladimeno dalla ragion della coſa è da preſumere facilmente, che vi foſſero ſtati diverſi eſempj e dell' una e dell' altra. Leggiamo d'un Dittatore, eletto a queſto fine appunto, A. U. 537. in un tempo, in cui non v'erano Cenſori in ufizio, e quando il Senato era dalla guerra con *Annibale* ridotto a meno che alla metà della ſua conſueta pienezza. Queſto Dittatore, M. *Fabio Buteo*, eſſendo uomo prudente e modeſto, riſolvè di non fare alcun paſſo, di là dalle forme ordinarie. Perciò egli aſceſe immediate su' Roſtri, e in una aſſemblea del popolo, convocatovi per queſto motivo, ordinò, " che l' ultimo ruolo
„ Cenſorio ſi traſcriveſſe, e recitaſſe,
„ ſenza ſcancellarne alcun nome: e
„ ne diede queſta ragione, che non ſi
„ conveniva ad un ſolo uomo, formar
„ giudizio ſopra la riputazione ed i co-
„ ſtumi de' Senatori, il che apparteneva per legge a due. Poſcia in luogo
„ de' morti, primieramente v'aggiunſe
„ quelli, che avevano ſoſtenuto qual-
„ che Magiſtrato Curule dopo l'ultima
„ no-

„ nomina; dopo essi, i *Tribuni*, gli
„ *Edili*, ed i *Questori*; ed alla fine quelli,
„ che non avean sostenuta alcuna di que-
„ ste Cariche, ma avevano servito con
„ onore nelle guerre, e potean mostrar
„ spoglie prese all' Inimico, od una co-
„ rona Civica: ed avendo così aggiun-
„ ti cento e sessanta sette nuovi mem-
„ bri al vecchio catalogo, con approva-
„ zione universale dell' Assemblea, de-
„ pose il suo ufizio (*a*).

M. *Vertot* argomenta, che questa nomina di Senatori fu puro atto e opera del Dittatore, altrimenti che non vi sarebbe stata ragione di lodarnelo per ciò: lo che egli conferma, con mostrar parimenti dall' altro canto, che il biasmo di una cattiva scelta veniva imputato nè più nè meno al Magistrato medesimo; come nel caso d' *Appio Claudio*, allorchè egli tentò d'introdurre i nipoti di schiavi nel Senato (*b*). Ma questo raziocinio non è bene fondato, imperocchè quantunque dovesse naturalmente cader lode o biasmo sopra il Magistrato, a misura, che ciò ch' egli raccomandava, o

E pro-

(a) Liv. 23. 33.
(b) Vedi *Reponse au Memoire de Lord Stanhope*.

procurava che si facesse, meritava per avventura o l'uno o l'altro; ad ogni modo questi due casi fan vedere, che l'approvazione o disapprovazione del popolo non terminavano nella mera lode, o biasmo del Magistrato; ma toccavano proprio l'essenza e validità del di lui atto: imperocchè nel primo caso, dove il popolo approvò, l'atto stette saldo, ed ebbe valore, ed effetto; ma nell'altro, dove disapprovò, fu tosto annullato e rescisso.

Fuvi un'altra creazione straordinaria di Senatori fatta da *Silla* Dittatore, affine di empire il Senato, esausto dalle sue proscrizioni, e dalle guerre civili, con *trecento nuovi membri* presi dall'ordine equestre: la scelta de' quali ei diede intieramente al popolo, in un'Assemblea delle sue Tribù, che di tutte le maniere d'elezione, era la più libera. Il suo disegno senza dubbio fu, di dar loro qualche compensazione, per l'altre sue violenze passate, usando questo rispetto agli antichi diritti e privilegj del Popolo Romano (*c*).

Anteriore a quella di *Silla*, v'è pur una terza aumentazione, mentovata dall'

(c) Appian. de Bell. Civ. l. 1. p. 413.

dall'Epitomatore di *Livio*, ed ascritta a C. *Gracco* (*d*). Con la quale *seicento dell'ordine Equestre*, dicesi essere stati aggiunti al Senato in una volta. Ma ciò non può mai esser vero, perocchè contrario alla testimonianza di tutti gli Scrittori antichi, che altro, più non dicono, se non che il diritto di giudicatura, che avea appartenuto al Senato, dal tempo dei Re, fu trasferito per opra di *Gracco ai Cavalieri*, *in comune coi Senatori*; di maniera che *trecento* doveansene prendere da ciascun ordine, dal corpo de' quali in tutte le Cause dovevano eleggersi i giudici promiscuamente a sorte (*e*). Questo fu l'atto di C. *Gracco*, ch'ebbe vigore sin al tempo di *Silla*; e fu probabilmente questo, che trasse nel suo errore il sopradetto Scrittore: ma se alcuna aumentazione del Senato fu fatta nel medesimo tempo, è certo ch' ella dovette farsi col potere del popolo; che niuno, come questo *Gracco*, vendi-



(d) Lib. 60.

(e) Μόνοι γὰρ ἔκρινον τὰς δίκας, (οἱ συγκλητικοὶ) ϗ διὰ τοῦτο φοβεροὶ τῷ δήμῳ καὶ τοῖς ἱππεῦσιν ἦσαν. ὁ δὲ τριακοσίους τῶν ἱππέων προσκατέλεξεν αὐτοῖς, οὖσι τριακοσίοις, ϗ τὰς κρίσεις κοινὰς τῶν ἑξακοσίων ἐποίησε. Plutar. in Vit. C. Gracch.

cò mai così strenuamente, nè così altamente promosse.

Queste creazioni straordinarie di Senatori, fatte col consenso e coll' approvazione del popolo, nelle sue generali Adunanze, si può presumere, che siensi celebrate giusta le forme della Costituzione, e per conseguenza, ci additano il regolar metodo di procedere ne' casi ordinarj. Ma l' aumentazione fatta da *Silla*, siccome ampliò il numero de' Senatori al di là di quel che mai fosse stato, così fece che vi si ammettessero molti, che erano indegni di tale onore (*f*): e la generale corruttela de' costumi introdotta dalla confusione e dalla licenza di que' torbidi tempi, rese necessario, far rivivere l' ufizio, e la disciplina antica de' Censori (*g*), che era giaciuta in alto sonno già da diecisette anni: ed i nuovi Censori in fatti, *L. Gellio*, e *Cn. Cornelio Lentulo*, esercitarono il loro potere con

(f) *Judicum culpa atque dedecore etiam Censorium nomen, quod asperius antea populo videri solebat, id nunc poscitur, id jam populare atque plausibile factum est*. Cic. in Cæcil. Divinat. 3.

(g) Βουλὴν τε γὰρ ἐκ τῶν ἐπιτυχόντων ἀνθρώπων συνέστησε Σύλλα. Dionys. l. 5. 57.

con maggior severità, che mai prima fossesi conosciuta: imperocchè eglino lasciaron fuora del ruolo del Senato sessantaquattro personaggj; uno de' quali fu *C. Antonio*, che, sette anni dopo fu eletto Console insieme con *Cicerone*; e *P. Lentulo* un altro, il quale, come ho detto di sopra, fu eletto *Pretore* di nuovo dopo la sua disgrazia, ed in cotesto ufizio fu messo a morte per aver conspirato insieme con *Catilina*. *Cicerone* parla di più altri, i quai furono degradati dai medesimi Censori, per la taccia di uomini corrotti, e per la colpa di molte estorsioni nella loro qualità di Giudici; pur, furono tutti non sol rimessi, ma assoluti parimenti di poi da que' medesimi delitti in un legale Giudizio (*h*).

La severità di questa Censura somministrò un pretesto non molto dopo a *P. Clodio*, di procacciare una legge, che proibisse ai Censori il cancellar alcuno dal ruolo del Senato, o notarlo

 d'in-

(*h*) *Quos autem ipse L. Gellius & Cn. Lentulus duo Censores – furti & captarum pecuniarum nomine notaverunt: ii non modo in Senatum redierunt, sed etiam illarum ipsarum rerum judiciis absoluti sunt*. Cic. pro Cluent. 42.

d'infamia in qualunque maniera, sul rapporto della fama comune, o per qualche notorio delitto, *sin che non fosse stato formalmente accusato, e trovato rèo per comune sentenza da ambedue i Censori* (*i*). *Cicerone* inveisce sovente contro questa legge, e taccia rigorosamente *Clodio*, d'aver ristretto od abolito un poter salutare, che per 400. anni avea sussistito, e ch' era necessario per sostenere il credito e la dignità del Senato (*k*). Ma in questo, forse si lasciò Cicerone traportare più tosto dal suo risentimento contro l'inveterato suo nemico, Autore di tal legge, che dall'iniquità della legge stessa, la quale sembra essere stata ragionevole in uno Stato libero.

Ora da tutti questi fatti e testimonj possiamo raccogliere, qual fosse la propria parte de' Censori nell'affar di creare Senatori. Imperocchè nella via ordi-

(i) Τοῖς δὲ τιμηταῖς ἀπηγόρευσε, μήτ᾽ ἀπαλείφειν ἔκ τινος τέλους, μήτ᾽ ἀτιμάζειν μηδένα, χωρὶς ἢ εἴ τις παρ᾽ ἀμφοτέροις σφίσι κριθεὶς ἁλοίη. Dio. l. 37. p. 66. E.

(k) *Ab eodem homine, in stupris inauditis, nefariisque versato, vetus illa magistra pudoris & modestiae, severitas censoria sublata est.* In Pison. 4. pro Sext. 25.

dinaria di farli, altro lor non competeva, se non se d'arrolare i nomi di quelli, che avean sostenuti i pubblici ufizj, dopo l'ultima nomina e rassegna del Senato: e il degradarli, era lasciarli soltanto fuori dal ruolo, quando per li notorj lor delitti, si avean fatti conoscere indegni di quell'alto posto, a cui promossi gli avea il popolo Romano. Ma che non avessero diritto di crearli, è manifesto dal caso del *Flamen Dialis*; il quale, venendo fatta opposizione alla sua pretesa, non cercò risarcimento e protezione dai Censori, ma dai Tribuni; cioè dal popolo, come giudice sovrano dell'affare. Finalmente la descrizione data da *Cicerone*, della giurisdizione Censoria in tutte le sue parti, è esattamente conforme alla mia ipotesi: imperocchè egli non assegna loro alcuna parte nella creazione de' Senatori, nè alcun altro potere sopra quel corpo, fuor che quello che nasceva dal lor diritto d'invigilare sopra i costumi di tutti i Cittadini. *Governino*, dic' egli, *i costumi della Città, e non lascino macchia nè scandalo nel Senato* (l).



(l) *Mores populi regunto: probrum in Senatu ne relinquunto*. Cic. de Legib. 3. 3.

Ma io non debbo tralasciar di confessare, che, quantunque i pubblici Magistrati avessero diritto, per virtù del loro ufizio, ad un luogo nel Senato, nulladimeno non potevano, in rigoroso senso, essere stimati Senatori completi, finchè non erano stati arrolati dai Censori nel Lustro susseguente. Questa è la sola ragione, per la quale gli Scrittori comunemente attribuiscono un assoluto potere ai Censori nel caso di far Senatori; non considerando, che l'arrolamento non era se non cosa di forma, che mai fu negato ad alcuno, se non se per notorio delitto: e che un diritto di creare, e degradar Senatori, con pienezza di potere, è tutt'altra cosa, che la formalità di arrolare solamente quelli, ch'erano da altri stati creati, o di rigettarli per taccia di colpe, che li avean resi indegni di quell'onore, a cui erano stati innalzati da una differente autorità. Imperocchè la parte di scrivere nel ruolo, o di scancellare i nomi de' Senatori, era tutto quello che toccava ai Censori di fare in questa faccenda; nel che erano tuttavia soggetti al finale giudizio del popolo, ed esposti a contradizione e obice nel lor

ope-

operare, dalla parte di qualcun de' Tribuni (*m*).

Oltre questa cura o peso di arrolare i Senatori, e d'invigilare su i lor costumi, era ancor parte della giurisdizione Censoria, *affittare o appaltare tutte le terre, entrate, e dazj della Repubblica; e pattuire cogli artefici, per la fabbrica o riparazione di tutte le opere pubbliche, sì in Roma, come nelle Colonie d'Italia* (*n*). Ora in questo ramo del loro ufizio, egli è certo, che adoperavano meramente sotto l'autorità del popolo, e veniva loro proibito con legge, *il dare ad affitto rendite, salvochè ne' Rostri, sotto l'immediata inspezione, ed alla presenza del popolo* (*o*). In conse-

(m) Dio. l. 37. p. 33. *D. Cn. Tremellius Tribunus, quia lectus non erat in Senatum, intercessit*. Liv. 45. 15.

(n) *Censores interim Romæ — sarta tecta acriter & cum summa fide exegerunt, viam e foro boario ad Veneris & circa foros publicos & ædem Matris magnæ in Palatio faciendam locaverunt, vectigal etiam novum ex Salaria annona statuerunt, &c.* Liv. 29. 37. Polyb. l. 6. 464. C.

(o) *Censoribus vectigalia locare, nisi in conspectu populi Romani non licet*. Cic. de Leg. Agrar. 1. 3.

Ve-

seguenza di che, quando *Fulvio Flacco*, un de' Censori, stava ordinando alcune grandi e dispendiose opere, con maggiore arbitrio, di quel che la legge regolarmente permettea, il suo Collèga *Postumio* non volle unirsi con lui, e dichiarò che non s' impegnerebbe in alcun contratto, a scapito del pubblico erario, *senza un ordine espresso del Senato, e del popolo di cui era l'erario* (*p*). Se dunque i Censori, in questi punti meno importanti della loro amministrazione, eran' obbligati a operare sotto l'immediata opposizione ed inspezione del popolo, e come ministri solamente della volontà del popolo, ragionevolmente inferir possiamo, che non adoperavano con autorità od arbitrio maggiore, nell' affar più importante di fare e disfare Senatori.

In oltre, nel censo generale e nella particolar rivista della Città, che si tenea

*Vectigalia nusquam locare licet, nisi ex hoc loco* ( *ex Rostris* ) *hac vestrum frequentia*. Ib. 2. 21.

(p.) *Alter ex iis Fulvius Flaccus*, ( *nam Posthumius nihil nisi Senatus Romani populique jussu, se locaturum ipsorum pecunia dicebat* ) *Jovis aedem Pisauri & Fundis*, &c. Liv. 41. 27.

nea da essi ogni cinque anni, abbenchè ogni semplice Cittadino fosse particolarmente chiamato, ed arrolato per nome nella sua propria Tribù, come uomo libero di *Roma*, nulladimeno questo solenne arrolamento, come dice Cicerone, *non confermava il diritto di chicchessia, ma solo additava, ch' egli avea passato per Cittadino in quel tempo* (*q*). Perocchè il vero potere di determinare cotesto diritto, risiedeva sempre nel popolo (*r*): donde si può conchiudere altresì, per una parità di ragione, che il ruolo Censorio del Senato non conferiva nè toglieva la ragione di alcuno a quell' ordine sublime, se ciò non veniva confermato, o col presunto consenso, o coll' espresso comando del popolo Romano.

Ma abbenchè i Magistrati della Città avessero diritto ad un luogo ed al voto nel Senato, non men durante la lor carica che dopo d' essa, e prima che fosse-

(q) *Sed quoniam Census non jus civitatis confirmat, ac tantummodo indicat, eum qui sit census, ita se jam tum gessisse pro cive*. Cic. pro Arch. 5.

(r) *Mutines etiam Civis Romanus factus, rogatione ab Tribunis pl. ex auctoritate Patrum, ad plebem lata*. Liv. x. 52.

fossero arrolati dai Censori, tuttavolta non avean probabilmente un diritto che gli abilitasse a parlare o disputare sopra qualche quistione, almeno ne' primi tempi della Repubblica. Imperocchè egli pare che questa sia stata l'original distinzione tra essi ed i Senatori anziani, come apertamente viene indicato nella *formola* dell'editto Consolare, mandato fuora per convocare il Senato, che indirizzavasi *a tutti i Senatori, ed a coloro, che avevano gius di voto nel Senato* (s). Dalla quale distinzione, questi ultimi che aveano solamente il diritto di voto, erano, per maniera di scherno, chiamati *Pedarj*, perchè davano ad intendere i loro voti co' piedi, non colle lingue; e dove vi fosse qualche divisione nell'Assemblea, passavano dalla banda di quelli, l'opinione de' quali eglino approvavano (*t*).

Per

(s) *Consules edixerunt, quoties in Senatum vocassent, uti* Senatores, *quibusque in Senatu dicere sententiam liceret, ad portam Capenam convenirent*. Liv. 23. 32. it. 36. 3. *Festus in voc. Senatores* — A. Gell. l. 3. 18.

(t) *Non pauci sunt, qui arbitrantur* Pedarios *Senatores appellatos, qui sententiam in Senatu non verbis dicerent, sed in alienam sen-*

ten-

Per alludere a questo costume antico il quale sembra per altro aver totalmente cessato nelle ultime etadi della Repubblica, la parte muta del Senato continuò ad essere chiamata col nome di *Pedarj*, siccome appariamo da Cicerone, che nel dar la relazione ad Attico d'una certa disputa, e d'un decreto del Senato sopra d'essa, dice che *fu fatto con generale e animoso concorso de' Pedarj, benchè contro l'autorità di tutti i Consolari (u)*.

Dalla distinzione accennata di sopra nella *formola* di convocare Il Senato, non appar forse improbabile, che in certe urgenti occasioni, nelle quali esigevano i loro Consigli straordinaria speditezza e secretezza, l'ultima parte dell'editto si ommettesse, e solo i vecchi e proprj Senatori venissero chiamati all'adunanza: e se è stata la cosa a questo modo, come alcuni scrittori han-

*tentiam pedibus irent, &c.* Vid. A. Gell. ibid.

*Ita appellatur, quia tacitus transeundo ad eum, cujus sententiam probat, quid sentiat indicat*. Fest. in Pedarius.

(u) *Est enim illud S. C. summa Pedariorum voluntate, nullius nostrum auctoritate factum*. Ad Att. 1. 19.

hanno pensato (*x*), ciò sgombrerà la difficoltà d' un racconto appresso Valerio Massimo, che ha grandemente imbarazzati coloro, che hanno trattata questa quistione: egli è riferito così:
„ *Q. Fabio Massimo* avendo a caso, nel ri-
„ tornar dal Senato alla villa, incontrato
„ *P. Crasso*, gli disse, per modo di novi-
„ tà, ciò ch' era stato risoluto secre-
„ tamente intorno alla *Guerra Punica*,
„ ricordandosi, che *Crasso* era stato
„ *Questore* tre anni prima, e non sapen-
„ do che per anche non fosse stato posto
„ sul ruolo de' Censori, e che però non
„ aveva diritto d' essere nel Senato:
„ per lo che *Fabio* fu severamente ri-
„ preso dai Consoli (*y*). Imperocchè non si dee già intendere, che *Valerio Massimo* asserisca, che i *Questori* non avean diritto all' admission nel Senato, finchè non fossero arrolati da' Censori: mentre appare da' fatti e testimonianze incontrastabili, prese dalla pratica almeno de' tempi posteriori della Repubblica, che non solamente e' vi avevano ingresso e voto, ma piena libertà ancora di parlarvi, o disputare su tut-

te

(x) Vide Pighii Annales Tom. 1. p. 72.
(y) Val. Max. 2. 2.

te le quistioni: di maniera che io non vedo altra strada per ispiegare il fallo commesso da *Fabio* nel partecipare la deliberazione del Senato a *P. Crasso*, se non se, che ella era di quella spezie *secreta* (z), a cui i vecchi Senatori solamente eran soliti essere chiamati ne' primi secoli della Repubblica.

Ma che i *Questori* avessero una diretta ammissione nel Senato, e fossero chia-

(z) G. Capitolino fa menzione d' un Decreto del Senato di questa *spezie secreta*, ch' egli chiama S. C. *tacitum*, e dice, che l' uso di essi tra gli antichi derivò dalle necessitadi pubbliche, quando per qualche imminente pericolo dalla parte de' nemici, il Senato veniva indotto ad alcuni bassi e poco men che vili espedienti, e a tali misure che eran da eseguirsi prima d' essere divolgate, ovver tali, che eglino volean tener celate anche agli amici; nelle quali occasioni ricorrevano ad un *decreto tacito*, da cui escludevano i loro Scrivani e Servi, eseguendo quest' ufizio eglino stessi, acciocchè non trapelasse fuori alcuna cosa. Capitolin. de Gordianis c. 12. Ne' tempi più rimoti della Rep. vi ha diversi esempj mentovati dagli Storici, di tai secrete adunanze del Senato, convocato da' Consoli alle lor proprie case, dove niuno, se non se i vecchi e veri Senatori erano ammessi, e di che i Tribuni spesso si lamentavano. *Vid. Dionys. l. x.* 40. l. xi. 55. 57.

chiamati, e trattati da Senatori, ed avessero libertà eziandio di parlare la lor volta, come tutti gli altri, egli è evidente, come ho detto, da molti chiari fatti e testimonianze. Esempigrazia, *C. Mario*, come dice il medesimo Valerio, non avendo potuto procacciarsi alcuna Magistratura in *Arpino*, sua Patria, s' avventurò a domandare la *Questura* in *Roma*, e l' ottenne finalmente *dopo molte ripulse*; e però nel Senato *egli è piuttosto entrato per forza che venuto* (*a*). *Cicerone*, dopo d' essere stato *Questore*, essendo eletto *Edile*, subito che fu capace, dichiara in una delle sue Orazioni, come con tal avanzamento, egli avea conseguito un ordine più sublime, ed il poter dire la sua opinione prima e più presto là nel Senato (*b*): con che si accenna, che egli avea diritto di parlare, anche quando era Questore, ma più tardi in ordine di tempo, e dopo che avean parlato gli altri Magistrati. In un' altra Orazione, egli chiama

*P. Clo-*

(a) *Patientia deinde repulsarum, irrupit magis in curiam quam venit*. Id. l. 6. 9. 14.

(b) *Antiquiorem in Senatu sententiæ dicendæ locum*. in Verr. 5. 14.

*P. Clodio*, Senatore, mentre era soltanto dell' ordine *Questorio* (*c*): ed in una lettera di congratulazione a *Curione* in *Roma*, per la sua elezione al Tribunato, preso il motivo di rinovare un' inchiesta, che gli avea fatta in lettere anteriori, allorchè egli era solamente *Questore*, dice, che *gli avea ciò dimandato innanzi, come a un Senatore di nobilissima nascita, e ad un giovane di grandissimo valore, ma ora ad un Tribuno del popolo, che avea il potere di concedere, ciò ch'ei chiedeva* (*d*). Finalmente M. *Catone*, come scrive Plutarco, essendo *Questore* della Città, non mancò mai d' essere presente nel Senato, per timore, non si decretasse o passasse, in sua assenza, qualche cosa, in detrimento del pubblico erario, di cui egli era allora il custode (*e*): lo che

F par

(c) *Adoptat annos viginti natus Senatorem*. Pro Dom. 13. 14.

(d) *Itemque petivi sæpius per litteras, sed tum quasi a Senatore nobilissimo – nunc a Tribuno plebis*. Ep. Fam. 2. 7.

(e) Plut. in Vit. Caton.

*Cicerone* parimenti nel computare il numero de' Senatori, che erano nel campo di *Pompeo*, li distingue pe' loro diversi ranghi, di *Senatori Consolari*, *Pretorj*, *Edilizj*, *Tribunizj*, e *Questorj*. Philip. 13. 14.

par che inchiuda, che non solamente egli era Senatore in virtù della sua carica, ma aveva eziandio la libertà di operare o parlare in quell'Assemblea, se vi avesse veduto il bisogno.

Avanti che io metta fine al mio argomento, debbo aggiugnere una o due parole, sopra quello che V. E. ha incidentemente toccato, cioè sopra *il numero del Senato; e le qualità o condizioni di una certa età, e de' beni, che per legge si richiedevano ne' Senatori*.

In quanto al numero, supponesi universalmente che fosse limitato a *trecento*, dal tempo dei Re, fin a quello dei *Gracchi*. Ma ciò non si dee prendere troppo rigorosamente, ma a un dipresso; perocchè qualche volta debbe avere scemato, ed in caso di qualche notabile diminuzione, si compiva di nuovo il giusto numero con una creazione di Senatori straordinaria. Siccome però il numero de' pubblici Magistrati cresceva per le nuove conquiste, e per la giunta de' Dominj, così il numero del Senato, che naturalmente compievasi con questi Magistrati, debb' essere stato soggetto a qualche variazione. *Silla*, siccome abbiamo veduto di sopra, allorchè fu particolarmente esausto, ve n'aggiun-

giunse *trecento* in un tratto, dell'ordine equestre: con che probabilmente si venne a fare il numero intero di circa *cinquecento*; e pare che abbia durato in questo stato, fin alla sovversione della lor libertà, per opra di *C. Cesare*. Imperocchè *Cicerone*, in un racconto ch'ei fa d'una contesa particolare, scrivendo ad *Attico*, dice che *quattrocento e quindici* vi sono stati presenti, lo che egli chiama un *pien Senato* (*f*).

Che parimenti si richiedesse una certa età per un Senatore, egli è spesso indicato dagli antichi Scrittori, benchè niuno d'essi abbia espressamente significato qual ella fosse. L'età legale per entrar nel militar servizio, fu fissata da *Servio Tullio* agli anni 17. (*g*), ed eran' obbligati, come dice *Polibio*, di servire dieci anni nelle guerre, innanzi che pretendessero alcuna magistratura civile (*h*). Di qua ci si determina la vera età di domandar la *Questura*, o

F 2 il

(f) *Cum decerneretur frequenti Senatu — ut Consules populum cohortarentur ad rogationem accipiendam, homines ad* XV. *Curioni nullum S. C. facienti assenserunt; ex altera parte facile* CCCC. *fuerunt*. Ad Att. l. 1. 14.

(g) A. Gellius x. 28.

(h) Polyb. de Instit. rei milit. l. 6. p. 466.

il primo grado d'onore, cioè l'età di venti otto anni: e come questo ufizio dava ingresso nel Senato, così la maggior parte degli Eruditi pare che all'età Senatoria abbia pure affisso gli anni venti otto. Per verità alcuni Scrittori, su l'autorità di *Dione Cassio*, si sono immaginati che l'età Senatoria fosse *venticinque anni*: non riflettendo, che *Dione* ivi accenna questo, solamente come una regolazione, proposta ad *Augusto*, dal suo favorito *Mecenate* (*i*).

Ma io, per quanto sono capace di giudicarne, dall' uso della Repubblica ne' suoi ultimi tempi, raccolgo e penso che l'*età Questoria*, ch'era la stessa che la *Senatoria*, sia stata di *trent'anni* compiti. Imperocchè *Cicerone*, che dichiara in alcune delle sue Orazioni, ch' egli aveva acquistati tutti gli onori della Città senza ripulsa in alcuno, e ciascun nell' anno suo proprio, o subito che potè pretendervi per legge, pure non ottenne la *Questura*, prima d'aver passato l'anno trentesimo (*k*): e quando

(i) Dio. l. 52. p. 477. Lips. de Magistr. Rom.

(k) *Cicerone* nacque A. U. 647. ottenne la Questura A. U. 677. che amministrò l'anno seguente in Sicilia. *Vedi Vita di* Cic. *Vol.* 1. *Pighii Annales*.

do *Pompeo* fu creato Console, in una maniera straordinaria, e con una speziale dispensa, negli anni 36. della sua età, senza aver sostenuta alcuna delle dignità subordinate, osserva sopra di ciò *Cicerone*, che egli fu eletto alla più alta magistratura, avanti che le leggi lo qualificassero o abilitassero a sostenere le più basse (l): per le quali egli intende l' *Edilità*; ch' era il primo ufizio, che propriamente fusse chiamato Magistratura, e che generalmente non si potea conseguire, se non dopo un intervallo di *cinque anni*, tra essa e la *Questura*.

Ma la mia nozione sembra particolarmente confermata dal tenore di certe leggi, date in diversi tempi da' governatori Romani, alle nazioni forastiere, sopra la regolazione de' loro particolari Senati. Imperocchè avendo gli *Halesini*, popolo della Sicilia, siccome racconta *Cicerone*, " grandi contese fra " loro, per l' elezione de' Senatori, ri" chiesero il Senato di *Roma*, acciocchè

 " dasse

(l) *Quid tam singulare, quam ut legibus solutus ex S.C. Consul ante fieret, quam ullum alium Magistratum per leges capere licuisset?* Cic. pro Lege Man. 21.

„ dasse loro alcune leggi sopra di ciò.
„ Per lo che il Senato ordinò, che il
„ *Pretore C. Claudio* provedesse gli *Ha-*
„ *lesini* di leggi convenienti; nelle qua-
„ li determinaronsi molte cose, dic'egli,
„ intorno all' età, che niuno fosse Se-
„ natore di qua dagli anni trenta; co-
„ sì pure niuno, che esercitasse qual-
„ che mestiere; niuno, che non aves-
„ se de' beni sin a un certo valore &c."
*Scipione* parimenti, com'egli dice, diè leggi della medesima spezie, e colle medesime clausole, al popolo d' *Agrigento* (m); e per ultimo, fa menzione *Plinio* d' una legge di *Pompeo il Grande*, data in una simile occasione ai *Bitini*, la quale porta "che niuno soste-
„ ner possa alcuna magistratura, od es-
„ sere ammesso nel loro Senato, sotto
„ l'età di trent'anni; e che tutti quelli
„ che avevano sostenuta una dignità,
„ fossero in conseguenza del Senato (n)."

Tutte

(m) C. Claudius leges Halesinis dedit: in quibus multa sanxit de ætate hominum, ne qui minor triginta annis natus, &c.

*Agrigentini de Senatu cooptando, Scipionis leges antiquas habent: in quibus & eadem illa sancta sunt, &c.* In Verr. 2. 49.

(n) *Cautum est, Domine, Pompeii lege,*

*quæ*

Tutte le quali clausole chiaramente additano, da qual sorgente furono derivate, e mostrano, ciò che ognuno facilmente potrebbe immaginarsi, che un Magistrato Romano naturalmente avrà date loro leggi Romane.

*Cicerone* dice, che le leggi intorno all'età de' Magistrati non erano molto antiche, e che furon fatte, per frenare la soverchia ambizione de' nobili, e *mettere tutti i Cittadini ad una equalità, nella dimanda degli onori* (q); e Livio dice, che *L. Villio* Tribuno del popolo, fu il primo che le introdusse, A. U. 573. ed acquistò per tal mezzo il soprannome di *Annalis* (p): Ma



*quæ Bithynis data est, nequis capiat magistratum, neve sit in Senatu, qui minor annis triginta sit, & ut qui ceperint magistratum, sint in Senatu.* Ad Trajan. Ep. l. x. 83.

*Gravissimum autem est, cum superior factus sit ordine, inferiorem esse fortuna.* Epist. Fam. 13. 5.

(q) *Itaque majores nostri, veteres illi admodum antiqui, leges Annales non habebant.* Phil. 5. 17.

(p) *Eo anno rogatio primum lata est ab* L. Villio, *Tribuno plebis, quot annos nati quemque Magistratum peterent, caperentque; inde cognomen familiæ inditum, ut Annales appellarentur.* Lib. 48. 44.

lungo tempo prima, noi troviamo un cenno di queste leggi, o consuetudini di tale spezie, sussistenti in Roma: e nella stessa infanzia della Repubblica, quando i Tribuni furon prima creati, i Consoli dichiararono nel Senato, che in poco di che correggerebbono la petulanza de' giovani nobili, *mercè d'una legge, che aveano preparata, per determinare l'età de' Senatori* (q).

Un' altra qualità o condizione era parimenti richiesta, come necessaria ad un Senatore, cioè una ricchezza opportuna a sostenere la sua dignità. La quantità de' beni di un Senatore era dunque stabilita dalla legge: ma io non trovo in alcun luogo, quando ciò fusse prima instituito, nè tampoco a quanto ascendesse, appresso Autore alcuno prima di *Svetonio*; da cui possiam raccogliere, che era fissata a *ottocento sesterzi*, avanti il regno d'*Augusto* (r): che

(q) *Ἀλλὰ κ᾽ εἰς τὸ λοιπὸν ἀνείρξομεν αὐτῶν ἀκοσμίαν νόμῳ, ἀθροίσαντες ἀριθμὸν ἐτῶν ὃν δεήσει τοὺς βουλεύοντας ἔχειν*. Dionys. l. 6. 66.
*Senatorium gradum census adscendere fecit*.

(r) *Senatorum censum ampliavit* (*Augustus*) *ac pro octingentorum millium summa, duodecies H. S. taxavit, supplevitque non habentibus*: Sveton. in Aug. c. 41.

che si computano ascendere in ragione di moneta Inglese, * *a sei in sette mille lire*; nè già, come alcuni vollero, debbe esser presa questa somma, per una rendita annua, ma per l'intera sostanza o fondo di un Senatore, reale e personale, come estimato dal bilancio o calcolo d'un Censore.

Questa misura o quantità di beni può forse parere troppo bassa, e diseguale all'alto rango e dignità d'un Senator Romano; ma deesi considerar solamente come il più basso calcolo, a cui si potean ridurre: imperocchè quandunque venissero a posseder meno, perdevano il loro seggio nel Senato. Ma per bassa che appaia in oggi questa proporzione, ella era certamente sufficiente, nel tempo, in cui fu prima stabilita, per mantenere un Senatore dicevolmente al suo carattere, senza la necessità di ricorrere a *mestieri*, *od arti sordide di guadagno*; che dalla legge gli erano parimenti proibite (*s*). Ma la costituzio-

* Cinquanta mille Ducati Veneziani a un dipresso, per dare un numero intero.

(s) *Invisus Patribus ob novam legem, quam Q. Claudius Trib. pl. adversus Senatum, uno Patrum adiuvante C. Flaminio, tulerat, ne quis Se-*

zione in se stessa non pare essere stata molto antica; imperocchè è più facile immaginarsi che in que' prischi giorni, allorchè il principal Magistrato talor prendeasi dall'aratro (t), e Corn. Rufino, e ...

*Senator, quive Senatoris pater fuisset, maritimam navem, quæ plus quam trecentarum amphorarum esset, haberet: id satis habitum ad fructus ex agris vectandos; quæstus omnis Patribus indecorus visus.* Liv. 21. 63.

*Noli metuere, Hortensi, ne quæram, qui licuerit, navem ædificare Senatori.* Cic. Verr. 5. 18.

*N. B.* Egli è certo che i Senatori generalmente possedevano molto maggior quantità di beni, di quel che s' è quì sopra computato: imperocchè nel quinto anno della seconda Guerra Punica A. U. 539. fu per decreto del Senato stabilito, che ogni Cittadino, il quale nel Censo precedente, o nella general tassazione de' Cittadini, si fosse trovato avere in beni da 400. l. a 800. della nostra moneta Inglese, dovesse somministrare un marinaro con sei mesi di paga, verso il corredarsi della flotta; che quelli ai quali s' erano calcolati i beni da 800. l. a 2400. somministrassero tre marinari, con la paga d'un anno; che quelli a' quali s' eran calcolati i beni da 2400. l. a 8000. dassero cinque marinari; che tutti quelli avean più di questa somma, ne somministrassero sette; e che tutti i Senatori ne dassero otto, con la paga d'un anno. *Liv.* 24. 11.

(t) *Si illis temporibus natus esses, cum ab aratro*

no, il quale era stato *Dittatore, e due volte Console*, fu espulso dal Senato da C. *Fabricio* Censore, A.U. 477 perchè avea dieci libbre d'argento lavorato in casa (*u*); non si potea dare particolar preferenza alle sostanze od ai beni, nella scelta d'un Senatore. E quindi però veggiamo *Plinio* deplorare l'infelice cambiamento, *onde i Senatori Romani, i Giudici ed i Magistrati eran venuti ad eleggersi, secondo il bilancio de' loro beni; mentre allora si cominciò a perdere ogni riguardo per qualunque cosa, che veramente lodevol fosse e stimabile nella vita* (*x*). Di questa condizione o qualità d'una ricchezza Senatoria dà un cenno Cicerone in una delle sue lettere, scritta nel tempo dell'amministrazione di G. *Cesare*, dove prega uno de' suoi amici allor potente, " che non comporti " che un

*aratro arcessebantur, qui Consules fierent*. Cic. pro Roscio Amer. 18.

(u) *Ab eo Cornelium Rufinum duobus Consulatibus, & Dictatura speciosissime functum, quod decem pondo argentea vasa comparasset, in ordine Senatorio retentum non esse*. Val. Max. l. 2. 9. A. Gell. 17. 27.

(x) *Postquam Senator censu legi coeptus — pessum iere vitae pretia* — Plin. Procem. in l. 14. Hist. Nat.

„ che certe terre di *Curzio*, gli sien
„ tolte per uso de' soldati, perchè sen-
„ za quel fondo, *ei non potea ritenere il*
„ *rango di Senatore*, a cui *Cesare* stesso
„ l'avea promosso (*y*).“

Appare da ciò, che s'è toccato alla sfuggita nel corso di quest'argomento, che vi era pur qualche legge in piedi sin da' prischi tempi, concernente l'origine, o la stirpe de' Senatori; la quale ingiungeva, che sempre fosse ingenua; e siccome i lor costumi dovean essere sgombri da ogni vizio, così la loro nascita parimenti da qualunque macchia di sangue vile: in conseguenza di che, quando *Appio Claudio*, nella sua Censura, tentò d'introdurre *i nipoti de' servi fatti liberi* nel Senato, tutti ne furono, siccome veduto abbiamo di sopra, immediate scacciati di nuovo. Imperocchè i *Romani* erano così solleciti di conservare anche i lor comuni Cittadini da qualunque mescolanza di sangue servile, che proibivano tutti i matrimonj tra essi, e servi fatti liberi, od i lor figliuoli: e fu decre-

(y) *Hoc autem tempore cum Cæsar in Senatum legit: quem ordinem ille, ista possessione amissa, vix tueri potest.* Ep. fam. 13. 5.

cretato, come speziale privilegio e ricompensa ad una certa *Hispala di condizione libertina*, per il merito d'avere scoperte l'empietà *de' misterj baccanali*, che un Cittadino la prendesse per moglie senza alcun disonore, nè diminuzione de' suoi diritti (z). Queste distinzioni per verità cominciarono ad essere trascurate verso il fine della Repubblica, in riguardo agli ordinarj Cittadini, ma furono osservate fin all' ultimo in riguardo al Senato. Imperocchè *Cn. Lentulo* nella sua Censura sopraccennata, scacciò *Popillio* dal Senato, perchè il suo Avolo era un servo fatto libero: tuttavolta gli accordò il suo rango nelle pompe o ne' giuochi pubblici, con tutti gli ornamenti esterni d'un Senatore (a): e la legge *Papia* fatta nel fine del regno d' *Augusto*, permette a tutti i Cittadini, eccetto che *a' Senatori ed ai lor figliuoli*,

(z) *Utique ei ingenuo nubere liceret, neu quid ei qui eam duxisset, ob id fraudi ignominiæve esset*. Liv. 39. 19.

(a) *Nam Popillium, quod erat libertini filius, in Senatum non legit: locum quidem Senatorium ludis, & cetera ornamenta reliquit, & eum omnì ignominia liberat*. Cic. pro Cluent. 47.

*li*, *il prender mogli di condizione libertina* (b).

Queste furono alcune delle leggi, secondo le quali eran tenuti adoperare i Censori, nell'arrolamento de'nuovi, o nell'ommissione de' vecchi Senatori; e quando leggiamo di qualcuno lasciato fuor dal ruolo, senza indicare alcun delitto, probabilmente la cagione esser ne può, il difetto d'una o d'un'altra di queste legali, o consuete qualificazioni.

I Censori continuavano nel loro ufizio per diecíotto mesi, e se supponiamo che fossero creati solamente ogni cinque anni, l'ufizio dovette essere ozioso e dormente per tre anni e mezzo. Questo corrisponde a ciò che generalmente gli Scrittori hanno detto intorno al Censo; cioè che egli celebravasi ogni *quinto anno*: e siccome era accompagnato da una *lustrazione* del popolo, così la parola *Lustrum*, costantemente si è presa sì dagli antichi come da'moderni, per uno spazio di *cinque anni*. Tuttavolta se investigheremo lo stato real della cosa, non troveremo alcun buon fondamento per affiggervi così pre-

(b) Vid. Pighii Annales. A. U. 761.

precisa significazione; ma al contrario, che il *Census*, e il *Lustrum* furono, per la più parte, tenuti irregolarmente ed incertamente, a varj e differenti intervalli di tempo, secondo che richiedevano le particolari esigenze della Repubblica. Questo è manifesto, non sol dalle testimonianze degli antichi Scrittori, ma da memorie autentiche, e da monumenti certi del fatto, cioè dai *Veteres Fasti*, scritti sul marmo, e conservati tuttavia nel *Campidoglio di Roma*; ne' quai vedesi una successione de' Magistrati Romani, ed un sommario de' loro atti, sin da' primi tempi della Repubblica.

Per esempio, *Servio Tullio*, che primo istituì il Censo ed il Lustro, e ne tenne quattro in appresso, cominciò a regnare A. U. 175, e regnò quarantaquattro anni. *Tarquinio Superbo*, che gli succedette, non tenne Censo alcuno.

I Consoli *P. Valerio* e *T. Lucrezio* rimisero in piedi l'instituzione di *Servio*, e tennero il quinto Censo A. U. 245: ed i Marmi Capitolini, che mancano, od hanno una lacuna che abbraccia i sette primi Lustri, notano essere l'ottavo caduto nell'anno di Roma 279. così

che

che i tre primi, che furon tenuti dai Consoli, ci portano per un tratto od intervallo di trentaquattro anni.

I Censori furono creati A. U. 311. nel qual anno celebrarono l' undecimo Lustro; il che dà pure a un dipresso il medesimo intervallo che gli ultimi tre, ch' erano stati tenuti dai Consoli.

Il duodecimo Lustro, secondo i Marmi Capitolini, cade nell' anno di Roma 390. donde vediamo, che sotto i Censori, che furon creati per questo fine d' amministrare il Censo e le lustrazioni del popolo, pur nondimeno i nove primi lor Lustri, uno portando l' altro, abbracciano cadauno di essi quasi nove anni.

L' ultimo Lustro, durante la libertà della Repubblica, fu tenuto dai Censori *Appio Claud o*, e *L. Pisone* A. U. 703. e fu il 71. di maniera che se computiamo dall' undecimo, o sia dal primo tenuto dai Censori, fino all' ultimo da *Appio Claudio*, i sessanta di mezzo conterranno ciascuno circa sei anni e mezzo.

Quest' è lo stato real della cosa, come deducesi dalle più autentiche memorie; donde vediamo, che quantun-

que

que il tempo ed il costume abbian affissa l'idea di un quinquennio, alla voce, *Lustrum*, pur non ve n'è bastevole fondamento in fatto o nella natura della cosa.

Io ho sin quì descritta ogni cosa, che stimai avere qualche relazione al mio soggetto, od essere di qualche uso, per illustrare il genuino stato del Senato Romano, dalla sua prima instituzione, sin all' oppression della sua libertà: e sono persuaso, se troppo non mi lusingo, che per ogni periodo della sua Storia, sotto *i Re*, *i Consoli*, ed *i Censori*, siesi da me abbozzato, rintracciando le migliori autorità, uno schema, o divisamento uniforme del potere del popolo e dell' assoluto suo diritto sovra quest' affare, da un capo all' altro. Ma siccome io principiai il mio argomento colla stessa nozione, con cui lo finisco adesso, così è possibile, che, similmente a tutti gli altri i quali escono con una ipotesi, io siami lasciato traportare da qualche propensione o pregiudizio, senza avvedermene; e posso però aver data maggior forza ad alcuni fatti, di quel che hanno probabilmente, affine di tirarli al mio senso particolare. Se il fatto è così,

ſiccome ſon certo, che l' oſſervazione di V. E. lo ſcoprirà, così avrò piacere d' eſſere corretto dal voſtro men torto giudizio; perocchè in queſta, come in tutte l'altre mie ricerche, la verità è il ſolo frutto, che amo, e deſidero di raccogliere dalla mia fatica.

DEL

# DEL TRATTATO SOPRA IL SENATO ROMANO

## *PARTE SECONDA.*

QUello che io son andato fin ora divisando su l' argomento del Senato Romano, ha avuto per solo scopo, di dichiarare il metodo di crear i Senatori, o sia di empire i luoghi vuoti di quel corpo. Ma però che ciò non va più in là, della sua forma esteriore, il Lettore probabilmente sarà desideroso, che prima, che io levi la mano dall'argomento, io lo introduca altresì nell'interno di esso, e gli metta in prospetto la maniera, onde si procedea nelle sue Adunanze; con che egli potrà forse un' idea più adequata formarsi d' un Consesso d' uomini, che fu indubitatamente il più nobile, ed il più augusto, che abbia mai veduto il mondo, o sia mai per vedere; finchè non sorga un altro impero, così vastamente

esteso, e sì saggiamente costituito, come quello dell'*Antica Roma*. Per tal fine, io ho in questa seconda parte esposto, e distribuito sotto proprj capi; quanto avea su questa materia colla mia propria osservazione raccolto; anzi ho procurato di avvalorare il tutto, ed aumentare, dove n'era l'uopo, dal fonte delle più copiose raccolte di *P. Manuzio*, e di *C. Sigonio*; i quali, tra tutti i Moderni, par ch'abbiano avuta la più esatta e più ampia cognizione degli affari di *Roma Antica*. Non sono stato nulladimeno un mero Compilatore, o traslatore dell'opere di questi dotti uomini, ma nel fare un libero uso di essi, ho presa la libertà, a cui ha diritto ognuno, il quale tragga i suoi ragionamenti dalle medesime originali autorità; di sentire in diversi punti, diversamente da loro, circa la forza e l'applicazione di quelle autorità. Ma prima di entrare nella descrizione delle forme e de' metodi di procedere nel Senato Romano, stimo necessario, riferire compendiosamente qual fosse il suo potere e la sua giurisdizione, per mostrare qual parte realmente egli avesse nell'amministrazione del Governo, ed in quali impor-

portanti affari le sue deliberazioni versassero.

## SEZIONE I.

### *Del potere e della giurisdizione del Senato Romano.*

HO già fatto vedere, come per la costituzion originale del Governo, anche sotto de' Re, il corpo collettivo del popolo fosse il reale e vero Sovrano di *Roma*, e l'ultimo a cui ricorrevasi in tutti i casi. Ma il suo potere, benchè supremo e finale, era temperato con questo ritegno, o freno, che non potea regolarmente decretare cosa alcuna, *che non fosse stata previamente considerata ed approvata dal Senato* (a). Quest'era la base del poter Senatorio, siccome veggiamo dichiarato in uno de' suoi primi Decreti,

 per

(a) Δύνασθε δὲ ἀεὶ καὶ αὐτοὶ τοῦτο μαρτυρεῖν, ὅτι ἐξ οὗ τήνδε τὴν πόλιν ἔκτισαν ὑμῶν οἱ πρόγονοι, τοῦτο τὸ γέρας ἔχουσα ἡ βουλὴ διατετέλεκεν, καὶ οὐδὲν πώποτε ὁ δῆμος ὅτι μὴ προβουλεύσειεν ἡ βουλὴ, οὔτε ἐπέκρινεν οὔτε ἐπεψήφισεν, οὐχ ὅτι νῦν, ἀλλ' οὐδὲ ἐπὶ τῶν βασιλέων. Dionys. Hal. l. 7. 38. Ed. Oxon.

per la ſcelta d'un Re, ove diceſi, *che un' elezione fatta dal popolo ſia valida, purchè ſia fatta con l'autorità del Senato* (*b*): e non ſolamente in queſto caſo ma in tutti gli altri, la medeſima regola fu oſſervata per molti ſecoli; e quando un Tribuno s'arriſchiò di proporre una legge al popolo, ſopra la quale non era ſtato preſo innanzi il parere ed il conſiglio del Senato, tutti i ſuoi Colleghi s' oppoſero, *e dichiararono, che non permetterebbono che ſi eſponeſſe a' ſuffragj o voti de' Cittadini alcuna coſa, finchè i Padri non ne aveſſero dato il loro giudizio* (*c*). E queſta infatti seguì ad eſſere la maniera generale di procedere in

(b) *Patres decreverunt, ut cum populus regem juſſiſſet, id ſic ratum eſſet, ſi Patres auctores fierent,* &c. Liv. 1. 17.

*Numam Pompilium – populi juſſu, Patribus auctoribus Romæ regnaſſe*. Id. 4. 3.

*Inde Tullum Hoſtilium, Regem populus juſſit, Patres auctores facti*. Id. 1. 22.

*Tum enim non gerebat is magiſtratum, qui ceperat, ſi patres auctores non erant facti*. Cic. pro Plancio 3.

(c) *Per interceſſionem Collegarum, qui nullum Plebiſcitum, niſi ex auctoritate Senatus, ſe perferri paſſuros oſtenderunt, diſcuſſum eſt*. Id. 4. 49.

in tutti i tempi quieti e regolari, dal principio della Repubblica, fino al fine di essa: e lo stile costante degli antichi Scrittori, ne' lor racconti delle pubbliche azioni, si è che il Senato *diceva* il suo *parere*, o *decerneva*, ed il popolo ordinava, *comandava* il tale e il tal atto (*d*).

Poichè dunque cosa niuna, la quale riguardasse il governo, recar non si potea davanti il popolo, prima che fosse stata esaminata dal Senato; in molte occasioni altresì, nelle quali richiedevasi prontezza o secretezza, e nelle quali le decisioni del Senato erano così giuste e discrete, che il consenso del popolo potea presumersi, e pigliarsi come accordato, il Senato naturalmente risparmiava questa briga di chiamare il popolo, e distorlo da' suoi privati interessi, ad una comparsa non necessaria in pubblico; finattantochè con tali omissioni ripetute, cominciate da prima in cose di poco momento, e proseguite insensibilmente nelle più se-

 rie,

(d) *Senatus eam pacem servandam censuit, & paucos post dies, populus jussit*. Id. 37. 55. *Ex auctoritate Patrum, jussu populi, bellum Faliscis indictum est*. Id. x. 45.

rie, acquistò il Senato una speziale giurisdizione e cognizione in alcuni punti, ad esclusion del Popolo; il quale tuttavolta, per le leggi e per la costituzione del governo, avea l' assoluto dominio sopra tutto. Per esempio;

1. Presero sopra di sè i Senatori la custodia e la soprantendenza della pubblica religione; tal che non si potea introdurre alcun nuovo Nume, nè ergere altare, nè consultare i Libri Sibillini, senza il loro ordine espresso (*e*).

2. Ebbero in conto di lor prerogativa, fissare il numero e la condizione dell' esterne Provincie, che annualmente assegnavansi ai Magistrati; e dichiarare, qual di esse fosse Consolare, quale Pretoria (*f*).

3. Egli-

(e) *Ex auctoritate Senatus latum ad populum est, nequis Templum aramve injussu Senatus aut Tribunorum pl. majoris partis dedicaret.* Liv.9.46.
*Vetus erat decretum, ne qui Deus ab Imperatore consecraretur, nisi a Senatu probatus, ut M. Æmilius de suo Alburno.* Tertull. Apol. 5.
*Quamobrem Sibyllam quidem sepositam habeamus, ut injussu Senatus ne legantur quidem libri.* Cic. de Div. 54.
*Quoties Senatus decemviros ad libros ire jussit?* Ib. 1. 48.
(f) *Tu Provincias Consulares — quas C. Gracchus*

3. Eglino avean nelle mani loro la distribuzione dell' erario pubblico, e di tutte le spese del governo; l' assegnamento de' stipendj ai lor Generali, il numero de' lor Luogotenenti e delle loro truppe, e delle provisioni, e del vestiario de' loro eserciti (*g*).

4. Nominavano tutti gli ambasciatori, che si mandavano da Roma, e li traevano dal loro proprio corpo; e riceveano e licenziavano quelli che venìan da Stati forestieri, con quelle risposte, che giudicavano a proposito (*h*).

5. Avea-

*chus non modo non abstulit ab Senatu, sed etiam ut necesse esset, quotannis constitui per Senatum, lege sanxit*. Cic. pro Dom. 9. Vid. in Vatin. 15.

(g) Καὶ μὴν ἡ σύγκλητος πρῶτον μὲν ἔχει τὴν τοῦ ταμιείου κυρίαν. καὶ γὰρ τ' εἰσόδου πάσης αὕτη κρατεῖ, καὶ τῆς ἐξόδου παραπλησίως, Polyb. l. 6. 461.

Ανευ δὲ τοῦ τῆς συγκλήτου βουλήματος, οὔτε σῖτος, οὔτε ἱματισμὸς, οὔτε ὀψώνια δύναται χορηγεῖσθαι τοῖς στρατοπέδοις, &c. id. 463.

*Senatus, in angustiis ærarii, Cæsaris exercitum stipendio affecit*. Cic. pro Balbo 27.

(h) *Ne hoc quidem Senatui relinquebas, quod nemo unquam ademit, ut legati ex ejus ordinis auctoritate legarentur — quis legatos unquam audivit sine Senatus Consulto?* in Vatin. 15. Vide Polyb. 461.

5. Aveano il diritto di decretare tutte le Supplicazioni, o pubblici Ringraziamenti, per le vittorie ottenute, e di conferire l' onor d' un' ovazione, o d' un trionfo, col titolo d' Imperatore ai loro Generali vincitori (*i*).

6. Era affare, e pensier loro, inquirire ne' pubblici delitti, o fellonie, e prodizioni, tanto in Roma, quanto in altre parti d' Italia; e udire e decidere le contese tra alleati, e Città dipendenti (*k*).

7. Eglino esercitavano il potere, non sol d' interpretare le Leggi, ma di assolvere

(i) *Senatus in quatriduum, quod nullo ante bello, supplicationes decrevit*. Liv. 5. 23.

*Etenim cui viginti his annis supplicatio decreta est, ut non Imperator appellaretur?* Cic. Phil. 14. 4. 5.

Τὰς γὰρ προσαγορευομένους παρ' αὐτοῖς Θριάμβους — τούτους ὐ δύναται χειρίζειν ὡς πρέπει. ποτὲ δὲ τὸ παράπαν οὐδὲ συντελεῖν, ἐὰν μὴ τὸ συνέδριον συγκατάθηται. Polyb. ibid.

(k) Ομοίως ϗ ὅσα τῶν ἀδικημάτων τῶν κατ' Ἰταλίαν προσδεῖται δημοσίας ἐπισκέψεως — τῇ συγκλήτῳ μέλει περὶ τούτων. Polyb. 461.

*Consulem — res in Etruria tenuerant, quaestiones ex S. C. de Conjurationibus principum habentem*. Liv. 30. 26. *Q. Fabium Labeonem arbitrum Nolanis & Neapolitanis de finibus agri a Senatu datum*. Cic. Off. 1. x.

vere gli uomini dall'obbligazione di esse, ed anche di abrogarle (*l*).

8. Nel caso di civili discordie, o di pericolosi tumulti dentro la Città, il Senato potea armare i Consoli con la sua autorità d' un potere assoluto, di distruggere e dare a morte, senza formalità di processo, tutti que' Cittadini, che avevano avuto mano nel suscitarli (*m*).

9. Era in loro balìa e potere, il prorogar, o posporre le adunanze del popo-

(l) *Senatus quidem, cujus est gravissimum judicium de jure legum*. ( Cic. pro Dom. 27. ) *Quatuor omnino genera sunt, in quibus per Senatum more majorum, statuatur aliquid de legibus, unum est ejusmodi, placere legem abrogari — Alterum, quæ lex lata esse dicatur, ea non videri populum teneri*. Pro Cornel. 1. Vid. Cic. pro leg. Manil. 21. *De Pompejo legibus ex Senatus Consulto soluto*. *De Scipionibus legibus solutis*. Val. Max. 8. 15. it. Cic. Phil. 5.

(m) *Senatus decrevit, darent operam Consules, ne quid detrimenti Respublica caperet; ea potestas per Senatum, more majorum, magistratui maxima permittitur: exercitum parare, bellum gerere, coercere omnibus modis socios atque cives: domi militiæque imperium judiciumque summum habere: aliter sine populi jussu nulli earum rerum Consuli jus est*. Sallust. de Bell. Catil. 29. Cic. in Catil. 1. xi.

polo; decretare il titolo di Re a qualche Principe, o a chi lor piaceva; ringraziamenti e lodi, a quelli che le avean meritate; perdono, e ricompensa a' nemici, o agli scopritori di qualche tradimento; dichiarare uno per nemico col lor parere; e prescrivere un cambiamento generale di veste nella Città, ne' casi di qualche imminente pericolo, o disavventura (*n*).

Questi erano i capi principali, ne' quali il Senato avea costantemente esercitata una peculiare giurisdizione, esclusiva del popolo; non già fondata sopra qualche espressa legge, ma sul costume solamente e sulla pratica de' maggiori, derivata loro da' primi tempi. E siccome giudicossi per la lunga esperien-

(n) *Comitia dilata ex Senatus Consulto.* (Cic. Ep. ad Att. 4. 16.) *Meministis fieri S. C. me referente, ne postero die Comitia haberentur.* (Cic. pro Mur. 25.) *Is Rex* (*Deiotarus*) *quem Senatus hoc nomine sæpe appellavisset.* (Pro Deiot. 3.) *De Massinissa rege appellato.* Vid. Liv. 30. 17. *De præmiis indicibus decretis.* Vid. Sallust. Bell. Catil. 30. Cic. in Cor. 4. 3. 3. 4. *De Dolabella hoste judicato.* Phil. XI. 12. *De Lepido*, Epist. Famil. 12. X. *Senatus frequens vestem pro mea salute mutandam censuit.* Pro Sext. 12.

rienza, questa essere la più utile maniera di governare i pubblici affari, e la più conferente alla quiete universale ed alla prosperità de' Cittadini, così fu col tacito consenso del popolo lasciata continuare nelle mani del Senato, come cosa di convenevolezza piuttosto che di diritto: e tollerata, e menata buona, piuttosto che accordata, ad oggetto del ben comune (*o*).

Ma sempre che qualche ardito Tribuno, o qualche fazioso Magistrato, non contento degli onori della Città nelle consuete forme, nè di quelli che il Senato era disposto a conferirgli, ponevasi in animo di ricorrere al popolo per conseguir qualche onore straordinario, spesso venivano indotti i Cittadini dagli artificj di questi Duci e Capi, a carpire e ritor nelle mani loro diverse parti di quella giurisdizione, che io ho descritta, e che sempre era stata amministrata prima dal Senato. E dopo che questo metodo fu una volta introdotto, e trovato efficace, diventò a grado a grado il ricorso comune di tutti

(o) *Cui populus ipse moderandi & regendi sui potestatem, quasi quasdam habenas, tradidisset*. Cic. de Orat. 1. 52.

ti quelli, che per avanzare la lor privata ambizione, affettavano il carattere di popolarità; e fu spinta sì oltre alla fine, che vennesi in realtà a privare il Senato di tutto il suo potere, e di tutta la sua influenza nelle pubbliche cose.

Imperocchè in primo luogo, i Tribuni presto tolsero a' Senatori quell' originale diritto, di cui avevano goduto fin dalla prima fondazione della Città, d' essere gli autori o primi motori d' ogni cosa, che si avesse da ridurre in atto o legge dal popolo; e li esclusero da qualunque parte od influenza nelle assemblee delle loro Tribù (*p*): e quantunque nelle altre assemblee delle *Curie* e delle *Centurie*, paresse aversi il Senato riservato il suo antico diritto, nulladimeno era questo ridotto ad una mera formalità, senza alcuna vera forza. Imperocchè in vece d' essere ciò, che era sempre stato, autore d' ogni cosa, o d' ogni atto particolare, che dovea proporsi alla deliberazione del popolo, fu con legge speziale obbligato

(p) Vid. Dionys. Hal. l. 41. 49. *Quod Patres apud majores nostros non tenere potuerunt, ut reprehensores essent comitiorum*. Cic. pro Planc. 3.

to ad autorizzare ogni assemblea del popolo, e quanto in essa veniva determinato, anche prima che il popolo fosse devenuto alla ballottazione (*q*): e *C. Gracco* in appresso, nel suo celebre Tribunato, fu solito vantarsi, ch' *egli avea tutt'in una volta abolito* il Senato, con trasferire all' ordine Equestre il *diritto di giudicatura in tutte le Cause criminali*, posseduto già dal Senato sin dal tempo dei Re (*r*).

Ma niuno mai insultò all'autorità del Senato più apertamente, o la ridusse a sì basso stato, che *G. Cesare*: il quale in luogo d'aspettar da quel corpo, come n'era stato sempre l' uso, l' assegnazione d' un governo provinciale, sullo spirar del suo Consolato, ricorse direttamente al popolo; e coll' ajuto del Tribuno *Vatinio*, procacciò dal popolo una Legge, per la quale furono a lui conferite le provincie dell' *Illirico* e della *Gallia Cisalpina*, *per lo spazio di cinque anni*,

(q) *Q. Publilii Philonis Dictatura popularis, quod tres leges secundissimas plebi, adversas nobilitati tulit. unam, ut plebiscita omnes Quirites tenerent; alteram, ut legum, quæ Comitiis Centuriatis ferrentur, ante initum suffragium Patres auctores fierent*. Liv. 8. 12.

(r) Οτι ἀθρόως τὴν βουλὴν καθῃρήκοι. Appian. de Bell. Civil. l. 1.

*ni*, con un grande assegnamento di dinaro e di truppe; di che tanto s'offese il Senato, e si stimò la cosa così fatale alla di lui autorità, che acciocchè non divenisse un esempio od un pregiudizio, col replicarsi un'altra volta, parve a proposito a' Senatori di aggiugnere, di lor propria concessione, alle due provincie già accordategli, il governo ancora della *Gallia Transalpina*, cui egli già avea dati segni di volere, prevenendolo così, ed impedendo, che non ricorresse la seconda volta al popolo (*s*). Fu appunto in que' giorni di fazione e di violenza, promossa principalmente da *Cesare*, nel primo Triumvirato, che *Gabinio*, Console malvagio e protervo, in una pubblica parlata al Popolo, ebbe l'insolenza di dichiarare, che *erano gli uomini in errore, se credevano, che il Senato avesse allora parte alcuna di potere o d' influenza nella Repubblica* (*t*). Ma in tutti questi oltraggj

(s) *Et initio quidem Galliam Cisalpinam, Illyrico adjecto, lege Vatinia accepit: mox per Senatum, Comatam quoque; veritis Patribus, ne si ipsi negassent, populus & hanc daret*. Svet. J. Cæs. c. 22. Plut. p. 714.

(t) *Habet talem orationem Consul, qualem nun-*

traggi all' autorità del Senato, abbenchè gli uomini dabbene di tutti gli ordini altamente inveissero contro di essi, e ne detestassero gli autori, come uomini di mire dannose, che aspiravano a potenze, onde venìa minacciata la libertà della Città; pur niuno mai pretese od osò dire, che gli atti stessi fossero illegittimi; o che il popolo non avesse un chiaro diritto, attesa la costituzione della Repubblica, di comandare, e di passare in legge tutto quello ch' ei giudicava espediente.

## SEZIONE II.

### *Del diritto, e della maniera di convocare, o chiamare a radunanza il Senato.*

IL Diritto di convocare il Senato in tutte le occasioni e bisogni, apparteŋne di ragione e consecutivamente ai Consoli, come supremi Magistrati della Città (*u*): il quale, in assenza

H loro

*nunquam Catilina victor habuisset: errare homines, si etiam tum Senatum aliquid in Repub. posse arbitrarentur*. Cic. pro Sext. 12.

(u) Quello che quì diciamo, del proprio di-

loro devolvevasi regolarmente a' Magistrati ch' eran sotto de' Consoli in dignità, cioè ai Pretori, ed ai Tribuni (*x*). Ma questi ultimi, come ho altrove osservato, in virtù del loro ufizio, pretendevano ed esercitavano il potere di chiamare a radunanza il Senato in qualunque tempo, sempre che lo richiedevano gl' interessi del popolo (*y*). Non ostante, per certo rispetto all' autorità Consolare, il Senato di rado si convocava, quando eglino eran fuori, senon se in casi d' improvvisa emer-

diritto de' Consoli di convocare il Senato, debbe intendersi parimenti di tutti quegli altri Magistrati, ch' erano creati in occasioni straordinarie con possanza suprema, in luogo od in assenza de' Consoli: come il *Dittatore*, *i Tribuni militari*, *i Decemviri*, *l' Interrege*, *il Prefetto della Città*. Vid. A. Gell. 14. 7.

(x) *Placuit nobis, ut statim ad Cornutum, Prætorem urb. litteras deferremus; qui, quod Consules aberant, Consulare munus sustinebat, more majorum. Senatus est continuo convocatus.* Cic. Ep. Fam. x. 12.

(y) Οἱ δὴ τότε δήμαρχοι πρῶτοι συγκαλεῖν ἐπεβάλοντο τὴν βουλήν. Dionys. x. 31.

*Cum Tribuni pl. edixissent, Senatus adesset a. d.* XIII. *Kal. Jan.* Cic. Epist. Fam. XI. 6. it. X. 28.

emergenza, che dimandavano pronta risoluzione (z).

Ne' primitivi tempi della Repubblica quando picciolo era il giro della Città, i Senatori venivano personalmente chiamati da un Apparitore, o Cursore (*a*): e talvolta da un pubblico Gridatore, quando i loro affari esigevano immediata spedizione (*b*). Ma la consueta maniera di convocarli ne' tempi posteriori, era per mezzo di un editto, che assegnava il tempo ed il luogo, e che si pubblicava diversi giorni innanzi, affinchè fosse più pubblica la notizia (*c*). Questi editti, s' intende-



(z) *Senatus sæpius pro tua dignitate appellaretur, si absentibus Consulibus unquam, nisi ad rem novam cogeretur*. Cic. ibid. 12. 28. Liv. 30. 23.

(a) *A villa in Senatum arcessebantur & Curius & cæteri senes: ex quo, qui eos arcessebant, viatores nominati sunt*. Cic. de Sen. 16.

(b) *Postquam audita vox in Foro præconis, Patres in curiam ad Decemviros vocantis, &c.* Liv. 3. 38.

Ὀπίμιος τὴν βουλὴν διὰ κηρύκων συνεκάλει. App. Bell. Civ. 1.

(c) *Cum tot edicta proposuisset Antonius, (Consul) edixit ut adesset Senatus frequens a. d.* VIII. *Kal. Dec. — in ante diem* IV. *Kal. distulit*. Cic. Phil. 3. 8.

va comunemente, che più in là non giungessero, che a quelli, i quali risiedevano in *Roma*, o poco discosto; non ostante, quando doveva agitarsi qualche affare straordinario, pare che gli editti venissero eziandio pubblicati nelle altre Città d' *Italia* (*d*). Se qualche Senatore non voleva, o trascurava di ubbidire alla chiamata, il Console l' obbligava a dar sicurezza, per lo esborso di una certa somma, dacochè le ragioni della sua assenza non fossero ricevute (*e*). Ma dopo gli anni sessanta di età, non erano più soggetti a tal pena, nè obbligati ad intervenire, se non se volontariamente (*f*).

Negli

(d) *Senatum etiam Kalendis velle se frequentem adesse, etiam Formiis proscribi jussit*. Cic. de J. Cæs. Ad Att. 9. 17.

(e) *Postquam citati non conveniebant, dimissi circa domos Apparitores ad pignora capienda*. Liv. 3. 38.

*Quis unquam tanto damno Senatorem coegit? aut quid est ultra, præter pignus & mulctam?* Cic. Phil. 1. 5.

(f) *Lex a sexagesimo anno Senatorem non citat*. Senec. de Brev. vit. 20.

Ma *Seneca* il padre, dice, che la loro assenza era soltanto scusata dall' *anno sessagesimo*.

Negli antichi tempi, siccome scrive *Valerio*, " i Senatori erano sì vigilan-
" ti ed attenti alla cura del pubblico,
" che senza aspettare un editto, sole-
" vano radunarsi costantemente di per
" sè, in un certo portico, vicino alla
" Curia del Senato; da dove potevano
" subito accorrervi, venuto che fosse
" il Console; stimando appena degno
" di lode, l' adempiere al proprio do-
" vere verso la loro patria, non di
" loro buon grado e pronta volontà,
" ma per altrui intimazione e coman-
" do (g). "

## SEZIONE III.

### *Del luogo, nel quale il Senato fu solito radunarsi.*

REgolarmente il Senato non si potea radunare in alcun privato o profano luogo, ma sempre in uno separato, e *solennemente consecrato a tal uso,*



mo *quinto* della loro età, lo che par più probabile. Controv. ult. l. 1. *Senator post annum sexagesimum quintum in Curiam venire nec cogitur nec vetatur.*

(g) Val. Max. l. 2. 2. 6.

*uso*, co' riti e colle cerimonie degli auguri (*h*). Ve n' eran diversi di questi in varie parti della Città, che vengono mentovati qua e là dagli antichi Scrittori, come luoghi, nei quali il Senato ordinariamente raccoglievasi; secondo che destinavano i Consoli o per il loro comodo particolare, o per quello del Senato in generale, o convenientemente alla natura dell' affar che dovea ventilarsi e conchiudersi. Queste case o luoghi di radunanza del Senato, furon chiamati *Curie*, come la *Curia Calabra* fabbricata, per quanto è fama, da *Romulo*; la *Curia Hostilia*, da *Tullo Ostilio*, e la *Curia Pompeia*, da *Pompeo* il grande (*i*).

Ma le radunanze del Senato si tennero più comunemente in certi Templi dedicati a Divinità particolari; come in quel-

(h) *Docuit confirmavitque* (*Varro*) *nisi in loco per augures constituto, quod Templum appellaretur, Senatus Consultum factum esset, justum id non fuisse*. A. Gell. 14. 7.

(i) *Juxta curiam Calabram, quæ Casæ Romuli proxima est*. Macr. Sat. c. 15.

*Quod cum Senatus de his rebus in Curia Hostilia haberetur*. Liv. 5. 55.

*Postquam Senatus Idib. Mart. in Curiam Pompeii edictus est*. Svet. J. Cæs. 80.

quelli di *Giove*, d' *Apollo*, di *Marte*, di *Vulcano*, di *Castore*, di *Bellona*; della *Concordia*, della *Fede*, della *Virtù*, della *Terra*, &c. Imperocchè trovansi tutti questi, particolarmente celebrati dagli Antichi, come luoghi, ove il Senato fu tenuto frequentemente: tutti i quai templi aveano altari ed immagini, erettevi per lo peculiar culto di quelle Divinità, i cui nomi portavano: ad ogni modo cotesti Templi, a cagion dell' uso che ne facea il Senato, erano altresì chiamati *Curiæ*; così bene come le *Curie* proprie, o sia le Case del Senato, per la lor dedicazione solenne, vengono spesso chiamate *Templi* (*k*): Imperocchè la parola *Tempio*, nel suo primario senso, non significava altro più, che un luogo separato, e consecrato dagli Auguri; o aperto, o chiu-



(k) *Propterea & in Curia Hostilia & Pompeia -- quum profana ea loca fuissent, templa esse per Augures constituta, ut in iis Senatusconsulta, more majorum justa fieri possent*. A. Gell. 14. 7.

*Qui -- Curiam incenderit? -- Templum sanctitatis, amplitudinis, mentis, consilii publici* -- (Cic. pro Mil. 33.) *Cum Senatus in Curiam, hoc est Ædem Concordiæ, Templumque inauguratum convenisset*. Lamprid. Alex. Sev. c. 6.

o chiuso che fosse; nella Città, o nella campagna. Giusta la qual nozione, veggiam che il Senato s' adunava in certe occasioni all'aria scoperta; e sopra tutto, quando venivagli riferito con l' usata forma, che *un bue avea parlato*, il qual prodigio, come dice Plinio, era frequente ne' primi tempi (*l*).

La mira del Governo, nell'appropriare questi Templi all' uso del Senato, era, imprimere colla maggior forza che si potesse negli animi de' Senatori l' obbligazione di operare giustamente e religiosamente, attesa la santità del luogo, e la presenza, per dir così, de' loro Dii. Così uno de' Censori tolse la statua della Dea *Concordia*, da una parte della Città, dov' era prima eretta, e la portò nella Curia, cui dedicò a quella Dea; pensando, come dice *Cicerone*, che *sbandirebbe ogni amor di discordia, da quel luogo e da quel tempio del pubblico Consiglio, cui aveva egli per quel mezzo alla religion della Concor-*

(l) *In hoc tumultu Flaccus inter Æsquilinam Collinamque Portam posuit castra. Consules Senatusque in Castra venerunt*. Liv. 26. 10.
*Est frequens in prodigiis priscorum, bovem locutum: quo nuntiato, Senatum sub dio haberi solitum*. Plin. Hist. N. 8. 45.

*cordia consacrato* (*m*). L' istesso dee dirsi de' Templi delle altre Dee, ne' quai talor radunavasi il Senato; di *Bellona*, della *Fede*, della *Virtù*, dell' *Onore*; affinchè il luogo stesso ammonisse i Senatori, del rispetto a quelle particolari virtù dovuto, ch' erano dai lor maggiori state deificate per la loro eccellenza: e appunto per avvalorare vieppiù questa massima, e questo senso di religione, ingiunse poscia *Augusto*, che *ogni Senatore, prima che si mettesse a seder nel luogo suo, porgesse la sua preghiera a quel Dio, nel di cui Tempio erano adunati, e gli offerisse incenso e vino* (*n*).

Il Senato, in due speziali occasioni, tenevasi fuor delle porte di *Roma*, o nel Tempio di *Bellona*, o in quel d' *Apollo*. 1. Per lo ricevimento d' Ambasciadori forastieri; ed in particolare di

(m) *Præscribere enim se arbitrabatur, ut sine studiis dissensionis sententiæ dicerentur, si sedem ipsam ac templum publici Consilii religione Concordiæ devinxisset*. Cic. pro Dom. 51.

(n) *Quo autem lecti probatique & religiosius & minori molestia, Senatoria munera fungerentur, sanxit, ut prius, quam consideret quisque, thure ac mero supplicaret apud aram ejus Dei, in cujus templo coiretur*. Svet. Aug. c. 35.

di quelli, che venivan mandati da' nemici, ai quali non si permetteva l'entrare nella Città; 2. per dare udienza e ultimar qualche interesse coi lor proprj Generali, ai quali non era lecito venir dentro le mura, finchè durava la lor commissione, e che avevano l'attual comando d'un esercito (*o*).

(o) *Legati Nabidis Tyranni Romam venerunt duo, his extra urbem, in Æde Apollinis Senatus datus est*. Liv. 34. 43.

*Legati ab Rege Perseo venerunt; eos in oppidum intromitti non placuit, quum jam bellum Regi eorum — Senatus decrevisset, & populus jussisset — in Ædem Bellonæ in Senatum introducti*. Id. 42. 36.

*P. Cornelius Scipio Consul postero die quam venit Romam, Senatu in Ædem Bellonæ vocato, quum de rebus a se gestis disseruisset, postulavit, ut sibi triumphanti liceret in Urbem invehi*. Id. 36. 39.

*Qui ne triumphaturi quidem intrare urbem injussu Senatus deberetis: quibusque exercitum victorem reducentibus curia extra muros praeberetur*. Senec. de Benef. 5. 15.

SE-

## SEZIONE IV.

### *Del tempo, in cui legalmente si potea raccogliere il Senato.*

PAulo Manuzio è d' opinione, che vi fossero certi giorni, ne' quai regolarmente si potea radunare, ed altri, ne' quai nol si potea: e che questi ultimi eran chiamati *dies Comitiales*, e notati con questo nome ne' Calendarj, come giorni totalmente destinati, e segregati dalla legge, per le adunanze del popolo (*p*). Ma *Sigonio* vuole, che il Senato si potesse raccogliere in ognuno di quei giorni, seppur il popolo non fosse allora attualmente adunato, e stasse ventilando e conchiudendo affari: In prova di che adduce diverse testimonianze di Scrittori antichi, ove si dice che il Senato è stato tenuto, non solo in cotesti giorni, segnati ne' Fasti, per *Comiziali*; ma in quelli ancora, ne' quali erasi attualmente adunato il popolo, dopo però che le loro assemblee erano sciolte. Egli osserva parimen-

(p) *De Senatu Romano*. c. 5.

menti, che il numero de' giorni *Comiziali*, come son ne' Calendarj notati, ascende in tutto a *duecento*; sì che pare appena credibile, che o negli affari del popolo s' impiegassero tanti giorni, o che il Senato fosse impedito dall' uso di tanti in ciascun anno: da tutto questo egli inferisce, che il titolo di *Comiziale* dinotava que' giorni solamente ne' quali legalmente poteva il popolo radunarsi; non quelli, ne' quali consuetamente doveasi radunare (*q*).

Il vero par che sia questo; che quantunque i giorni chiamati *Comiziali* fossero regolarmente destinati alle assemblee del popolo; non ostante il Senato poteva non sol convocarsi ne' medesimi giorni, sciolte che fossero le assemblee popolari; ma avea eziandio il potere, ogni volta che si stimava bene, di soprasedere e posporre le Assemblee del popolo ad un altro giorno; e di autorizzar con un decreto particolare le sue proprie adunanze in que' giorni, per la pronta spedizione di qual-

(q) *Vid. Joh. Sarium Zamosc. de Senat. Rom. l. 2. 7. Quem librum Car. Sigonius sub nomine discipuli sui scripsit.*

qualche importante affare, ivi specificato (r).

Il Senato consuetamente adunavasi sempre il primo di *Gennaio*, per la inaugurazione dei nuovi Consoli, i quali entravano nel loro ufizio in quel dì: e vi son degli esempj appresso gli Scrittori antichi, di Senato raccolto in ogni altro giorno, toltine uno o due, del medesimo mese, fin dopo il dì 15. l'ultima parte d'esso probabilmente sendo assegnata alle adunanze del popolo (s). Il mese di *Febbraio*, generalmente parlando, era riservato intero dall'antico costume al Senato, per il motivo particolare di dare udienza agli Ambasciatori forastieri (t). Ma in tutti

(r) *Senatus deinde, concilio plebis dimisso, haberi captus*. Liv. 38. 53. 39. 39.

*M. Marcellus Consul — de ea re ita censuit, uti Consules de iis ad Senatum referrent — utique ejus rei causa per dies Comitiales Senatum haberent, Senatusque consultum facerent*. Cic. Ep. Fam. 8. 8.

*Meministis fieri Senatus Consultum, referente me, ne postero die Comitia haberentur, ut his de rebus in Senatu agere possemus*. Cic. pro Mur. 25.

(s) Vid. Paul. Manut. ibid.

(t) *A Kalendis Feb. Legationes in Idus Feb. rejiciebantur*. Cic. ad Frat. 2. 3.

Il

## SEZIONE V.

### *De' diversi ordini e ranghi d' uomini nel Senato, e del metodo osservato nelle sue Deliberazioni.*

IL Senato, siccome ho mostrato di sopra, era composto di tutti i principali Magistrati della Città, e di tutti quelli che avean sostenute le medesime cariche prima di quelli: e però constava di diversi gradi ed ordini d' uomini, che vi avean ciascuno un rango o posto differente, secondo la dignità del carattere, ch' ei sosteneva nella Repubblica.

Alla testa del Senato, sedeano i due Consoli in seggi distinti, e di ono-

Vi è un esempio tuttavolta di un' assemblea del Senato, tenuta a mezza notte, A. U. 290. per l' arrivo d' un espresso, mandato da un de' Consoli per informar il Senato, ch' egli era assediato dalle forze superiori degli *Æqui*, e de' *Volsci*, e trovavasi in pericolo d' essere rovinato con tutto il suo esercito, se non ricevea pronto soccorso; il quale in fatti gli fu decretato senza perdita di tempo. *Dionys. 9. 63.*

onore (*b*); alzato, siccome c' immaginiamo, pochi gradini) sopra degli altri banchi; per rispetto alla dignità de' quali, tutta l'adunanza era solita di *levarsi in piedi* dalle sedi loro, tosto ch' eglino entravano nella Curia (*c*). Manuzio crede (*d*), che gli altri Magistrati sedes-

(b) *Non hæc sedes honoris, sella curulis, unquam vacua mortis periculo fuit*. Cic. in Cat. 4. 1.

(c) *Num quisquam tibi, (Consuli) in Curiam venienti assurrexit?* In Pis. 12.

(d) *Vid. Paul. Manut. de Senatu Rom.* c. IX. Ma poichè la maniera del lor sedere si può solamente raccogliere per congettura, io penserei più tosto, che i Senatori Consolari, che in tutti i tempi della Repubblica, erano i capi, ed i primi dicitori nel Senato, fossero soliti di sedere in ordine dopo i Consoli: e dopo d'essi i *Pretori*, e tutti quelli ch' erano di dignità *Pretoria*, od erano stati *Pretori*: poscia gli *Edili*, i *Tribuni*, ed i *Questori*, sopra banchi distinti; e sul medesimo banco rispettivo tutti quelli che avean sostenute le medesime cariche: ma i Magistrati Curuli, come i *Pretori*, e gli *Edili*, venivan forse distinti in capo de' lor diversi banchi, con sedie un po' più alte, o separate almeno dal resto nella forma de' nostri Sedili, o di quella *Longa Cathedra*, ch' è mentovata da Giuvenale, per cui vuol additare la dignità Curule. *Sat.* 9. 52.

dessero di mano in mano appresso e giù dalla sedia Consolare, ognuno secondo il suo rango, *Pretori*, *Censori*, *Edili*, *Tribuni*, *Questori*. Ma questa opinione non è fondata che sopra una congettura; poichè niuno degli antichi ci ha lasciata memoria intorno alla lor maniera di sessione. Certo è però, che tutti i privati Senatori sedeano su banchi differenti, e con ordine diverso di precedenza, secondo la dignità delle magistrature, che gli uni o gli altri avean sostenute. Prima i *Consolari*, poi i *Pretorj*, gli *Edilizj*, i *Tribunizj*, ed i *Questori*; col qual ordine, e co' quai titoli sono tutti enume-

Questi banchi Senatorj erano lunghi, sì che s'alluogavano sopra cadauno molti di essi; ond'è che Pompeo usava chiamare le determinazioni del Senato, *il giudizio del lungo banco*, (Cic. Ep. Fam. 3. 9.) per distinzione del più corto de' Consiglj o Tribunali di Giudicatura. Alcuni di questi banchi par tuttavolta che sieno stati assai corti, o non molto dissimili dalle nostre seggette senza schiene; sopra cui era solito forse di sedere da per sè ciascuno de' Tribuni: imperocchè l'Imperatore *Claudio*, come scrive Svetonio, quando *avea qualche grande affare da proporre al Senato*, *soleva sedere sopra un banco Tribunizio*, *posto tra le sedie curuli dei due Consoli*. Svet. Claud. 23.

merati da *Cicerone* (e): e ſiccome queſti era il lor ordine nel ſedere, così lo era ancora nel proporre le loro opinioni, ognun quand' era venuta la ſua volta.

Ma oltre queſti diverſi ordini, de' quali era compoſto il Senato, vi era un membro di eſſo, ſempre diſtinto da tutti, col titolo di *Principe del Senato*: la qual diſtinzione ſi oſſervò ſin dal principio della Repubblica; affine di conſervare l'ombra di quella forma originale, ſtabilita da Romolo il fondatore di Roma; per cui riſervò a ſe-ſteſſo la nomina del primo o principal Senatore, il quale in aſſenza del Re, doveva preſiedere in quell' Aſſemblea. Queſto titolo davaſi regolarmente e conſecutivamente a colui, il nome del quale leggevaſi *il primo* nel ruolo del Senato, ſempre che i Cenſori lo rinovavano. Egli fu ſempre uno della dignità Conſolare e Cenſoria; e ordinariamente un de' più eminenti per la ſua probità, e ſapienza: ed il titolo ſteſſo era così altamente riſpettato, che colui, che l'avea ſoſtenuto, era ſempre chiamato con quel nome, con preferenza ad ogni altra dignità, della quale



(e) Cic. Phil. 13. 14.

le fosse a caso investito (*f*): Non vi eran però diritti peculiari annessi a questo titolo nè alcun altro vantaggio, salvochè una giunta d' autorità pell' idea ch' egli naturalmente imprimeva, di merito superiore in quelli che lo portavano.

Essendo il Senato raccolto, i Consoli, od il Magistrato, con la cui autorità era stato convocato, avendo presi innanzi ad ogni cosa gli auspizj, e compito il consueto ufizio di religione, con sacrifizj e preghiere, soleva ma-

(f) *P. Lentulum, Principem Senatus*. (Cic. Phil. 8. 4.) *Cum armatus M. Æmilius, Princeps Senatus in Comitio stetisset*. Pro Rabir. 7.

Dopo l' instituzione de' Censori, passò in costume, di conferire questo titolo di *Principe del Senato*, al più vecchio Senatore allor vivente, di dignità Censoria: ma nella seconda guerra Punica, insistendo un de' Censori, che questa regola, data loro da' Maggiori, doveva osservarsi, per lo che *T. Manlio* Torquato era da noverarsi il primo del Senato; l' altro Censore dichiarò, che poichè gli Dii avean dato a lui in sorte di recitare i nomi de' Senatori, seguitar volea l' instinto suo proprio, e nominare il primo *Q. Fabio Massimo*: il quale per giudizio d' *Annibale* stesso meritato avea il titolo di *Principe del Popolo Romano*. Liv. 27. XI.

manifestare a tutti le ragioni del loro adunamento, e proporre la materia delle deliberazioni di quel dì: dove preferibilmente a tutti gli altri negozj, erano spedite subito tutte le cose divine, o concernenti il culto degli Dei (*g*). Quando il Console avea messo alla disamina qualche punto, perchè dopo d' esser ventilato, si devenisse a un decreto, e parlato ch' egli stesso n' avea, quanto a lungo piacevagli; procedea a dimandar le opinioni degli altri Senatori, chiamando ognuno per il suo nome, e col suo ordine; principiando sempre dai Consolari, e venendo indi ai Pretorj, &c. Originalmente il costume era *d' interrogare primo il Principe del Senato*: ma fu presto dismesso, e questa ufiziosità fu trasferita a onore di qualche vecchio Consolare, per la sua integrità e per le sue esimie doti preclaro e distinto: fin a tanto che ne' tempi più bassi della Repubblica, diventò costume fisso, usar questo rispetto ai congiunti, od a' particolari amici, od a quelli, che era più



(g) *Docet deinde*, (*Varro*) *immolare hostiam prius auspicarique debere, qui Senatum habiturus esset: de rebus divinis prius quam humanis ad Senatum referendum esse*. A. Gell. 14. 7.

verisimile che data avrebbono un' opinione la più favorevole alle lor proprie mire e sentimenti su la proposta quistione (*h*). Ma qualunque ordine, che i Consoli osservassero nel dimandar le opinioni, il primo dì di Gennaio, generalmente lo continuavano alla stessa maniera per tutto il resto dell' anno. *G. Cesare* ruppe per verità questa regola: imperocchè quantunque avesse interrogato *Crasso* il primo, dal principio del suo Consolato; non ostante, in occasione che avea maritata la sua figliuola con Pompeo, diede una tale priorità al suo genero; di che però fece scusa ed apologia al Senato (*i*).

Quest'

(h) *Singulos autem debere Consuli gradatim, incipique a Consulari gradu: ex quo gradu semper quidem antea primum rogari solitum, qui Princeps in Senatum lectus esset: tum novum morem institutum refert, per ambitionem gratiamque, ut is primus rogaretur, quem rogare vellet, qui haberet Senatum, dum is tamen ex gradu consulari esset*. Ibid.

(i) *Ac post novam affinitatem*, Pompejum *primum rogare sententiam cœpit*, (*J. Cæsar*) *quum* Crassum *soleret: essetque consuetudo, ut quem ordinem interrogandi sententias Consul Kal. Jan. instituisset, eum toto anno conservaret*. Svet. J. Cæs. 21.

Ejus

Quest' onore, d' essere interrogato in una maniera straordinaria, e con preferenza a tutti gli altri del medesimo rango, benchè d' età o di nobiltà superiori, pare che di rado si estendesse a più, che a quattro o cinque distinti personaggi di dignità Consolare (*k*); tutti gli altri venivano addimandati del lor parere, secondo la loro maggioranza d' età: e questo metodo, come ho detto, era osservato generalmente per l' anno, fino all' elezione de' futuri Consoli, che tenevasi d' ordinario circa 'l mese d' *Agosto*: dal qual tempo, per costume uniforme, domandavansi i pareri de' Consoli eletti, con preferenza a tutti gli altri, finchè entravano nel loro ufi-

I 4 zio,

*Ejus rei rationem reddidisse eum Senatui, Tiro Tullius, M. Ciceronis libertus refert*. A. Gell. 4. x.

(k) *Scito igitur, primum me non esse rogatum sententiam: praepositumque esse nobis Pacificatorem Allobrogum: idque admurmurante Senatu, neque me invito, esse factum — & ille secundus in dicendo locus habet autoritatem pene principis. Tertius est Catulus: quartus (si etiam hoc quaeris) Hortensius*. Cic. ad Att. 1. 13.

C. *Caesar in Consulatu — quatuor solos extra ordinem sententiam rogasse dicitur*. A. Gell. 4. x.

zio, al primo di *Gennaio* seguente [*l*].

Siccome i Senatori erano adunque personalmente chiamati a dire le loro opinioni secondo il rango loro, così a niuno permettevasi di parlare, finchè non veniva la sua volta, eccetto che ai Magistrati; i quali pare che abbiano avuto un diritto di parlare in tutte le occasioni, ogni volta che lo stimavan opportuno; e per questa ragione forse non venivano in particolare interrogati, o chia-

[l] *Tum D. Junius Silanus, primus sententiam rogatus, quod eo tempore Consul designatus erat.* (Sallust. Bell. Cat. 50.) *Ego tamen sic nihil expecto, quomodo Paullum Consulem designatum, primum sententiam dicentem.* Cic. Ep. Fam. 8. 4. Vid. it. Phil. 5. 13.

Siccome ai Consoli eletti si dava questa preferenza nel parlare prima di tutti i Consolari, così pare che l' avessero anche i Pretori ed i Tribuni eletti, di parlare avanti gli altri de' lor ordini; imperocchè in quella famosa Disputa su la maniera di punire i Complici di Catilina, troviamo che *G. Cesare*, allor *Pretore eletto*, fu addimandato della sua opinione dal Console, alla testa de' Pretorj; e *M. Catone*, allor Tribuno eletto, fu anch' egli interrogato la sua volta, prima di tutti i Tribunizj. *Vid. Sall. Bell. Cat.* 51. 52. *Cic. Ep. ad Att. l.* 12. 21. *it. Pigh. Annal.*

chiamati a dire dal Consolе. Cicerone per verità, in certa occasione, dice, che *egli fu addimandato il primo di tutti i privati Senatori* [*m*]; lo che viene a dire, che alcuni de' Magistrati erano stati interrogati prima di lui. Ma allor venivano interrogati da un Tribuno del popolo, dal quale era stata convocata quell' assemblea, ed il quale dava naturalmente questa preferenza a' Magistrati superiori, che accadeva fossero allor presenti: ma non ho mai osservato, che un Console interrogasse altri per primo, se non se un Consolar Senatore, od i Consoli eletti.

Tuttochè ogni Senatore fosse obbligato a dichiarare la sua opinione, quand'erane addimandato dal Console, nulladimeno egli non veniva ristretto al semplice punto, che si ventilava allora, ma poteva trascorrere in qualunque altra materia, e farne diceria, quanto a lungo ei volesse [*n*]. E con tutto che egli

[m] *Racilius surrexit, & de judiciis referre cœpit Marcellinum quidem primum rogavit — postea de privatis me primum sententiam rogavit.* Cic. ad Fr. 2. 1.

[n] *Licere Patribus, quoties jus sententiæ dicendæ accepissent, quæ vellent exponere, relationemque in ea postulare.* Tacit. Ann. 13. 49.

Erat

egli potesse dire la sua opinione con ogni libertà, quando a lui toccava, non ostante il Senato non vi ponea mente, nè entrava in alcuna disputa sopra di ciò, se pur non venisse quel parere sposato e proposto all'assemblea solennemente da qualcuno de' Magistrati, che soli avevano il privilegio di mandare una questione ad essere ballottata, o di dividere circa quella il corpo del Senato [o]. Sempre che uno parlava, si levava dalla sua sedia, e stava in piedi finchè avea terminato; ma quando non faceva altro che acconsentire all'

*Erat jus Senatori, ut sententiam rogatus, diceret ante quicquid vellet aliæ rei, & quoad vellet*. A. Gell. 4. x.

[o] *Huic assentiuntur reliqui Consulares, præter Servilium — & Volcatium, qui, Lupo referente, Pompeio decernit*. Cic. Epist. Fam. I. 1, 2.

Da queste due Pistole appare, che l'opinione di *Volcatio* a favor di *Pompeo*, non fu riferita al Senato da *Volcatio* stesso, ch'era allora Senator privato, ma da *Lupo*, Tribuno del popolo, affin di mettere in partiti il Senato. Imperocchè un privato Senatore, come di sopra accenna *Tacito*, potea solamente *relationem postulare*, cioè dimandare che qualche Magistrato la proponesse.

all'altrui parere, continuava a starsene assiso [p].

Diverse parti o pareri si potean proporre, e diverse questioni rapportare al Senato da diversi Magistrati, nell'istessa Sessione [q]: e se qualche materia d'importanza era aspettata o voluta, cui avessero i Consoli omesso di proporre, o fossero avversi al recarla in disputa, era cosa solita che il Senato con un certo general clamore, li eccitasse a proporla; e quando 'l negavano, gli altri Magistrati aveano il diritto di proporla, anche contro il loro volere [r]. Se qualche opinione propo-

[p] *Racilius surrexit, &c.* (Cic. ad Frat. 2. 1.) *Postquam Cato assedit.* (Sallust. Bell. Cat. 53. Cic. ad Att. 1. 14.) *Quotiescumque aliquid est actum, sedens iis assensi, qui mihi lenissime sentire visi sunt.* Cic. Ep. Fam. 5. 2.

[q] *De Appia via & de Moneta Consul; de Lupercis Tribunus pleb. refert.* Cic. Phil. 7. 7.

[r] *Conclamatum est deinde ex omni parte Curiae, uti referret P. Ælius prætor.* (Liv. 30. 21.) *Flagitare Senatus institit Cornutum ut referret statim de tuis litteris. Ille, se considerare velle. Cum ei magnum convicium fieret a cuncto Senatu, quinque Tribuni pl. retulerunt.* (Cic. Ep. Fam. x. 16.) *De quo legando spero Consules ad Senatum relaturos; qui si dubitabunt, aut*

posta all'Assemblea del Senato, veniva giudicata troppo generale, ed inchiudere distinti capi, alcuni de' quali erano da approvarsi, altri da rigettarsi, il consueto era dimandare che fosse divisa, e qualche volta con voce unanime dell' assemblea, gridando *divide divide* [s]. O se nella Disputa, diverse opinioni discordi erano state recate in mezzo, e ciascuna veniva da buon numero di Senatori sostenuta, il Console, sul fine, le soleva recitar tutte, affinchè il Senato dasse il suo voto separatamente sopra ciascuna: ma in ciò preferiva secondo che parevagli opportuno, quell' opinione che era da lui più favoreggiata, e talor anche sopprimeva o taceva quelle, ch' erano da lui totalmente disapprovate [t]. Ne' casi

*aut gravabuntur, ego me profiteor relaturum*. Cic. pro Leg. Man. 19.

[s] *Quod fieri in Senatu solet, faciendum ego in Philosophia etiam existimo; cum censeat aliquis quod ex parte mihi placeat, jubeo dividere sententiam*. (Senec. Ep. 27.) *Postulatum est, ut Bibuli sententia divideretur*. Cic. Epist. Fam. 1. 2. Viv. Ascon. in Orat. pro Mil. 6.

[t] *Lentulus Consul, sententiam Calidii pronuntiaturum se omnino negavit*. Caes. Comm. Bell. Civ. 429.

casi tuttavolta, dove non appariva difficoltà nè opposizione, i decreti talor si facevano, senza che si dimandassero, nè che si dassero i pareri circa essi [*u*].

Quando era una questione posta alla ballottazione, sempre ella era decisa mercè d'una divisione o separazione de' partiti opposti, a diverse parti della Curia; il Console o Magistrato presidente avendo prima dato a ciò ordine con questa formola; *quelli che son della tal opinione, passino da quella banda; quelli che pensano diversamente, passino a questa* [*x*]. Quello che il maggior loro numero approvava, era steso e descritto in un Decreto, il quale generalmente si concepiva con parole preparate e dettate dal primo che avea in mezzo recata la questione, o dal principal oratore in favor di essa; il quale dopo d'averne parlato, ciò che giudicava bastante a raccoman-

[u] *Praeclara tum oratio M. Antonii — de qua ne sententias quidem diximus. Scriptum S.C. quod fieri vellet, attulit.* Cic. Phil. 1. 1.

[x] *Qui hoc censetis, illuc transite; qui alia omnia, in hanc partem.* (Fest. in voce, Qui.) *De tribus Legatis, frequentes ierunt in alia omnia.* Cic. Epist. Fam. 1. 2.

mandarla al Senato, era solito conchiudere la sua Parlata, nella forma di quel Decreto, che voleva ottenerne in conseguenza [y]: il qual Decreto, dacchè era confermato dal Senato, veniva sempre sottoscritto ed attestato da un numero di Senatori, che avean voluto intervenire a tutto il procedimento, per poter aggiungere i loro nomi, in testimonio della lor particolare approvazion della cosa, non men che del rispetto verso la persona, con la di cui autorità, od in cui favore era stato descritto [z]:

Quan-

[y] Così le Orazioni *Filippiche* di *Cicerone*, che furono dette in differenti tempi nel Senato, sovra punti di grandissima importanza, generalmente conchiudono con la forma di quel decreto, ch' egli avea insinuato e raccomandato; *Quæ cum ita sint*; ovvero, *Quas ob res, ita censeo*. Vid. Phil. 3, 5, 8, 9, x, 13, 14.

*Cicerone* parlando del Decreto, con cui furono i complici di Catilina condannati a soffrir la morte, adduce questa ragione, perchè sia stato descritto, o steso in nome di *Catone*, con tutto che *Silano*, il Console eletto, avesse messa la stessa parte avanti di lui; cioè perchè *Catone* avea sopra d'essa parlato più divisatamente, pienamente e con maggior vigore, che *Silano*. *Ep. ad Att.* 12. 21.

[z] *Hæc enim Senatus consulta non ignoro ab*

Quando scoprivasi, essere il Senato disposto e pronto a passare un Decreto, era in poter di qualunque de' Tribuni del popolo intromettere, o *intercedere*, come i Latini dissero; cioè guastare o sovvertire ogni cosa tutt' in un tratto colla sua mera negativa, senza addurre alcuna ragione [a]. La legge generale di queste intromissioni era, che ogni Magistrato potesse inibire gli atti del suo eguale, od inferiore [b]: ma i Tribuni aveano la prerogativa, di contrapporsi agli atti di ogni altro Magistrato, e pur niuno poteva lor contra-

*ab amicissimis ejus, cujus de honore agitur, scribi solere*. (Cic. Epist. Fam. 15. 6. it. 8. 9.) queste sottoscrizioni erano chiamate *S. C. auctoritates*. ibid.

[a] *Veto*, era la solenne parola adoprata dai Tribuni, quando inibivano qualche decreto del Senato, o qualche legge proposta al popolo. *Faxo, ne juvet vox ista, Veto, qua nunc concinentes Collegas nostros tam læti auditis*. Liv. 6. 37.

[b] *Postea scripsit, Varro, de intercessionibus, dixitque intercedendi, ne Senatus consultum fieret, jus fuisse iis solis qui eadem potestate, qua ii, qui S. C. facere vellent, majoreve essent*. (Au. Gell. 14. 7.) *Ast ni potestas par majorve prohibesset, Senatus Consulta perscripta servanto*. Cic. de Leg. 3. 3.

tradire [*c*]. Ma in tutti i casi, ne' quali, le determinazioni del Senato erano sovvertite con la negativa di un Tribuno, di che vi sono innumerabili esempj; se il Senato era unanime, o inclinato generalmente al decreto, in così fatta guisa inibito, d' ordinario mettevasi una parte dirizzata all' istesso scopo, e colle stesse parole, la quale in luogo d' un Decreto, era chiamata *un' autorità del Senato*, ed inserivasi ne' lor Giornali [*d*], benchè non avesse altra forza, che quella di testificare il giudizio del Senato su quella particolar questione, e di rifondere l' odiosità di essersi opposto ad un atto vantaggioso, sopra il Tribuno, che l' avea impedito. Ed affine di tener lontano ogni Magistrato, dall' operare così faziosamente ed arbitrariamente in affa-

[c] *Οὐδὲν γὰρ τῶν πραττομένων ὑπὸ τῆς ἀρχῆς ἐκείνης ἐπισχεῖν ἢ κωλῦσαι τῶν ἄλλων τινὶ ἔξεστιν, ἀλλ' ἑτέρου δημάρχου τοῦτό ἐστι τὸ κράτος.* Dionys. x. 31.

[d] *De his rebus Senatus auctoritas gravissima intercessit: cui cum* Cato & Caninius *intercessissent, tamen est perscripta* (Cic. Epist. Fam. I. 2.) *Servilius Ahala — si quis intercedat Senatus Consulto, se auctoritate fore contentum, dixit*. Liv. 4. 57. Vid. Dio. 55.

affari d' importanza, spesso come una parte del decreto, cui stavano per formare, vi aggiugnevano, che se alcuno tentasse di opporsegli, *verrebbe stimato operare contro l' interesse della Repubblica* (*e*). Nulladimeno questa clausola di rado valeva a frenare gli arditi Tribuni, ch' erano soliti opporvi la lor negativa con l' istessa libertà, che in qualunque altra più indifferente occasione.

Ma anche i privati Senatori, ed in particolare i faziosi, e capi di partiti, avean arti diverse per impedire o posporre un Decreto, con varj pretesti, e ostacoli, che eglino vi frammettevano. Talvolta adducevano scrupoli di religione, *che gli Auspizj non erano favorevoli, o non presi dirittamente*; il che, se dagli Auguri veniva confermato, metteva remora all' affare per quel giorno (*f*). Altre volte, insistevano con

K qual-

(e) *Senatum existimare, neminem eorum, qui potestatem habent intercedendi – moram afferre oportere, quominus S. C. fieri possit. Qui impedierit – eum Senatum existimare, contra Rempublicam fecisse. Si quis huic S. C. intercesserit, Senatui placere, auctoritatem perscribi*. Cic. Epist. Fam. 8. 8. Ad Att. 4. 2.

(f) *Recitatis litteris, oblata religio* Cornuto *est*.

qualche pretesa ammonizione *dai Libri Sibillini*, che allor dovevano consultarsi, e che s' interpretavano in un senso, che serviva al loro scopo (*g*). Ma il metodo più ordinario era, *consumare il giorno*, col parlar per due o tre ore successivamente, di maniera che non si lasciasse tempo a terminar l' affare in quel giorno; di che troviamo parecchi esempj negli antichi Scrittori. Ad ogni modo quando alcuni de' più sediziosi Magistrati troppo apertamente s' abusavano di questo diritto, contro la general propensione dell' Assemblea, i Se-

*est. Pullariorum admonitu, non satis diligenter eum Auspiciis operam dedisse; idque a nostro Collegio esse comprobatum; itaque res dilata est in posterum*. Ep. Fam. x. 12.

(g) Così in una contesa sul proposito di rimettere il Re Tolomeo sul Trono d' Egitto; il Tribuno *Catone*, che vi si oppose, produsse alcuni versi dai Libri *Sibillini*, i quali avvertivano, che non si rimettesse mai alcun Re d' Egitto con un esercito; la qual cosa fu ricevuta e colta dal Senato, che decise, su tal pretesto, essere rischioso e pregiudiziale, mandare il Re al suo regno con un' armata. (*Dio*. 39. *p*. 98. *Cic. ad Fr*. 2. 2.) Intorno a che Cicerone, nel darne conto a Lentulo dice, *Senatus religionis calumniam non religione, sed malevolentia, & illius regiæ largitionis invidia comprobat*. Cic. Ep. Fam. 1. 1.

i Senatori erano talor sì impazienti, che imponean lor silenzio, per dir così, colla forza, e li scompigliavano in sì fatta maniera, col loro clamore e colle loro fischiate, che gli obbligavano a desistere (*h*).

Sembra probabile, che un certo numero di Senatori fosse per legge richiesto, come necessario per legittimare un atto, e dar forza a un decreto. Imperocchè fu opposto qualche volta a' Consoli, che avesser procurati Decreti, surrettiziamente, e quasi di soppiatto, da un'adunanza non piena bastevolmente (*i*): e troviamo ancora qualche negozio posposto dal Senato,



(h) *C. Cæsar Consul M. Catonem sententiam rogavit. Cato rem, quam consulebatur, quoniam non e Rep. videbatur, perfici nolebat: ejus rei gratia ducendæ, longa oratione utebatur, eximebatque dicendo diem.* A. Gell. 4. x.

*Cum ad Clodium ventum est, cupiit diem consumere; neque ei finis est factus: sed tamen cum horas tres fere dixisset, odio & strepitu Senatus, coactus est aliquando perorare.* Cic. ad Att. 4. 2.

(i) *Neque his contentus Consul fuit. Sed postea per infrequentiam furtim Senatus consulto adjecit &c.* (Liv. 38. 44.) *Qui per infrequentiam furtim Senatus consultum ad ærarium detulit.* Liv. 39. 4.

per non esservi *un numero competente* di Senatori (*k*): così che quando un Senatore, in un'adunanza scarsa, aveva in animo d'impedire che si procedesse, era uso intimare al Console, *che numerasse il Senato* (*l*). Pur non viene da alcuno degli antichi Scrittori specificato un certo numero, se non se in uno o due casi particolari. Per esempio; quando i riti *Baccanali* furono proibiti in Roma fu decretato che a niuno fosse lecito il praticarli, senza una speziale licenza accordata per tal fine dal Senato, *presenti cento Senatori* (*m*): e questo forse era il giusto numero, richiesto in tutti i casi allora, quando il Senato costava di *trecento*. Ma circa un secolo dopo, quando il

(k) *In Kalendas rejecta re, ne frequentiam quidem efficere potuerunt*. Cic. Epist. Fam. 8. 3. it. 8. 5.

(l) Numera Senatum, *ait quivis Senator Consuli, cum impedimento vult esse, quominus faciat S.C. Fest. in Voc. Numera*. -- *Renunciatum nobis erat*, Hirrum *diutius dicturum*, *prendimus eum, non modo non fecit, sed cum de hostibus ageretur, & posset rem impedire, si*, ut numeraretur *postularet, tacuit*. Cic. Epist. Famil. 8. XI.

(m) *Quum in Senatu centum non minus adessent*. Liv. 39. 18.

il suo numero crebbe fino a *cinquecento*, C. Cornelio, Tribuno del popolo procacciò una Legge, che il Senato non avesse potere di *assolvere alcuno dall' obbligazione delle Leggi*, se non erano presenti *duecento* Senatori (*n*).

I Decreti del Senato erano comunemente pubblicati, e letti al popolo, subito dopo che erano passati co' voti dell' Assemblea; ed una copia autentica n'era sempre depositata nel pubblico Tesoro della Città, altrimenti non erano considerati come decreti legali e validi (*o*). Finito l'affar di quel giorno, il Consòle, od altro Magistrato, da cui era stato convocato il Senato, era solito licenziarli con queste parole; *Padri, non ho più d'uopo di trattenervi*; ovvero, *non vi è chi vi trattenga* (*p*).



(n) *Diximus — Cornelium primo legem promulgasse, ne quis per Senatum lege solveretur: deinde tulisse, ut tum denique de ea re S. C. fieret, cum adessent in Senatu non minus CC.* Ascon. in Orat. pro Cornel. 1.

(o) *Senatus consulta nunquam facta ad ærarium* (*ab Antonio*) *referebantur*. (Cic. Phil. 5. 4.) *Igitur factum S. C. ne decreta Patrum ante diem decimum ad ærarium deferrentur*. Tacit. Ann. 3. 51.

(p) *Neque unquam recessit de Curia, nisi* Con-

## SEZIONE VI.

### *Della forza, o dell' effetto de' Decreti del Senato.*

DElla forza di questi Decreti, egli è difficile precisamente definire, qual ella fosse. E' certo, che non erano considerati come leggi, ma pare che originalmente fossero indirizzati, come il fondo o base principale, o come un grado preparatorio ad una legge, con una spezie di forza provisionale, finchè una legge del medesimo tenore fosse fatta formalmente dal popolo; imperocchè in tutti i secoli della Repubblica niuna legge fu mai fatta, se non col generale suffragio del popolo. I Decreti del Senato riguardavano principalmente la parte esecutiva del governo; l' assegnamento delle Provincie ai lor Magistrati, e degli stipendj a' Generali, col numero de' lor

*Consul dixisset*, nihil vos moramur, Patres Conscripti. (Capitolin. de M.Aurel.) *Tum ille, se Senatum negavit tenere*. Cic. ad Fratr. 2. 1.

lor Soldati; e tutte le materie che occorrevano incidentemente, ed alle quali non avean le leggi provvisto, o che richiedevano qualche regolazione: sì che, per la più parte, la natura di tai decreti era passaggiera e temporaria, nè avean forza e vigore, se non tanto, quanto sussistevano le particolari occasioni, od occorrenze, alle quali erano stati applicati.

Ma quantunque non fossero, rigorosamente parlando, leggi; pur sempre intendevansi avere una forza obbligatoria; e generalmente vi si ubbidiva, e tutti gli ordini de' Cittadini vi si sottomettevano; fin che non venivano da qualche altro Decreto annullati, o sovvertiti da qualche legge. Questo rispetto però, che si avea per essi, come ho già motivato di sopra, proveniva più tosto dalla consuetudine, e da una stima generale della Città verso l' autorità di quel supremo Consiglio, che da qualche reale obbligazione, dirivata da costituzion del governo. Imperocchè ne' tempi più rimoti, allorchè insorgea contesa sopra qualche particolar Decreto, troviamo i Consoli, a' quali n' era commessa l' esecuzione, ripugnanti a dargli vigore e for-

za, perchè era fatto dai lor predecessori, allegando per ragione, che *i Decreti del Senato duravano soltanto in forza per un anno*, o finchè continuava la magistratura di coloro, che li avean fatti (*q*). E *Cicerone* parimenti, allorchè giovava alla causa d'un suo Cliente, cui stava difendendo, il trattare un Decreto del Senato con sprezzo, dichiarò, *ch' ei non aveva effetto alcuno, perchè non era mai stato recato al popolo, per farsene legge* (*r*). In ambi i quai casi, benchè i Consoli e *Cicerone* non dicessero niente, che non convenisse alla natura della cosa, pur lo dicevano forse più forzosamente e perentoriamente, di quel che altrimenti fatto avrebbono, a cagion d'un privato interesse; i Consoli per esentarsi dalla briga d'eseguire un atto loro non gradito; e *Cicerone*, per servire sul fatto ad un Cliente, ch'era in grande pericolo ed angustia. Ma in tutte infatti le occasioni, i Magistrati principali, sì in Roma, come fuori, par che abbia-

(q) Καὶ ἅμα οὐδὲ εἶναι νόμους εἰς ἀεὶ κυρίους, ἃ ψηφίζεται τὸ συνέδριον, ἀλλὰ πολιτεύματα καιρὸν ἐνιαύσιον ἔχοντα ἰσχύν. Dionys. 9. 37.

(r) Cic. pro Cluent. 10. 49.

biano usato più o men di rispetto verso i decreti del Senato, secondo che accadea che servissero al particolar loro interesse, o inclinazione, od al partito, cui sposato aveano nella Repubblica (*s*). Ma nell' ultima età di essa, quando il potere usurpato da alcuni de' suoi capi, aveali posti di là da ogni ostacolo di costume e di legge, che alle loro ambiziose mire nuocer potesse, troviamo i Decreti del Senato, trattati da costoro, o dalle lor creature, con estremo disprezzo (*t*); mentre aveano una plebe subornata e corrotta al comando loro, pronta a concedere ad essi qualunque cosa ch' eglino bramassero; finchè vennero a capo d'opprimere totalmente la pubblica libertà.

SE-

(s) Cicerone raccomandando gli affari di *Cerellia* a *P. Servilio*, mentr'era governatore d' *Asia*, gli riduce a memoria, che v'era sussistente un decreto del Senato, il quale favoriva al di lei interesse, e ch' ei sapea che *Servilio* era un di quelli che rispettavano molto l'autorità del Senato. *Ep. Fam.* 13. 72.

(t) *Habet orationem talem Consul* (*Gabinius*) *qualem nunquam Catilina victor habuisset. Errare homines si etiam tum Senatum aliquid in Rep. posse arbitrarentur*. Cic. pro Sext. 12.

## SEZIONE VII.

### *Della peculiar dignità, degli onori, e degli ornamenti di un Senator Romano.*

NAturalmente ognun s' immagina, che i membri di questo supremo Concilio, il quale avea in mano le redini di così possente impero, e ne regolava tutti gli affari cogli Stati esterni, e che *nel suo fiorire*, *presiedeva*, al dir di Cicerone, *a tutta la terra* (*u*), debban essere stati considerati per tutto come personaggj della prima e maggior grandezza, di quanti allor ne conoscesse il mondo. E troviamo in fatti, che molti di essi avean sotto la lor particolar protezione (*x*), e *Re*, e *Città*,

(u) *Qui quondam florens Orbi terrarum præsidebat*. Phil. 2. 7.

(x) *In ejus magistratus tutela Reges atque exteræ gentes semper fuerunt*. (Pro Sext. 30.) *Duæ maximæ clientelæ tuæ* (*Catonis*) *Cyprus Insula & Cappadociæ Regnum, tecum de me loquentur: puto etiam Regem Deiotarum, qui tibi uni est maxime necessarius*. (Cic. Ep. Fam. 15.

*tà*, e *Nazioni intere*. *Cicerone* annoverando gli avantaggj di un Senatore, sopra degli altri ordini della Città, dice, che egli avea *autorità e splendore in Roma; nome e favore, fuori tra le Nazioni* (y): ed in un' altra occasione: "Qual Città v'è, dic'egli, non solamente nelle provincie nostre, ma
„ nelle più rimotte parti della terra, così
„ potente e libera, così rozza e barbara; o qual Re vi è, che volontieri non inviti e mantenga un Senatore del Popolo Romano nella sua casa. (z)?

Da quest' ordine solo, erano scelti tutti gli Ambasciatori, e spediti negli Stati forastieri: e quando avean motivo di viaggiar fuori, anche pe' lor privati interessi, d' ordinario ottenevano dal

15. 4.) *Adsunt Segestani clientes tui*. (*P. Scipionis*) In Verr. 4. 36. *Marcelli*, *Siculorum Patroni*. Ibid. 41.

(y) *Auctoritas*, *domi splendor*; *apud exteras nationes*, *nomen & gratia*. Pro Cluent. 56.

(z) *Ecqua civitas est, non in provinciis nostris, verum in ultimis nationibus, aut tam potens, aut tam libera, aut etiam tam immanis ac barbara: Rex denique ecquis est, qui Senatorem populi Romani tecto ac domo non invitet?* Cic. in Verr. 4. XI.

dal Senato il privilegio d' una *legazion libera*, come e' la chiamavano ; che dava lor diritto di essere trattati per tutto con gli onori di un ambasciatore, e d'essere proveduti per la strada di una certa misura di vivande ed altre cose ad essi ed a' lor servi necessarie (*a*): e per tutto il tempo che risiedevano nelle Provincie Romane, i Governatori eran soliti assegnar loro un numero di *littori*, o mazzieri, che li precedessero solennemente, come i Magistrati in Roma (*b*). E se avevano qualche Lite di proprietà, o qualche altra causa dipendente da quelle Provincie, par che avessero diritto di domandare che fosse rimessa a Roma (*c*).

In

(a) *Placitum est mihi, ut postularem legationem liberam mihi reliquisque nostris, ut aliqua causa proficiscendi honesta quæreretur*. Cic. Ep. Fam. XI. I. it. Vid. Att. 15. XI. C. *Anicius -- negotiorum suorum causa, legatus est in Africam, legatione libera*. Cic. Ep. Fam. 12. 21. Svet. in Tiber. 31.

(b) *Idque a te peto quod ipse in provincia facere sum solitus non rogatus, ut omnibus Senatoribus Lictores darem. Quod idem acceperam & cognoveram a summis viris factitatum*. Cic. Ep. Fam. 12. 21.

(c) *Illud præterea feceris mihi pergratum -- si*

eos,

In Roma parimenti erano distinti con peculiari onori e privilegj: imperocchè nelle feste o giuochi pubblici, eglino avean sedi particolari a parte e proprie per loro nel più comodo sito del teatro (*d*): ed in tutte le solennità, quando si offerivano Sacrifizj a *Giove* dai Magistrati, eglino aveano soli il diritto di *far festa pubblicamente nel* *Cam-*

*eos, quibus cum Senatore res est, Romam rejeceris*. Ibid. 13. 26.

(d) *Lentulus, Popilium, quod erat libertini filius in Senatum non legit; locum quidem Senatorium ludis, & cetera ornamenta reliquit*. Cic. pro Cluent. 47. Vid. it. Plutar. in Flaminio p. 380. A.

Ma nelle pompe, e ne' Giuochi del *Circo* erano soliti sedere promiscuamente cogli altri Cittadini, finchè l' Imperador Claudio ivi pur assegnò loro sedi peculiari. *Svet. in Claud.* 21.

Il luogo, dove stavano i Senatori ne'Teatri, era chiamato l'*Orchestra*, ch' era di sotto a tutti i gradini, o banchi comuni de' Teatri, ed a livello con quella parte del Teatro, su cui operavano i Pantomimi. *Vid. Svet. Aug.* 35. *& in J. Cæs.* 39.

*Æquales illic habitus, similesque videbis*
*Orchestram & populum*. ---

Juven. Sat. 3. 177.

*In orchestra autem Senatorum sunt sedibus loca destinata*. Vitruv. l. 5. c. 6.

*Campidoglio*, con abiti da cerimonia, o con quelli ch'erano adattati agli ufizj, che avean sostenuto nella Città (*e*).

Venivan pure distinti da tutti gli altri Cittadini, cogli ornamenti del loro vestire ordinario, sopra tutto della loro *tunica*, e per la facitura delle loro scarpe; di che fanno spesso menzione gli antichi Scrittori. L'ornamento peculiare della lor tunica, era il *latus clavus*, come chiamavanlo, cioè una larga striscia di porpora, cucita su la parte dinanzi di essa, e che giù scorreva per mezzo al petto, ch'era la propria distinzione fra essi ed i Cavalieri, i quai portavano molto più stretta lista dell'istesso colore, e nell'istessa maniera (*f*). La forma parimenti delle loro scar-

(e) *Quosdam* (*Senatores*) *ad excusandi se verecundiam compulit: servavitque etiam excusantibus insigne vestis, & spectandi in Orchestra, epulandique publice jus*. (Svet. Aug. 35.) *Ea simultas cum diu mansisset: & solemni die Jovi libaretur, atque ob id sacrificium Senatus in Capitolio epularetur*. A. Gell. 12. 8. Dio. 55. 554. C.

(f) *Galli braccas deposuerunt, latum clavum sumpserunt*. (Svet. J. Cæs. 80.) *Anuli distinxere ordinem equestrem a plebe — sicut tunica ab anu-*

scarpe era particolare, e differente da quella degli altri Cittadini. *Cicerone* parlando di un certo *Asinio*, che, nella general confusione, causata dalla morte di *Cesare* s' era intruso nel Senato, dice, *che vedendo la Curia aperta dopo la morte di* Cesare, *mutò le sue scarpe, e diventò tutt' in un tratto Senatore* (g). Questa differenza spiccava nel colore, nella forma, e nell' ornamento. Il colore d' esse era *nero*, mentre gli altri le portavano forse d' ogni colore, a lor capriccio. La forma n' era alquanto simile a un corto stivale, che veniva su fino al mezzo della gamba, co-

*annulis Senatum — quamquam & hoc sero, vulgoque purpura latiore tunicæ usos etiam invenimus Præcones*. Plin. Hist. 31. 1.

--- *Quid confert purpura major*
*Optandum?* ---
Juv. Satyr. 1. 106.

*Nam ut quisque insanus nigris medium impediit crus*
*Pellibus, & latum demisit pectore clavum*.
Hor. S. 1. 6. 28.

Paterculus de Mæcenate: *vixit angusto clavo contentus*. l. 2. 88.

(g) *Est etiam Asinius quidam Senator voluntarius lectus ipse a se; apertam Curiam vidit post Cæsaris necem; mutavit calceos: pater conscriptus repente est factus*. Cic. Phil. 13. 13.

come qualche volta veggonsi in alcune antiche Statue, e bassi rilievi: e l'ornamento proprio di esse, era la figura d'una *mezza luna*, cucita, o attaccata sopra la parte dinanzi di esse vicino alla caviglia del piede (*h*). Plutarco nelle sue Questioni Romane, propone diverse ragioni di questa figura emblematica (*i*): ma altri Scrittori dicono, che non avea relazione alcuna colla Luna, come parea che additasse la sua figura; ma era solo indirizzata ad esprimere la lettera C, come segno numerale di *cento*, che fu l'original numero del Senato, nella sua prima instituzione da Romolo (*k*).

In quanto alla toga, o la sopraveste de' Senatori; non ho osservato ch'ella sia in alcun luogo descritta per differente da quella degli altri Cittadini; eccetto che di quelli che erano attuali Magistrati della Città, come i *Consoli*, i *Pretori*, gli *Edili*, i *Tribuni*, &c. che nell'

(h) *Appositam nigræ lunam subtexit alutæ.*
Juv. 7. 192.
*--- nigris medium impediit crus*
*Pellibus. ---*
Hor. Supr.

(i) Quæst. Rom. 75.

(k) Zonar. 11. Isidor. 19. 34.

nell'anno della loro carica sempre portavano la *Pretesta*, o sia una toga orlata intórno da una striscia di porpora (*l*), nel qual abito pure, come ho accennato di sopra, tutto il resto del Senato, che avea già sostenuti questi ufizj, era solito intervenire alle pubbliche feste e solennità (*m*).

(l) *Cum vos vestem mutandam censuissetis, cunctique mutassent, ille (Consul Gabinius) unguentis oblitus, cum* toga prætexta, *quam omnes Prætores Ædilesque abjecerant, irrisit squalorem meum*. Cic. post red. in Sen. 5.

*Quod Tribuni plebis prætextam quoque gestare solerent, a Cicerone indicatum est, qui Quintii tribuni pl.* purpuram usque ad talos demissam irridet. (Pro Cluent. 40.) *Quam quidem purpuram* Quintilianus, *de eodem* Quinctio *loquens, Prætextam appellat*. Lib. 5. 13. pag. 275. Ed. Oxon.

(m) *Nescis heri quartum in Circo diem Ludorum Romanorum fuisse? te autem ipsum ad populum tulisse, ut quintus præterea dies Cæsari tribueretur? cur non sumus prætextati?* Cic. Phil. 2. 43.

*Prætorio licet prætexta toga uti, Festis aut Solemnibus diebus*. Senec. Controv. l. 1. 8.

# APPENDICE.

A Questa descrizione del Senato Romano, ho quì soggiunto, per modo d' Appendice, uno o due estratti, dalle lettere ed orazioni di *Cicerone*, ne' quai si dà un conto distinto di alcune particolari contese, e degli atti interi, o negozj trattati in Senato, per diversi giorni; e co' quai s' illustrerà e s' esemplificherà, quello che da noi si è detto di sopra, intorno al metodo delle lor procedure.

M. CICERONE *a suo fratello* QUINTO.

Lib. II. I.

" Il Senato fu più pieno, di quello
" che io per avventura avrei mai pen-
" sato che dovess' essere, nel mese di
" *Decembre*, vicino ai giorni santi (*n*).
" Vi furono presenti, di noi altri Con-
" so-

(n) Questi giorni santi (abusivamente da noi tali chiamati) erano le Feste Saturnali, le quali duravano, come dicono alcuni, cinque, o come altri, sette giorni. Ma gli ultimi due

„ solari, oltre i due Consoli eletti, *P.*
„ *Servilio*, *M. Lucullo*, *Lepido*, *Volca-*
„ *tio*, *Glabrione*: e tutti i Pretori. In
„ fatti vi fu piena: eravamo almen du-
„ cento in tutti. *Lupo* avea eccitata
„ qualche espettazione. Parlò in fatti
„ egregiamente bene, circa l' affare
„ delle *terre Campane* (o): fu ascolta-
„ to con gran silenzio. Vi è nota la
„ natura dell' argomento. Scorse coll'
„ orazione per tutti i miei atti, sen-
„ za tralasciarne veruno. Scagliò alcu-
„ ni motti contro *C. Cesare*, disse qual-

L 2 „ che

due erano una giunta alla festa antica, e chia-
mati *Sigillaria*.

*Et jam Saturni quinque fuere dies.*

Mart. 4. 89.

*Saturni septem venerat ante dies.*

Id. 14. 7.

(o) *P. Rutilio Lupo* era uno de' nuovi Tri-
buni del popolo, entrato appena nella sua ca-
rica a' 10. di Decembre, A. U. 696. con la di
cui autorità erasi convocata, per quanto pare,
quest' Adunanza del Senato, a fine di rimet-
tere sotto la considerazione l' affar delle *ter-
re Campane*, e rivocar la legge che G. Cesare
avea procurata dal Popolo circa tre anni in-
nanzi, perchè dette terre si dividessero a' più
poveri Cittadini, con gran disgusto del Senato
e di tutti gli onorati Cittadini. *Vedi Vita di
Cic. Vol.* 1.

„ che ingiuria a *Gellio*, diè qualche
„ rampogna a *Pompeo* lontano. Non
„ finì se non tardi; e dichiarò, che
„ non ci addimandava le nostre opi-
„ nioni, per timore di esporci al peso
„ della nemicizia di qualcheduno (*p*):
„ che da' rimproveri, co' quai l'affa-
„ re era stato trattato prima, e dal si-
„ lenzio, ch' egli allora vedea, veni-
„ vagli capito, qual fosse il sentimento
„ del Senato. Su di che *Marcellino* dis-
„ se, voi non dovete giudicare dal no-
„ stro silenzio, o *Lupo*, che cosa sia
„ quello che noi disapproviamo in que-
„ sta occasione: imperocchè quanto a
„ me (e credo che gli altri sien dell'
„ animo mio stesso) io taccio sopra di
„ ciò per questa ragione, perchè non
„ stimo opportuno, che il fatto delle
„ *terre Campane* si disputi in assenza di
„ *Pompeo* (*q*). Allora *Lupo* disse, che
„ non

(p) La rivocazione di questa legge avrebbe grandemente dispiaciuto a G. Cesare, che allor comandava nelle *Gallie*: e più immediatamente se ne sarebbe risentito Pompeo, il quale era allora unito con lui nella lega del Triumvirato, ed impegnato a sostenere tutti i suoi interessi, e tutte le sue pratiche in Roma.

(q) Pompeo era allora nella *Sardegna*, a pro-

„ non volea ritenere più lungamente
„ a bada il Senato. Ma *Racilio* si le-
„ vò, e cominciò a intavolare la fac-
„ cenda de' giudizj (*r*), e interrogò
„ prima di tutti *Marcellino* (*s*). Il qua-
„ le, dopo gravi querele, pegli omi-
„ cidj, pegl'incendj, e lapidazioni com-
„ messe da *Clodio*, disse la sua opinione:

„ che

proveder formento per l'uso della Città, ove n'era grande scarsezza: la qual commissione eragli stata decretata dal Senato, ad impulso di Cicerone. *Ved. Vita di* Cic. *Vol.* I.

(r) *T. Annio Milone*, un de' passati Tribuni, il cui ufizio era appena spirato; aveva accusato *Clodio* in forma, per le violenze da lui commesse nella Città; ma *Clodio* con la sua fazione, e con l'ajuto del Console *Metello*, trovò mezzo di ritardare ed evadere ogni giudizio: e per mettersi al coperto di quel pericolo, procurava di ottenere l'Edilità per l'anno seguente. Milone perciò, dal canto suo, col suo poter Tribunizio, fe sì che impedì ogni elezione, finchè *Clodio* fosse tirato in giudizio. Quest' era lo stato presente dell'affare; ed il punto che si disputava, era se prima i giudizj avessero a tenersi, o le elezioni.

(s) Cn. Cornelio Lentulo Marcellino era allora Console eletto, e L. Marcio Filippo, mentovato di sotto, era suo collega, che avea da entrare in ufizio il 1. di Gennajo.

„ che egli ſteſſo, coll' aſſiſtenza del
„ Pretore della Città farebbe una ſor-
„ tizione di Giudici, e fatta ch' ella
„ foſſe, allora ſi terrebbono le Aſſem-
„ blee del popolo per le elezioni. Che
„ ſe alcuno metteſſe obice ai giudizj,
„ verrebbe conſiderato operare contro
„ il bene della Repubblica. Queſt' opi-
„ nione fu grandemente applaudita:
„ C. *Catone* parlò in contrario: e *Caſ-*
„ *ſio* ancora, ma con gran clamore
„ del Senato, allorchè ei ſi dichiarò a
„ favor delle adunanze del popolo, in
„ preferenza ai giudizj. *Filippo* aſſen-
„ tì all' opinione di *Lentulo*. *Racilio*
„ in appreſſo interrogò me il primo
„ fra' Senatori privati. Io parlai a lun-
„ go, dell' intera pazzia, e delle vio-
„ lenze di P. Clodio, e l'accuſai, co-
„ me ſe foſſe ſtato un reo al Tribuna-
„ le, con molto e favorevole plauſo e
„ mormorio dell' intero Senato. *Anti-*
„ *ſtio Vetere* diſſe molto in lode della
„ mia orazione, nè per verità ſenza
„ qualche eloquenza (*t*). Egli ſposò
„ la

(t) Racilio, C. Catone, Caſſio, Anti-ſtio, Oratori principali in queſta diſputa, erano tutti Tribuni del popolo, e Colleghi di *Lupo*.

„ la causa de' giudizj, e dichiarò che
„ egli avrebbe voluto, che comin-
„ ciassero quanto prima. La curia pro-
„ cedeva oramai a questa opinione:
„ quando essendo interrogato *Clodio* (*u*),
„ cominciò a consumare il giorno par-
„ lando. Egli infuriava, per vedersi
„ così aspramente e malamente tratta-
„ to da *Racilio*, quando tutt'in subito,
„ i suoi Mercenarj fuor delle porte ec-
„ citarono un clamore straordinario,
„ dalla stazione Greca e dai gradini,
„ provocati, credo io, contro *Q. Sesti-*
„ *lio*, e gli amici di *Milone*. A quest'
„ allarme, noi ci sciogliemmo, con
„ grave dispiacere. Voi avete qua gli
„ atti di un giorno: il resto, per quan-
„ to io congetturo, sarà rimandato al
„ mese di Gennaio.

(u) Egli fu probabilmente interrogato da un de' Tribuni, o *Catone*, o *Cassio*, ch' erano dell' istesso partito che lui, su la proposta contesa.

## M. TULLIO CICERONE a P. LENTULO *Proconsole*.

Ep. Fam. 1. 2.

„ Non si è fatto niente nel Senato, „ il dì 13. di Gennaio: perchè una gran „ parte della giornata si è consumata „ in un' altercazione tra *Lentulo* il Con- „ sole, e *Caninio* Tribuno della Plebe. „ Io medesimo parlai molto in quel „ giorno, e parve che io facessi una „ grande impressione nel Senato, ram- „ mentandogli il vostro amore verso „ quell' Ordine. Il dì susseguente si ri- „ solvette dunque, che recassimo in „ brevi detti le nostre opinioni (*x*). „ Im-

(x) Questa lettera fu scritta circa un mese dopo la prima; subito dopo che *Cn. Lentulo Marcellino* aveva assunto il Consolato. La questione che ventilavasi, era, in qual modo si dovesse rimettere il Re *Tolomeo* nel suo Trono di *Egitto*, da cui era stato discacciato da' suoi sudditi. *P. Lentulo Spintere*, a cui è indirizzata questa Lettera, ch' era stato Console l'anno innanzi, ed era allora Proconsole di *Cilicia*, molto desiderava che a lui si commettesse questa restituzione al Trono del Re Tolomeo: Cicerone lo spalleggiava, e Pompeo stesso facea sem-

„ Imperocchè l'inclinazione del Sena-
„ to mostrava essere rivolta di nuovo in
„ favor nostro: lo che io vidi chiara-
„ mente, e dall' effetto della mia par-
„ lata, e perchè li scandagliai tutti, e
„ li addimandai della loro opinione.
„ Perciò quando l'opinion di *Bibulo* la
„ prima, si fu saputa; cioè che tre
„ Ambasciatori ritornassero il Re a ca-
„ sa: la seconda d'*Ortensio*, che tu nel
„ dovessi ricondurre senza esercito: la
„ terza di *Volcatio*, che *Pompeo* lo ricon-
„ ducesse: fu richiesto che l' opinion
„ di *Bibulo* si ballottasse. In quanto a
„ quella ch'egli disse, circa lo scrupo-
„ lo di religione (*y*), a cui non si po-
„ tea

sembiante di favorirlo: pure tutti gli ami-
ci di Pompeo apertamente sollecitavano perchè
l'incarico fosse dato a Pompeo.

(y) Quando quest' affare fu prima recato
alla disamina in Senato, ognun parve propen-
so a dare la commissione a Lentulo; ed in fat-
ti si devenne a un Decreto in suo favore. Ma
ciò non ostante parecchi de' Senatori in ap-
presso, o per invidia verso Lentulo, o per
brama di far la lor corte a Pompeo, o per-
chè disapprovavano il disegno stesso, di ri-
mettere il Re sul trono, escogitarono diversi
pretesti per impedirne l'effetto: e sopratutto,
con

„ tea fare opposizione veruna, tutti
„ vi acconsentirono. Ma in quanto ai
„ tre Ambasciatori, il maggior numero
„ de' voti fu in contrario. Poi si ven-
„ ne all'opinione d' *Ortensio*; quando
„ *Lupo* Tribuno del popolo, perchè
„ aveva proposto in favor di Pompeo,
„ cominciò ad insistere, che egli avea
„ diritto di mettere ai voti del Senato
„ la sua opinione, avanti quella de'
„ Consoli (z). Vi fu un grande e
„ ge-

con produrre certi versi da' libri *Sibillini*, i quali intimavano al popolo Romano, *che non rimettesser mai alcun Re d' Egitto con un esercito*. L' opinione di *Bibulo* ebbe per iscopo questi versi, e colla loro autorità dichiarò essere dannoso e pericoloso alla Repubblica, mandare il Re al suo regno con un armata: è benchè questo pretesto fosse in se stesso una frivolezza, e conosciuto per tale da tutti quelli, che ne facean uso, tuttavolta la superstizione della plebe, ed il loro rispetto all'autorità delle Sibille era sì grande, che non si fece alcuna opposizione a quest' autorità. Il Senato l'abbracciò per tanto, come dice Cicerone, non per scrupolo di religione, ma per malevolenza a Lentulo, e per l'invidia e disgusto, che la corruttela scandalosa, praticata dal Re per ottenere il suo intento, avea suscitato contro di lui. *Vedi Ep.* 1.

(z) L'opinione data a favor di Pompeo in que-

„ generale clamore contro la ſua par-
„ lata: imperocchè ell'era e irragione-
„ vole, e ſenza eſempio. I Conſoli
„ nè l'accordavano, nè gran fatto vi
„ ſi opponevano: avevano in animo,
„ di conſumare l'intero giorno ſenza
„ far nulla; e fu così. Imperciocchè
„ vedeano che il maggior numero de'
„ Senatori ſarebbe entrato nell'opinio-
„ ne di Ortenſio, benchè apertamente
„ moſtraſſero di favorire quella di *Vol-
„ catio*. Molti furono interrogati, e
„ contro la volontà de' Conſoli: im-
„ perocchè eglino bramavano, che la
„ opinione di *Bibulo* aveſſe luogo. Fu

„ ti-

queſta Conteſa, fu prima recata in mezzo da *Volcatio* Senator Conſolare; ma fu poi ricevuta e difeſa particolarmente da *Lupo* Tribuno del popolo, e riferita e propoſta da lui in forma ai voti del Senato, ch' era il peculiar diritto de' Magiſtrati. Ma in quanto alla ſua conteſa col Conſole circa la priorità nel ridurre l'aſſemblea a dare i voti, par che con niun' altra mira foſſe ſtata da lui ſuſcitata, ſe non ſe per conſumare il giorno, lo che pur bramavano i Conſoli, in una altercazione inutile, sì che ſi veniſſe a capo di mettere argine alla opinione d' Ortenſio, che probabilmente avrebbe prevalſo, e far sì che non foſſe eſaminata.

„ tirata sino a sera questa Disputa, e fu
„ licenziato il Senato. &c. "

In una Lettera di *Celio* a *Cicerone* troviamo i seguenti Decreti del Senato, trascritti nella lor vera forma, e mandati con altre novità di Roma a Cicerone, ch'era allor Proconsole della *Cilicia*.

" L'autorità del Decreto del Senato.
„ Adi 30. di Settembre, nel tempio d'
„ *Apolline*, furono presenti al dettarsi
„ e scriversi d'esso decreto, L. *Domi-*
„ *zio*, figliuolo di *Cn. Abenobarbo*; Q.
„ *Cecilio*, figliuolo di Q. *Metello Pio*
„ *Scipione*; L. *Villio*, figliuolo di *Lucio*
„ *Annale* della Tribù *Pomptina*: C. *Se-*
„ *ptimio*, figliuolo di *Tito*, della Tri-
„ bù *Quirina*: C. *Lucreio* figliuolo di C.
„ *Hirro*, della Tribù *Pupinia*: C. *Scribo-*
„ *nio*, figliuolo di C. *Curione*, della
„ Tribù *Popillia*: L. *Atteio*, figliuolo
„ di L. *Capitone*, della Tribù *Aniense*:
„ M. *Oppio*, figliuolo di *Marco*, della
„ Tribù *Terentina*, avanti i Consoli.
„ Conciosiachè M. *Marcello*, il Con-
„ sole, proposto abbia l' affare delle
„ Provincie Consolari, la sua opinione
„ sopra di ciò, fu questa; che G. *Paul-*
„ *lo*, e C. *Marcello* Consoli eletti, do-
„ po essere entrati nella dignità loro,

„ ri-

„ riferissero il caso delle Provincie Con-
„ solari al Senato, al primo di Marzo,
„ lo che dovea seguire nel tempo del-
„ la loro Magistratura: e che niun al-
„ tro affare si recasse a disamina o si
„ conchiudesse dai Consoli in quel gior-
„ no, avanti di quello, nè congiunta-
„ mente con quello: e che per cagion
„ di cotest' affare, dovesse convocarsi e
„ tenersi il Senato, e farsi un Decreto
„ ne' dì *Comiziali*; e quando fosse stato
„ recato davanti al Senato, si potesse
„ chiamare dal Tribunale ognuno dei
„ trecento, che allor fosse Giudice: e
„ se era necessario che si riferisse l'
„ istesso affare al popolo, ed alla ple-
„ be per farne legge, che *Servio Sul-*
„ *pizio* e *M. Marcello*, Consoli, i Pre-
„ tori, i Tribuni, o qualcun d'essi ne
„ facessero parola davanti al popolo o
„ alla plebe: e tutto quello che trala-
„ sciassero di riferire al popolo o alla
„ plebe, i Magistrati che succederebbo-
„ no, lo dovesser riferire."

Nella prima *Filippica* di *Cicerone* parimenti, nella quale egli recita tutto quello che si era fatto in Senato dal tempo della morte di *Cesare*, vi è questo passo. "In quel giorno, in cui fummo convocati nel Tempio della Dea

„ *Tel-*

„ *Tellure*, io vi gittai il fondamento della pace, per quanto fu in poter mio, e rinovai l'antico eſempio degli *Ateniesi*, e feci uſo della ſteſſa *parola Greca*, che allor quella Città adoprava, nell'acchetare le ſue diſſenſioni civili (*a*): e diedi il mio parere, e diſſi che ogni memoria della noſtra ultima diſcordia ſi ſeppelliſſe in eterna obblivione. La parlata d'Antonio in tale occaſione fu eccellente ***. Egli abolì per ſempre dalla Repubblica, l'ufizio di Dittatore, che aveva uſurpata tutta la forza del poter regio. Sopra di che non ci prendemmo nè pur la briga di dire le noſtre opinioni. Ei recò ſeco in iſcritto il decreto, che deſiderava che noi faceſſimo intorno a ciò; il quale fu appena letto, che noi ſeguimmo toſto la ſua autorità con zelo eſtremo, e glie ne reſimo grazie con un altro Decreto ne' più ampj termini (*b*).

Ma in un'altra occaſione, nella ſua *Filippica terza*, ei rimprovera ad *Antonio il decreto d'una Supplicazione o d'un*

(a) La parola Greca è ἀμνηστία, amneſtia, oblivione.

(b) Phil. 1. 1.

*d'un pubblico Ringraziamento a M. Lepido*, *sol col metterla alla ballottazione ed ai voti del Senato*, *senza dimandarne ad alcuno il parere* : lo che, in questo caso d'una Supplicazione *non era innanzi mai stato fatto* (*c*). Imperocchè stimavasi un contrasegno di maggiore rispetto al Generale, in onor di cui veniva accordata, dare ai suoi amici motivo e opportunità di lodarlo espressamente e divisatamente, ponendo in vista i di lui servigj, in quelle parlate che solean da ciascuno farsi in simili occasioni.

(c) *Fugere festinans*, *Senatus Consultum de supplicatione per discessionem fecit* : *cum id factum esset antea nunquam*. Phil. 3. 9.

Che si usasse di chiedere le opinioni de' particolari Senatori, nel caso di decretare supplicazioni, o pubblici Ringraziamenti, appare da Cicerone. Ep. Fam. 8. xi.

*IL FINE.*